GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MARTEDI' 25 LUGLIO — NUM. 173

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma.......... „	9	17	32
	Per tutto il Regno .... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. 880 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno, approvata colla legge 18 agosto 1870, è modificata nel modo seguente:

La tassa per ciascuna parola oltre le 15 nei telegrammi ordinari, è ridotta a centesimi 5.

La tassa per i telegrammi urgenti è ridotta a lire 3 per il telegramma che non oltrepassa 15 parole, con un aumento di tassa di centesimi 15 per ogni parola oltre le 15.

La tassa del telegramma semaforico è fissata a lire 2 per qualunque numero di parole, oltre alla tassa relativa alla percorrenza delle linee telegrafiche quando ne sia il caso.

Per i vaglia telegrafici rimane ferma la tassa fissa di una lira; si riscuote una tassa di 5 centesimi per ogni parola aggiunta dal mittente del vaglia.

Art. 2. Il mittente di qualsiasi telegramma ha il diritto di richiederne ricevuta all'ufficio al quale lo presenta, mediante il pagamento di una tassa di 5 centesimi per ogni ricevuta.

Art. 3. La frazione inferiore a cinque centesimi della tassa dei telegrammi risultante dall'applicazione letterale delle tariffe è nella riscossione computata per 5 centesimi.

Dove e quando lo reputi opportuno il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere la tassa dei telegrammi anche a mezzo di francobolli.

Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire una tariffa per locazione di fili telegrafici, o per conversazioni telegrafiche fra privati, quando creda di poter istituire tali servizi senza incaglio per la corrispondenza in generale.

Esso è pure autorizzato, quando assumesse direttamente un servizio telefonico, per conversazioni fra abbuonati, a stabilirne la tariffa.

Queste tariffe saranno stabilite in via provvisoria, salvo a provocarne l'approvazione definitiva per legge dopo un sufficiente esperimento.

Art. 5. La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.
A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 881 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È accordata la piena naturalità italiana al signor conte Antonio Marescalchi, nato a Parigi e residente in Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. 871 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le seguenti convenzioni:

1. Convenzione stipulata il 4 luglio 1881 tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal Ministro delle **Finanze**, *in-*

terim del Tesoro, e dal Ministro dei Lavori Pubblici, la provincia di Vicenza, il Consorzio delle provincie di Vicenza, Treviso e Padova, e la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, rappresentata legalmente, per la cessione allo Stato da parte delle provincie e Consorzio della proprietà e possesso delle strade ferrate Vicenza-Thiene-Schio, Padova-Camposampiero-Cittadella-Bassano, e Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Treviso, nonchè dei contratti di esercizio di dette linee;

2. Convenzione stipulata il 16 novembre 1881 tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e dal Ministro dei Lavori Pubblici, e la provincia di Pisa, per la cessione allo Stato da parte di detta provincia della proprietà e possesso della strada ferrata da Pisa a Colle Salvetti;

3. Convenzione stipulata il 16 novembre 1881 fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e dal Ministro dei Lavori Pubblici, e la provincia dell'Umbria, per la cessione allo Stato della proprietà e possesso della strada ferrata Tuoro-Chiusi.

Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 18,133,000 da prelevarsi dalle somme assegnate dalla legge 29 luglio 1879, num. 5002 (Serie 2ª), alle linee Terni-Rieti-Aquila, Campobasso-Benevento e Campobasso-Termoli, con facoltà al Ministro del Tesoro di fare uso delle somme complessivamente autorizzate per le ferrovie complementari colle leggi del bilancio dal 1880 in poi, per il pagamento delle somme dovute ai termini delle convenzioni di cui nel precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Convenzione pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano.

L'anno milleottocentottantuno, il giorno 4 del mese di luglio, in Roma, ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici.

Premesso che con Regio decreto del 31 ottobre 1873, n. 1722 (Serie 2ª), fu approvata la convenzione del 7 giugno detto anno per la concessione a favore della provincia di Vicenza della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Vicenza per Thiene e Schio;

Che con Regio decreto del 18 marzo 1875, n. 2428 (Serie 2ª), fu approvata la convenzione del 19 novembre 1873 per la concessione al Consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova della costruzione e dell'esercizio delle due linee da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano;

Che in virtù delle sopra citate convenzioni venne accordato alle linee, come sopra concesse, un sussidio annuo di lire 1000 (mille) per chilometro, per la durata di anni trentacinque, decorrendi dall'apertura allo esercizio delle medesime; nonchè un sussidio annuo nella somma fissa di lire 18,200 (diciottomiladuecento) per la linea Vicenza-Thiene-Schio, e di lire 55,064 per le linee Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, per anni 35 (trentacinque), decorrendi dal giorno in cui i tronchi delle strade nazionali, che corrono nella direzione delle linee medesime fossero passati effettivamente nella classe delle strade provinciali;

Che mediante atto del 2 ottobre 1874, rogato Marotti, notaio in Vicenza, la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche assunse dalla provincia di Vicenza la costruzione e l'esercizio per anni venti della linea Vicenza-Thiene-Schio ai patti ed alle condizioni in detto istromento specificati;

Che mediante atto del 17 aprile 1875, rogato Marotti, notaio in Vicenza, la Società predetta assunse dal Consorzio ferroviario delle tre provincie di Padova, Treviso e Vicenza la costruzione e l'esercizio per anni venti delle due linee di ferrovia Padova-Camposampiero-Cittadella-Bassano e Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Treviso, ai patti ed alle condizioni in esso contratto specificati;

Che mediante atto 5 marzo 1879, rogato Marotti, tra il Consorzio e la Società Veneta, esteso successivamente alla linea Vicenza-Thiene-Schio, fu regolata la ripartizione del prodotto per trasporto merci a piccola velocità;

Che tanto nel contratto del 2 ottobre 1874 che in quello del 17 aprile 1875, di cui si è fatto cenno, fu convenuto fra le parti che sulla somma dei sussidi governativi che superano le lire 1200 al chilometro, da prelevarsi a favore della provincia e del Consorzio concessionario, sarebbe spettata alla Società Veneta una compartecipazione in ragione del 50 per cento, oltre il corrispettivo stabilito per l'esercizio;

Che la linea Vicenza-Thiene-Schio è stata aperta all'esercizio il 6 settembre 1876, e quelle da Vicenza a Treviso e da Padova a Bassano furono aperte allo esercizio in varie sezioni durante il secondo semestre 1877;

Che stando così le cose i due Comitati ferroviari del Consorzio di Padova e della provincia di Vicenza hanno proposto al Governo di cedergli la proprietà delle linee, come furono ad essi concesse e mediante determinate condizioni di prezzo, e di aggiungere alla vendita delle linee la cessione dei contratti di esercizio vigenti tra essi Corpi morali interessati e la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche;

Che avendo il Governo determinato di accogliere le istanze delle provincie per la proposta vendita e sotto determinate condizioni anche per la cessione dei contratti d'esercizio come sopra vigenti fra la provincia di Vicenza, il Consorzio ferroviario delle provincie di Vicenza, Treviso e Padova, e la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, furono concordati fra detti Corpi morali ed il Governo i relativi patti;

Che a solo scopo di accertare la nuova posizione giuridica del Governo nei rapporti colla detta Società Veneta in quanto concerne unicamente gli effetti dei succitati contratti di esercizio dalla data del presente contratto in poi, si è reputato conveniente l'intervento della Società Veneta predetta in questa stipulazione;

Tutto ciò premesso;

Tra le LL. EE. il commendatore Alfredo Baccarini, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

La provincia di Vicenza, rappresentata dall'onorevole senatore Fedele Lampertico, presidente del Comitato ferroviario Vicenza-Thiene-Schio, anche a nome dell'avvocato Lorenzo Tovaglia, membro del Comitato medesimo, giusta procura speciale in data Thiene, 2 luglio 1881 (Allegato *A*), e dall'onorevole deputato al Parlamento Nazionale Antonio Toaldi, membro dello stesso Comitato, come da deliberazione di quel Consiglio provinciale in data del 18 maggio 1881 (Allegato *B*);

Il Consorzio ferroviario Padova-Treviso-Vicenza, rappresentato dal detto onorevole senatore Lampertico, anche a nome dell'avvocato Antonio Dozzi, membro del Comitato medesimo, come da procura speciale in data Padova, 2 luglio 1881 (Allegato *C*), e dall'avvocato Leopoldo Piazza, membro dello stesso Comitato, come da deliberazioni dei Consigli provinciali di Padova, Treviso e Vicenza in data le due prime 31 maggio 1881, l'altra del 18 stesso mese ed anno (Allegati *D*, *E*, *F*),

E la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, sedente in Padova, rappresentata dall'avvocato Federico Frizzerin, come da mandato speciale in data Padova, 3 luglio 1881, rogato Rasi, notaio esercente in quel distretto notarile (Allegato *G*),

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. La provincia di Vicenza ed il Consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova, a mezzo dei loro legittimi rappresentanti sopraindicati, cedono e trasferiscono al R. Governo italiano:

a) La proprietà libera da qualunque passività e debito ed il possesso della rete ferroviaria ad essi provincia e Consorzio appartenenti in virtù delle relative concessioni, cioè le linee Vicenza-Thiene-Schio; Padova-Camposampiero-Cittadella-Bassano; e Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Treviso, coi relativi accessorii, con tutti i diritti a quella proprietà e possesso inerenti e colle opere e lavori eseguiti o in corso di esecuzione, materiale d'armamento, stazioni, case cantoniere, officine, linee telegrafiche e relativi uffici, nulla eccettuato; cessando di avere effetto le dette concessioni alle quali dette provincie e Consorzio rinunziano a tutti e per tutti gli effetti;

b) Tutti i titoli comprovanti la libera proprietà delle linee cedute e la disponibilità delle medesime, obbligandosi a consegnare detti titoli prima della presa di possesso da parte del Governo, di cui all'articolo 5.

Art. 2. In correspettivo di questa cessione il Governo pagherà ai detti provincia e Consorzio la complessiva somma di lire 12,800,000 (lire dodicimilioni ottocentomila) in dieci rate annuali uguali senza interessi.

Il Governo volendo aderire alle premure che gli sono fatte dagli Enti morali interessati, e senza che ciò possa modificare gli effetti legali del presente atto, accondiscende acchè la prima rata del pattuito prezzo scada al 1° gennaio 1880, e quindi assume di soddisfare le rate già maturate, beninteso senza interessi, quando risulterà provata la piena immunità degli immobili costituenti le linee cedute, mediante gli opportuni e necessari documenti legali di cui all'articolo precedente.

Le successive rate scadranno al 1° gennaio di ogni anno, fino alla completa estinzione del prezzo come sopra stabilito.

Art. 3. Mediante il correspettivo convenuto s'intenderà completamente soddisfatto ogni e qualsiasi diritto che per qualsivoglia titolo possa elevarsi dalle provincie interessate sia per la costruzione come per lo esercizio, nonchè per ogni eventuale pretesa delle medesime per rimborso di quota, compartecipazione di utile dello esercizio od altro, in dipendenza dei criterii stabiliti dalla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), e s'intenderà ugualmente cessata dalla data del 1° gennaio 1880 in poi la corresponsione dei sussidii sotto qualsivoglia forma accordati dal Governo a favore delle linee concesse colle convenzioni approvate coi Reali decreti del 31 ottobre 1873 e 18 marzo 1875.

Art. 4. Il Governo riconosce ed accetta semplicemente ed esclusivamente nei riguardi dell'esercizio i contratti vigenti fra la provincia di Vicenza per la linea Vicenza-Thiene-Schio, il Consorzio delle tre provincie di Vicenza, Treviso e Padova per le linee Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, con tutti i diritti e gli oneri da essi contratti dipendenti non esclusa la partecipazione ai sussidii già dovuti alla provincia e Consorzio predetti ai termini degli atti di concessione e la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, la quale d'altra parte riconosce ed accetta alla sua volta la sostituzione del Governo alla provincia e Consorzio nei contratti predetti, e negli obblighi, come nei diritti derivanti da sentenze passate in cosa giudicata, sempre nei riguardi dell'esercizio, restando inteso che gli effetti di detti contratti e sentenze in confronto del Governo avranno vigore dalla data dell'approvazione legislativa del presente contratto.

Art. 5. Il Governo rimarrà estraneo a tutte le questioni e pretese esistenti o che possano esistere, tanto se dedotte che non dedotte, fra la provincia di Vicenza, il Consorzio delle provincie di Vicenza, Treviso e Padova, e la Società Veneta suddetta, nonchè in confronto di terzi, in dipendenza della costruzione delle linee cedute e dei lavori relativi; quali questioni e pretese dovranno in ogni caso e tempo dibattersi e risolversi fra chi di diritto e senza alcun intervento e responsabilità del Governo, dovendo intendersi acquistata dallo Stato la proprietà di dette linee, esente da qualsiasi onere e diritto reale, e dovendo altresì stare a carico diretto della provincia e Consorzio interessati qualunque debito per espropriazione, occupazione di suolo ed altro titolo che risultasse non soddisfatto a chi di ragione.

Saranno egualmente a carico esclusivo di essa provincia e Consorzio da una parte e Società Veneta dall'altra, tutte le questioni e pretese tanto attive che passive, dedotte e non dedotte, che derivano direttamente o indirettamente dai contratti di esercizio per tutta l'epoca precedente alla sostituzione del Governo, cioè alla data dell'approvazione legislativa del presente contratto.

Art. 6. Appena approvato il presente contratto, si procederà in contraddittorio dai delegati del Governo della provincia di Vicenza, del Consorzio con intervento della Società Veneta alla consegna delle linee cedute e di loro accessori, e saranno compilati i relativi stati di consistenza ed inventari del mobiliare delle stazioni, uffici ed altro, la cui proprietà passa al Governo come accessorio degli immobili ferroviari.

Art. 7. Sarà inoltre concordemente riconosciuto il materiale mobile e quello infisso nelle officine, che in capo al contratto di esercizio la Società Veneta ha obbligo di vendere e lo Stato di comprare a giusto prezzo di stima, purchè tale materiale sia in buono stato e servibile alla sua destinazione. Tale prezzo sarà determinato da tre periti da eleggersi d'accordo fra le parti, ed in caso di dissenso dal presidente della Regia Corte d'appello di Roma.

Art. 8. Qualunque questione potesse insorgere nell'eseguimento della presente convenzione, sarà deferita ai Tribunali ordinari.

Art. 9. La presente convenzione andrà soggetta al diritto fisso di una lira per la registrazione, e non sarà valida se non dopo approvata per legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: A. Baccarini.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
Firmato: A. Magliani.

I rappresentanti la provincia di Vicenza:
Firmato: Fedele Lampertico, *presidente del Comitato Vicenza-Thiene-Schio*, e per l'avvocato Lorenzo Tovaglia firmato: Antonio Toaldi.

I rappresentanti del Consorzio ferroviario Padova-Treviso-Vicenza:
Firmato: Fedele Lampertico, *presidente del Comitato Padova-Treviso-Vicenza*, e per l'avvocato Antonio Dozzi, firmato: Leopoldo Piazza. — *Il rappresentante la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche*, firmato: Federico Frizzerin. — Firmati: Filippo Scarlata e Ippolito Dolce, *testimoni*.

Il caposezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
Firmato: M. Frigeri.

A) Thiene, il due luglio milleottocentottantuno.

Io sottoscritto avvocato cavaliere Lorenzo Tovaglia fu Antonio, possidente, qui domiciliato, nel carattere di membro del Comitato

provinciale della ferrovia Vicenza-Thiene-Schio, nomino ed istituisco a mio speciale procuratore il comm. signor Fedele Lampertico, senatore del Regno, domiciliato in Vicenza, perchè mi rappresenti alla stipulazione in Roma del contratto di riscatto della ferrovia provinciale Vicenza-Thiene-Schio col R. Governo italiano, sotto le condizioni già sancite dal Consiglio della provincia di Vicenza, ed a tale effetto conferisco all'illustre senatore e presidente del Comitato ferroviario suaccennato tutte le opportune facoltà e specialmente quella di intervenire e firmare il relativo atto, promettendo di avere per fermo e rato il di lui operato.

Firmato: Lorenzo Tovaglia.

N. 3300.

Autenticazione firma.

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia, l'anno milleottocentottantuno, il giorno di martedì cinque luglio.

Nella città di Schio, contrada Carobbo, nella casa al civico numero duecentoventicinque,

È autografa e vera la retroposta firma del signor avvocato cavaliere ufficiale dottor Lorenzo Tovaglia fu Antonio, possidente, nato e domiciliato in Thiene, da me personalmente conosciuto, fatta di pugno e carattere dello stesso alla mia presenza ed a quella dei testimoni idonei signori Gramola Antonio fu Marco, possidente, qui nato e domiciliato, e Pietrobelli Pietro fu Valentino, pittore, qui nato e domiciliato, ambedue da me conosciuti.

Testimonio, firmato: Pietro Pietrobelli.
Testimonio, firmato: Antonio Gramola.

Dottor Alberto Campolongo fu Girolamo, notaio, residente in Velo d'Astico, iscritto al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano.

Firmato: Campolongo.

Si legalizza la retroscritta firma di dottore Alberto Campolongo fu Girolamo, notaio, residente in Velo d'Astico.

Vicenza, 6 luglio 1881.

Il cavaliere presidente del Tribunale
Firmato: F. Fiorassi.

B) Consiglio provinciale di Vicenza, sessione straordinaria — Seduta 18 maggio 1881.

Processo verbale.

I membri della presidenza intervenuti, cioè i signori: commendatore senatore Fedele Lampertico, presidente; commendatore dottore Giuseppe Pasetti, vicepresidente; cavaliere Valentino Berti, segretario; cavaliere dottore Ugo Trettenero, vicesegretario, presero il rispettivo loro seggio, e proceduto si all'appello, si constatarono comparsi i signori consiglieri Antonibon nobile commendatore Pasquale, Anzi dottore Carlo, Bagattin Giovanni, Berti cavaliere avvocato Valentino, Castellani cavaliere dottore Luigi, Cecchetto dottore Emilio, Chinotto Girolamo, Clementi nobile commendatore dottore Bartolo, Campostella nobile cavaliere dottore Francesco, Da Schio cavaliere Alvise, Dallavecchia dottore Marcello, Dalle Ore cavaliere dottore Luciano, Girardi cavaliere Marco, Giacometti dottore Carlo, Lioy nobile commendatore dottore Paolo, Lampertico senatore commendatore dottore Fedele, Marzotto cavaliere Gaetano, Mercante dottore professore Francesco, Muzzan nobile cavaliere Antonio, Pasetti commendatore dottore Giuseppe, Perecini dottore Carlo, Piovene-Porto Godi nobile cavaliere dottore Guido, Riboli cavaliere dottore Pietro, Rossi senatore commendatore Alessandro, Renier cavaliere dottore Vespasiano, Sartorio dottore Antonio, Scola dottore Giovanni, Scalcerle dottore Pietro, Sebellin Riccardo, Secco cav. Andrea, Slaviero cav. dott. Aurelio, Toaldi comm. dott. Antonio, Trettenero cav. dott. Ugo, Vendramini dott. Francesco.

Il numero dei consiglieri presenti risulta quindi di trentaquattro, sufficiente per la legalità e validità delle deliberazioni consigliari. Il signor commendatore prefetto assiste alla seduta, che dichiara aperta in nome del Re.

Omissis.

Oggetto 2°. Comunicazioni del Comitato della strada ferrata Vicenza-Thiene-Schio pel riscatto anche di questa linea, e relative deliberazioni.

Letta la relazione del Comitato per la strada ferrata Vicenza-Thiene-Schio, già distribuita ad ogni consigliere, il presidente apre la discussione sulla proposta fatta dal Comitato stesso, e così concepita:

« Il Consiglio provinciale di Vicenza autorizza il Comitato « ferroviario Vicenza-Thiene-Schio a concludere collo Stato il ri- « scatto della strada ferrata Vicenza-Thiene-Schio sulla base delle « fatte comunicazioni. »

Chiesta la parola dal consigliere Riboli per alcuni schiarimenti che gli furono dati dal presidente che rese il seggio presidenziale al vicepresidente comm. Pasetti, fu interrogato il Consiglio se altri volesse prendere la parola; nessuno la domandò.

Messa quindi ai voti la proposta in questi precisi termini:

« Il Consiglio provinciale di Vicenza autorizza il Comitato « ferroviario Vicenza-Thiene-Schio a concludere collo Stato il ri- « scatto della strada ferrata Vicenza-Thiene-Schio sulla base delle « fatte comunicazioni » venne approvata per alzata ad unanimità.

Omissis.

Il Consiglio incarica la Deputazione provinciale dell'approvazione del processo verbale della seduta, che resta sciolta alle ore tre pomeridiane.

Il presidente Lampertico — Il segretario Berti.

Approvato dalla Deputazione provinciale in data 6 luglio 1881, al n. 1482.

Il prefetto presidente: firmato Daniele.

Per estratto conforme all'originale esistente in atti della Deputazione provinciale.

Vicenza, li 6 luglio 1881. — Il segretario capo: firmato Balbi.

N° 2368. Visto — Vicenza, 6 luglio 1881 — Il prefetto firmato: G. Daniele.

N° 6042/6456 — Vicenza, li 6 luglio 1881.

Certifico vera ed autografa la premessa firma del commendatore Giovanni Daniele Vasta di Antonio, Regio prefetto della provincia di Vicenza perchè fatta di sua propria mano alla mia presenza.

In fede:

Antonio dottor Marotti fu Giuseppe, notaro residente in Vicenza.

Si legalizza la soprascritta firma di Antonio dottor Marotti fu Giuseppe, notaro residente in Vicenza.

Vicenza, 6 luglio 1881.

Il cavaliere presidente del Tribunale (firmato) Fiorasi.

C) Padova, 2 luglio 1881.

Nella mia qualità di membro del Comitato permanente ferroviario interprovinciale autorizzo il senatore Fedele Lampertico, preside del Comitato stesso, a firmare anche per me, ora indisposto di salute, la convenzione col R. Governo pel riscatto delle ferrovie consorziali Vicenza-Treviso e Padova-Bassano.

(Firmato) Antonio Dozzi.

Dovendo la firma suddetta del commendatore Antonio Dozzi essere vidimata da pubblico notaio il medesimo rinnova la propria sottoscrizione in Padova oggi 7 (sette) luglio 1881 (milleottocentottantuno) alla presenza del notaio e due testimoni (firmato) Antonio Dozzi fu Giovanni Battista.

N° 19038-23092.

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia. Nella città di Padova, questo

giorno di giovedì 7 (sette) luglio 1881 (milleottocentottantuno), Io dottor Luigi Rasi fu Domenico, notaio ascritto al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Padova ed Este, certifico autografa la retroscritta firma del commendatore Antonio dottor Dozzi fu Giovanni Battista, avvocato, nato e domiciliato in Padova, a me noto, essendosi fatta alla mia presenza e dei signori Mario dottor Bucchia del commendatore Gustavo, legale, nato a Venezia, e Rambaldo Dal Zio fu dottor Bartolomeo, possidente, nato a Padova, ambi domiciliati in Padova, testi idonei che con me notaro si firmano.

(Firmato) Mario dottor Bucchia, testimonio — (Firmato) Rambaldo Dal Zio, testimonio — (Firmato) Luigi dottor Rasi fu Domenico, notaio in Padova.

Visto per la legalizzazione d[illegible] firma del signor Luigi dottor Rasi fu Domenico, notaio qui r[illegible]nte.

Dalla presidenza del Regio Tribunale civile e correzionale.

Padova, 7 luglio 1881.

Il cavaliere presidente
Firmato: S. Linghindal.

Firmato: Lovato vicecancelliere.

D) N. 1370. — **Estratto del processo verbale di seduta del Consiglio provinciale di Padova.**

Seduta straordinaria del giorno 31 maggio 1881.

Presidenza signor commendatore avvocato Antonio Dozzi, votanti n. 31.

Seduta pubblica.
Oggetto.

Comunicazione delle risoluzioni dell'assemblea del Consorzio ferroviario interprovinciale per il riscatto da parte dello Stato delle strade ferrate Padova-Bassano, Treviso-Vicenza, e relative deliberazioni.

(*Omissis*).

Presidente. Essendo esaurita la discussione metto ai voti la proposta del Comitato ferroviario, accettata dalla Deputazione provinciale, e che è del seguente tenore:

« Il Consiglio provinciale di Padova, associandosi al voto della assemblea consorziale ferroviaria 12 aprile e 2 maggio corrente, autorizza il Comitato ferroviario interprovinciale a concludere collo Stato il riscatto delle strade ferrate Padova-Bassano, Treviso-Vicenza sulla base delle fatte comunicazioni. »

La proposta è accettata dal Consiglio a voti unanimi per alzata e seduta.

Il presidente, firmato: Dozzi — Il consigliere anziano, firmato: Benvenisti — Il segretario, firmato: Schiesari.

Approvato dalla Deputazione provinciale nella seduta del 1° luglio 1881.

Il prefetto presidente, firmato: Coffaro — Il deputato anziano, firmato: Beggiato — Il segretario, firmato: Sordelli.

Per estratto conforme all'originale — Padova, 5 luglio 1881 — Il segretario, firmato: Sordelli.

N° 308/7294 II — Visto 5/7 1881 — Pel prefetto, firmato: Tognola.

Per copia conforme all'originale in atti — Padova, 5 luglio 1881 — Il segretario provinciale, firmato: Sordelli.

Padova, li 5 luglio 1881 — Visto, il prefetto, firmato: G. Coffaro.

N° 6600 di repertorio — N° 1818 di registro — Regno d'Italia — Padova, li 5 (cinque) luglio 1881 (milleottocentottantuno), nella Regia Prefettura, in via San Lorenzo — Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Io notaro sottoscritto attesto: che l'illustrissimo signor commendatore e grande ufficiale Gaetano Coffaro del fu Giuseppe, nato a Palermo, qui domiciliato, quale Regio prefetto di questa provincia, e da me conosciuto, si è qui sopra firmato di propria mano alla contemporanea presenza degli idonei testimoni da me conosciuti signori Persico Ferdinando del fu Raffaele, nato a Napoli, impiegato qui residente, e Pegorini Giacomo del fu Daniele, nato a Venezia, impiegato qui residente, entrambi da me conosciuti, i quali si sottoscrivono con me notaro per ultimo. In fede, ecc.

Firmati: Ferdinando Persico, testimonio — Giacomo Pegorini, testimonio — Bertini dottor Giuseppe Antonio del fu Giacomo, notaro residente in Padova.

N° 240. Visto per la legalizzazione della firma del notaro Berti dottor Giuseppe Antonio — Dal Regio Tribunale correzionale — Padova, 3 luglio 1881 — Per il presidente, firmato: Vallicelli, vicepresidente — Firmato: A. Franchi.

E) Consiglio provinciale di Treviso — Sessione straordinaria — Addì 31 maggio 1881 — Nella sala degli uffici — Tornata unica.

Il Consiglio provinciale di Treviso si raccoglie oggi in sessione straordinaria per trattare e deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno preallegato.

Occupano il seggio il presidente cav. Antonio Caccianiga, il segretario nobile D. Fabio Pera.

Assiste il signor prefetto della provincia comm. Cesare Pallotta.

Rispondono all'appello nominale i signori Girotto, Mandruzzato Salvatore, Giacomelli, Mandruzzato Giovanni Battista, Monterumici, Cacciamica, Piazza, Pellegrini, Lippi, Bisinotto, Balbi Valier, Pera, Fanton, Ancillotto, Zava Lorenzo, Franceschini, Luccheschi, Legrenzi, Marangoni, Cornuda, Bacchetti, Reghini, Dalla Costa, De Toffoli, Canal, Andolfato, Bolzon, Manfrin, Rinatà, Di Broglio.

Sono assenti i signori Sartorelli, Braida, Campana, Mozzi, Fiorentini, Ziliotto, Galvagna.

Il presidente giustifica l'assenza dei signori Sartorelli, Braida, Galvagna, Fiorentini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il commissario Regio dichiara aperta la sessione in nome del Re.

Seduta pubblica. Votanti n. 30.

Oggetto 1°. Comunicazione delle risoluzioni dell'assemblea del Consorzio ferroviario interprovinciale per il riscatto da parte dello Stato delle strade ferrate Padova, Bassano, Vicenza e relative deliberazioni.

Il deputato Piazza, riportandosi a quanto in argomento delle ferrovie consorziali ebbe il Consiglio occasione di essere edotto nella votazione del bilancio 1881, riassume i fatti, e presenta come risultato delle pratiche corse la proposta del riscatto, col seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio provinciale, associandosi al voto dell'assemblea consorziale ferroviaria 12 aprile e 2 maggio corrente, autorizza il Comitato ferroviario interprovinciale a concludere collo Stato il riscatto delle strade ferrate Padova-Bassano, Treviso-Vicenza sulla base delle fatte comunicazioni. »

Ritiene poi opportuno che sia data per esteso lettura della relazione del Comitato interprovinciale, già distribuita ai signori consiglieri, e che si allega (sub. *A*), alla quale la Deputazione appoggia la propria istruttoria per proporre al Consiglio l'approvazione del surriferito ordine del giorno.

Seguìta la lettura, il relatore si diffonde in utili informazioni e schiarimenti, specialmente per ciò che riguarda gli oneri che rimarrebbero alla provincia di Treviso dopo il riscatto, dando anche in via approssimativa un ragguaglio contabile, salvi i miglioramenti che potrebbero avvenire in corso di operazione, e molto più pro-

babili di quelli che si credessero di attendere da un esercizio proprio delle ferrovie.

Il consigliere Manfrin è di voto che essendosi il Consiglio già manifestato fino dal settembre dell'anno scorso per il riscatto delle ferrovie, voglia intanto deliberare sul proposto ordine del giorno, salvo quelle raccomandazioni che gli onorevoli consiglieri credessero di fare in aggiunta per ottenere possibilmente un miglioramento nelle condizioni; e propone quindi che si metta prima a partito l'indicato ordine del giorno.

Il relatore dice che la Deputazione provinciale ha già prevenuto i desideri del consigliere Manfrin, essendosi riservata di proporre, dopochè fosse adottata la massima secondo la formola sopraddetta, la seguente aggiunta:

« Il Consiglio provinciale vivamente raccomanda al Comitato « ferroviario di adoprarsi per conseguire tutte le possibili migliorie « sulla forma del riscatto. »

Il presidente, nessuno opponendosi alla massima, mette ai voti la proposta:

« Il Consiglio provinciale di Treviso, associandosi al voto dell'assemblea consorziale ferroviaria 12 aprile e 2 maggio corrente, autorizza il Comitato ferroviario interprovinciale a concludere collo Stato il riscatto delle strade ferrate Padova-Bassano, Treviso-Vicenza sulla base delle fatte comunicazioni. »

Mandruzzato Giovanni Battista, per la sua qualità di ff. di sindaco del comune di Treviso, gli interessi del quale sono coinvolti al riguardo delle ferrovie consorziali, dichiara di astenersi.

L'ordine del giorno viene dal Consiglio approvato alla unanimità.

Il consigliere Giacomelli, essendo approvata la massima, chiede di esporre questa sua idea:

Col riscatto per parte del Governo testè approvato, le incombenze ed attribuzioni del Consorzio si trovano adunque limitate alla sola gestione dei prestiti ed operazioni di credito! Sarebbe quindi opportuno di vedere se sia, e si possa adottare un temperamento nelle norme vigenti, allo scopo di rinnovare le ingenti spese che il Comitato consorziale ha dovuto imporre alle provincie in derivazione della pianta organica del Consorzio.

Ciò premesso, rivolgo la preghiera all'egregio onorevole relatore, che ora fa parte del Comitato, di far conoscere in proposito il reputato suo parere, onde il Consiglio possa, se lo crede, occuparsi e decidere in argomento, anche in altra sua convocazione. Non so se io mi sia ben spiegato, ma mi affido alla perspicacia e gentilezza del relatore per essere egualmente compreso.

Escono Manfrin e Rinaldi. Votanti, 28. Il deputato Piazza lo assicura di essersi spiegato benissimo, e risponde che le di lui idee si realizzeranno certamente tostochè il riscatto delle ferrovie sarà approvato dalla Rappresentanza nazionale. Non c'è dubbio che dopo quest'atto legislativo le spese di amministrazione scompariranno per la massima parte, come è chiaramente dimostrato alla terza annotazione del piano allegato alla relazione del Comitato ferroviario, da cui si evince che cesseranno le passività delle spese generali di amministrazione per un importo di lire 65,571 43.

L'ufficio di controllo, per esempio, non avrà più ragione di essere per conto delle provincie, occorrendo soltanto di mantenere dinanzi ai portatori delle obbligazioni del prestito una Rappresentanza, che potrà poi essere costituita con un numero minore di delegati, nel qual caso dovrà essere riveduto lo statuto consorziale. Aggiunge altre informazioni, per cui il consigliere Giacomelli non insiste nella idea di fare una proposta formale, ma spera che si terrà conto di un desiderio espresso perchè i vantaggi del riscatto si facciano maggiormente sentire, e si studino quindi tutte le possibili economie per quanto ancora potrà esser necessario di mantenere.

Dopo di che il presidente invita il Consiglio a deliberare sulla raccomandazione da farsi al Comitato secondo la proposta del relatore a nome della Deputazione provinciale.

Il Consiglio approva a pieni voti.

(*Omissis*)

Il presidente (firm.) Antonio Caccianiga. — Il consigliere anziano (firm.) Luigi Giacomelli. — Il segretorio (firm.) Fabio Pera.

Approvato in ordine dalla Deputazione provinciale nella seduta pubblica del 9 giugno 1881.

Il segretario capo (firm.) Peratoner.
N° 7072.

Visto: — Treviso, 21 giugno 1881.
Il prefetto (firm.) C. Pallotta.

Per copia conforme all'originale esistente in atti d'ufficio.

Treviso, 5 luglio 1881.

Il prefetto, presidente della Deputazione provinciale
(Firm.) C. Pallotta.

Copia spedita in conformità dell'originale, composta di num. 2 fogli, rilasciata ad uso del Regio ufficio provinciale questo giorno 5 luglio 1881 (milleottocentottantuno).

(Firm.) Cav. Titc dott. Tessari fu dott. Teodorico,
notaro residente in Treviso.

Il presidente del Regio Tribunale civile e correzionale di Treviso certifica autografa la firma del signor Tito dott. Tessari, notaio di questa città.

Treviso, 5 luglio 1881.

Il cav. presidente (firm.) Bortolan.
(Firm.) Fantoni.

(*Continua*)

Il Num. **838** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bilancio di definitiva previsione per l'anno 1882 del Ministero della Pubblica Istruzione;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al ruolo della Biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma, approvato col R. decreto del 3 febbraio e modificato col R. decreto del 3 marzo 1881, è aggiunto un posto di portiere collo stipendio annuo di lire 1100 (lire mille e cento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1882.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **823** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 ottobre 1878 per l'armamento del R. naviglio;

Visto il R. decreto 18 novembre 1880 che approva una

nuova tabella d'armamento per le Regie corazzate *Duilio* e *Dandolo*;

Considerato l'aumento di 4 mitragliere e di 4 cannoni *revolvers* apportato alle artiglierie di quelle navi;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Lo equipaggio stabilito dalla tabella d'armamento approvata con R. decreto 18 novembre 1880 per le corazzate *Duilio* e *Dandolo* è aumentato di due sottocapi cannonieri e di otto cannonieri di 1ª o di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1882.

UMBERTO.

F. ACTON.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Con RR. decreti del 2 luglio 1882, i seguenti ufficiali, già al servizio dei Governi Nazionali 1848-1849, furono reintegrati nel grado militare onorario per ciascuno indicato, in applicazione della legge 4 dicembre 1879:

Catalano Francesco, capitano;
Carrozza Giuseppe, sottotenente;
Gabussi Luigi, id.;
De Luca Francesco, id.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regolamento 20 febbraio 1881 sui concorsi regionali agrari e sui concorsi di aziende agrarie;

Udito il Comitato di agricoltura;

Sulla proposta del direttore di agricoltura,

Determina:

Art. 1. Nell'anno 1885 sarà aggiudicato in ognuna delle provincie di Avellino, Cagliari e Mantova un premio d'onore a quelle aziende agrarie e poderi, nei quali, fatto il confronto cogli altri delle provincie medesime, veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione sul giudizioso impiego di capitali e pel ben inteso ordinamento dei diversi fattori della rendita fondiaria.

Art. 2. Il premio assegnato per ciascun concorso è stabilito nella somma di lire 3000, od in un oggetto d'arte del valore corrispondente, a scelta del concorrente.

Ad ogni premio d'onore sono aggiunti una medaglia d'argento, due di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, ai fattori ed agli operai dell'azienda a cui è aggiudicato il premio.

Art. 3. Le domande per il concorso debbono essere presentate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prima del 31 dicembre 1883, accompagnate dalla descrizione del podere, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dall'indicazione dei miglioramenti ottenuti o che si vogliono conseguire.

Art. 4. Per l'ammissione al concorso il podere deve avere una estensione non inferiore alla media di quelli della provincia, o almeno del circondario, se le condizioni della proprietà fondiaria sieno alquanto dissimili nella medesima provincia; deve presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto degli altri poderi della provincia stessa.

Art. 5. Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero per ogni provincia, assegna i premi. Essa visita almeno due volte, in stagioni diverse, i poderi che si presentano al concorso, annota in appositi verbali i risultati delle osservazioni e delle indagini fatte, esamina i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registra gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascun podere. A suo tempo propone, esponendone i motivi, quell'unico, che, a suo avviso, è degno di premio. In nessun caso si concede la divisione del premio stesso.

Art. 6. I concorrenti debbono fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni di cui faccia richiesta, e permettere in qualunque tempo la visita del podere stesso.

Roma, 10 luglio 1882.

Pel Ministro: SIMONELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Uffizio internazionale di Berna annunzia che l'Amministrazione egiziana temporaneamente ammette i telegrammi privati scritti soltanto in linguaggio chiaro e purchè compilati in lingua francese, italiana, araba o turca in lettere latine.

Ciò non è applicabile ai telegrammi per Alessandria istradati per le vie sottomarine di Malta, Zante e Costantinopoli-Latachia-Larnaca.

Roma, 25 luglio 1882.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL REGIO EDUCANDATO FEMMINILE MARIA ADELAIDE DI PALERMO

Avviso di concorso.

Essendo vacante nel R. Educandato *Maria Adelaide*, in Palermo, due mezzi posti gratuiti, s'invitano gli aspiranti ai medesimi a presentare le loro domande al Consiglio di vigilanza dello Educandato stesso in Palermo sino a tutto agosto prossimo.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nell'Educandato risultano dagli articoli del relativo regolamento organico approvato con R. decreto del 12 febbraio dell'anno 1863, che qui si trascrivono:

Art. 47. I mezzi posti gratuiti saranno conferiti dal Governo sulla proposta del Consiglio di vigilanza alle fanciulle appartenenti a civili famiglie, i di cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato o colle opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'Amministrazione e nello insegnamento pubblico.

Art. 50. La retta o pensione annua per ora è di lire 800, pagabili in rate trimestrali anticipate.

Art. 51. Dovranno le alunne essere abbigliate a proprie spese coll'abito che al presente si usa nello Stabilimento e portare con esse il corredo necessario alla persona in biancheria, vesti e calzamenti. L'indicato abito deve essere uguale per tutte, sì pel colore che per le qualità, variandolo secondo le stagioni.

Art. 52. Non sono ammesse nello Stabilimento prima degli anni 7, nè più tardi dei dodici. Le ammesse possono rimanervi sino all'età di anni 18.

Art. 53. Le domande di ammissione debbono essere indirizzate al detto Consiglio, accompagnate:

1. Dalla fede di nascita;
2. Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3. Dalle carte provanti la condizione del padre;

4. Dall'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci allo adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 50 e 51.

Art. 54. Il Consiglio propone alla approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione le alunne da ammettersi a posto gratuito.

Art. 55. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere eguale trattamento.

Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno. Ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza, durante il quale, a richiesta dei parenti, potranno le alunne recarsi alle famiglie loro per uno spazio non maggiore di giorni venti.

Il tempo passato in famiglia non è diffalcato dalla retta o pensione.

Palermo, ... luglio 1882.

Il Presidente del Consiglio di vigilanza
G. G. Gemmellaro.

COLLEGIO REALE DELLE FANCIULLE IN MILANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a due posti di istitutrice, vacanti nel Collegio Reale delle fanciulle in Milano, coll'annuo stipendio di lire 600, oltre il vitto e l'alloggio, e l'aumento del quinto dello stipendio stesso ogni decennio.

Il concorso è per titoli e per esame, e sta aperto fino al giorno 15 del prossimo agosto.

Le aspiranti dovranno presentare la loro domanda, in carta da bollo, al Consiglio di amministrazione del Collegio stesso (via della Passione, num. 12), dichiarando il loro domicilio ed allegandovi:

1. L'attestato di nascita;
2. La patente di maestra elementare di grado superiore;
3. L'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune in cui ebbe l'ultima dimora;
4. Tutti quegli altri titoli, i quali valgano a far meglio conoscere la coltura delle aspiranti e la loro pratica nell'educare.

Si avverte che nell'esame dovranno dar prova di saper conversare in lingua francese.

Pochi giorni dopo chiuso il concorso, le concorrenti dovranno presentarsi a sostenere le prove di esame dinanzi ad una Commissione a ciò espressamente eletta dal Consiglio. Le aspiranti saranno avvisate per lettera del giorno in cui avrà principio l'esame.

Il posto non sarà definitivamente conferito, che dopo di aver dato, per lo spazio di un anno, fondata prova di saper coprire quell'ufficio.

Milano, 15 luglio 1882.

Il R. Provveditore Presidente: Salvoni.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 22 luglio della Camera dei comuni d'Inghilterra il signor C. Dilke, interpellato dal signor Bourke, ha dichiarato che il governo inglese ha preso delle misure navali per la protezione del canale di Suez, quindi proseguì:

" Nella seduta del 27 giugno della Conferenza, gli ambasciatori inglese e francese hanno riservato il caso di forza maggiore nella dichiarazione fatta contro un'azione isolata. Questa riserva fu aggiunta per lasciare libertà d'azione completa ai loro governi rispettivi nel caso si presentasse una eventualità qualunque, per esempio un pericolo per il canale di Suez. Lord Dufferin ricevette l'ordine, il 28 giugno, di comunicare ai suoi colleghi i motivi che avevano dettata questa riserva.

" Il 17 luglio l'Inghilterra e la Francia fecero alle potenze la comunicazione seguente: Le nostre proposte relative al ristabilimento dell'ordine in Egitto furono già comunicate alla Conferenza; la sicurezza del canale di Suez, sebbene avente qualche rapporto col ristabilimento dell'ordine, è una questione separata e non è soggetta come la prima a considerazioni politiche.

" Lasciando in disparte qualunque questione che potesse obbligare una potenza ad agire isolatamente, se un pericolo repentino e serio sopraggiungesse, nell'assenza di ogni misura presa per un'azione comune, noi crediamo desiderabile che ogni misura da prendersi abbia la sanzione dell'Europa, e, se è possibile, quella della Turchia. La Francia e l'Inghilterra propongono quindi alla Conferenza di designare le potenze che dovranno essere incaricate, in caso di necessità, di prendere le misure particolarmente necessarie per la protezione del canale. Le potenze designate, se accettanò, dovranno avere la facoltà di scegliere il modo d'azione e il momento d'agire. Questa azione sarà basata, in ogni caso, sui principii del protocollo di disinteressamento. „

Ad una domanda del signor Holland il signor C. Dilke ha risposto che sir Elliot, ambasciatore a Vienna, scriveva in data 10 luglio:

" Ho informato il conte Kalnoky che siccome gli egiziani seguitano ad armare i forti di Alessandria, lord Seymour deve dichiarar loro questa mattina che se questi forti non gli vengono temporariamente consegnati per essere disarmati, esso aprirà il fuoco entro ventiquattro ore.

" Il conte Kalnoky mi ha risposto senza esitare che, a suo avviso, il governo inglese agiva molto correttamente facendo questo passo. Il conte Kalnoky ha dichiarato nel modo più esplicito e cordiale che questa azione era perfettamente legittima di fronte all'impossibilità in cui si trovava l'Inghilterra di permettere, senza intervenire, la continuazione dei preparativi minacciosi. „

Il signor Dilke aggiunse:

" L'11 luglio il conte Kalnoky ripetè a sir G. Elliot che comprende perfettamente i motivi che hanno fatto agire l'Inghilterra, e che considera la decisione del governo inglese come perfettamente scusabile.

" Il 14 luglio lord Granville ha indirizzato a sir G. Elliot il seguente dispaccio: L'ambasciatore d'Austria mi disse quest'oggi che il conte Kalnoky gli aveva comunicata la conversazione che ebbe con voi relativamente al bombardamento dei forti d'Alessandria da parte della flotta inglese. Il conte Kalnoky scrive di aver constatato che il governo austriaco era disposto a considerare il bombardamento come una misura difensiva provocata dall'atteggiamento minaccioso delle autorità egiziane e come un incidente che non può avere nes-

suna influenza dannosa sulla situazione diplomatica, semprechè l'Inghilterra, conforme alle sue dichiarazioni, limiti la sua azione al disarmo dei forti. „

Il conte Kalnoky aggiunge:

" L'assenza di un'autorità sufficiente ad Alessandria e la inefficacia degli ordini del sultano possono essere una cagione sufficiente per spiegare e giustificare l'azione difensiva dell'Inghilterra, che in altre circostanze non sarebbe stata legittima. Il governo austriaco è tanto più disposto ad adottare questo modo di vedere, che esso sembra essere il mezzo migliore e più pratico di risolvere questa questione, e che si accorda col desiderio generale delle potenze di giungere ad una soluzione pacifica della questione generale. „

Il *Fremdenblatt* spiega i motivi per i quali l'Europa non può dare alla Francia ed all'Inghilterra il mandato d'intervenire in Egitto. Sarebbe questo, al dire del giornale viennese, un atto di ostilità contro la Turchia, e le potenze si renderebbero risponsabili di un'azione che esse non potrebbero controllare. La situazione attuale non è stata creata soltanto dagli errori della Turchia. Le potenze lascieranno per il momento agire l'Inghilterra, ma quando si tratterà di risolvere definitivamente la questione egiziana, la soluzione non potrà aver luogo senza il loro consenso. La questione del canale di Suez sarà probabilmente trattata e regolata a parte.

Si ha da Londra che il rapporto dell'ammiraglio Seymur sul bombardamento è brevissimo. Esso dice che gli egiziani hanno lottato con coraggio rispondendo al fuoco schiacciante della flotta fino al momento in cui furono decimati.

Lo *Standard* commentando il dispaccio di lord Granville a lord Dufferin, da noi riferito ieri, dice che l'Inghilterra ha fatte troppe concessioni alla diplomazia francese.

Lo stesso giornale reclama una azione energica senza aspettare più oltre i risultati delle pratiche diplomatiche.

Il *Times* scrive, sulla fede del suo corrispondente di Parigi, che l'accomodamento conchiuso tra la Francia e l'Inghilterra relativamente al canale di Suez può legittimamente intitolarsi una convenzione.

Lord Granville ha proposto in iscritto al signor de Freycinet di cooperare alla protezione del canale. Tale proposta non sembrando abbastanza chiara al primo ministro francese, questi trasmise a lord Granville un testo modificato che lord Granville accettò e che, senza essere firmato da alcuna delle potenze, venne però sottoposto alla Conferenza e che sarà trasformato in convenzione non appena sia stato approvato. La convenzione provvisoria stabilisce che le truppe francesi o inglesi occuperanno Porto-Said, Suez ed Ismailia. Lungo il canale saranno stabiliti dei forti militari.

Lo stesso giornale annunzia che i preparativi di partenza delle truppe spedizionarie progrediscono rapidamente. Parecchi vapori furono già noleggiati per il trasporto delle truppe. Dacchè fu deciso che la Francia parteciperà alla spedizione, la cifra delle truppe da inviare venne alquanto ridotta. Si parla ora di soli 10 mila uomini i quali, uniti ai contingenti che già si trovano in Egitto, formerebbero un totale di 14 mila.

Il duca di Connaught, il generale Alison ed il generale Wood comanderanno ciascuno una brigata. Anche da Bombay annunciasi la partenza di truppe per l'Egitto.

Il *Temps* ha ricevuto da Alessandria le notizie che seguono:

Arabi ha fatto costruire una diga che intercetta le acque del canale il quale alimenta Alessandria di acqua dolce, e le fa affluire nel lago Mareotis. Se gli inglesi non possono cominciare le loro operazioni contro Arabi, la città diventerà ben presto inabitabile a causa della mancanza d'acqua.

Lontano 25 chilometri da Alessandria, Arabi ha sotto i suoi ordini immediati sei mila uomini, che si dicono essere disorganizzati. Egli ha mandato delegati al Cairo per promuovervi una levata d'armi generale. Però in quella città la di lui autorità è contestata.

Siccome l'occupazione inglese non oltrepassa le porte di Alessandria, il partito militare ripiglia coraggio. Non vi è sicurezza di sorta per gli europei. La situazione è peggiore che dopo i massacri dell'11 giugno.

I francesi sono demoralizzati. Parecchi di essi che hanno in Egitto grandi interessi dichiararono al console generale di avere intenzione di reclamare la protezione americana. La colonia francese di Alessandria, altra volta così ricca e così florida, è perduta.

La questione d'Egitto, conchiude il corrispondente del *Temps*, non è più una questione politica, ma una questione di umanità. Gli europei che erano rientrati tornano a bordo delle navi.

Dice il *Journal de Saint-Pétersbourg*, che non bisogna che si profitti della partecipazione della Porta alla Conferenza per paralizzare l'azione delle potenze.

Il foglio russo aggiunge che è necessario proteggere il canale contro gli insorti. " Se la Porta è in grado di ottenere da sola questo scopo, gliene si lascierà la cura. Altrimenti la Conferenza si occuperà essa della questione.

" E del resto i delegati della Turchia non potranno più tardare ad esprimere il loro avviso circa le intenzioni della Porta riguardo alla restaurazione dello *statu quo* in Egitto. „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 24. — La Francia spedirà pel momento in Egitto soltanto 5 o 6000 soldati di fanteria di marina per proteggere il canale di Suez.

Porto-Said, 24. — La piena del Nilo rende quasi impossibili le operazioni militari nell'interno, ma rende pure difficile ogni tentativo di Arabi pascià contro il canale di Suez.

Firenze, 24. — È morto improvvisamente a Vallombrosa il signor Marsh, ministro degli Stati Uniti. Il Governo espresse alla vedova dell'illustre defunto le sue vivissime condoglianze.

Sondrio, 24. — È atteso ai bagni nuovi di Sondrio S. A. il principe ereditario di Prussia.

Londra, 24. — Il *Times* pubblica una lettera di Arabi pascià a Gladstone, in data 2 luglio, ricevuta dopo il bombardamento di Alessandria. Arabi dichiara che, al primo colpo di cannone, tutti gl'impegni internazionali dell'Egitto saranno rescissi, il controllo anglo-francese verrà soppresso, i beni degli europei saranno confi-

scati, i canali distrutti, le comunicazioni rotte, e si proclamerà la guerra santa sino in Arabia e nell'India.

Il *Times* crede che la Conferenza non darà alcun mandato formale d'intervenire; se la Francia e l'Italia esitano, l'Inghilterra dovrà agire isolatamente.

Il *Daily News* ha da Alessandria: « Il kedivé domandò di spedire a Dulcigno un vapore per condurre ad Alessandria 2000 albanesi come sua guardia del corpo, ed un altro vapore a Smirne per imbarcarvi truppe: i suoi ministri vi si opposero. »

Ferrara, 24. — Le condizioni di salute del senatore Mayr sono aggravate; la febbre è in aumento.

Roma, 24. — L'on. Ministro degli Affari Esteri ha telegrafato alla Regia Legazione a Washington perchè esprima le condoglianze dell'Italia al governo federale per la morte del signor Marsh.

Londra, 24. — Il generale Adye parte stasera per Parigi onde consultare le autorità militari francesi riguardo al piano di spedizione delle due potenze alleate in Egitto,

Parigi, 24. — Ferdinando di Lesseps telegrafò a Freycinet che Arabi pascià dichiara che egli rispetterà la neutralità del canale di Suez.

Camera dei deputati. — Jaurreguibery presenta la domanda di un credito di 9 milioni e 1|2 per la spedizione francese destinata a proteggere il canale di Suez.

Jaurreguibery esponendo i motivi del credito richiesto, dice che i francesi sbarcheranno dalla parte nord del canale. Le truppe di sbarco ascenderanno soltanto a 8000 uomini circa. Una metà partirà prossimamente, ed il rimanente più tardi.

Porto-Said. 24. — Si ha dal Cairo in data di stamane: « Regna agitazione fra gli europei rimasti qui e che si vedono minacciati, ma non vi è alcun disordine grave.

« Arabi pascià fece arrestare parecchi *Mudirs* che si opponevano alla leva e s'impadronisce del materiale ferroviario.

« Il decreto di destituzione di Arabi non produsse alcun effetto.

« I consoli inglesi invitano tutti i loro nazionali a lasciare l'Egitto finchè l'ordine non vi sia ristabilito, offrendo il passaggio gratuito agli indigenti.

« Il conte Gloria, console italiano, di cui tutti gli europei lodano la condotta coraggiosa, si reca in Italia. »

Alessandria d'Egitto, 24. — Gli inglesi occuparono Ramleh dopo una scaramuccia inconcludente. Nessuna perdita nè fra gl'inglesi nè fra gli egiziani.

Costantinopoli, 24. — La Conferenza si è oggi riunita presso l'Ambasciata d'Italia. Assistevano i delegati ottomani Said pascià e Assym pascià. Il conte Corti cedette la presidenza a Said pascià.

Si assicura che i delegati ottomani dichiararono di accettare in massima l'intervento di truppe turche in Egitto, riservandosi di trattare i particolari nella prossima seduta, fissata a posdomani mercoledì.

L'Aja, 24. — Notizie autorevoli dichiarano senza importanza ed infondate le voci di negoziati fra l'Olanda e la Germania relativamente al Lussemburgo.

Madrid, 24. — Un dispaccio dalla Granja, diretto all'*Agenzia Fabra*, dice che i circoli diplomatici confermano l'Inghilterra non avere ricusato di ammettere la Spagna alla Conferenza, perchè anzi, dopo l'Inghilterra, nessuna nazione ha maggior diritto della Spagna di esigere che si conti con essa per il canale di Suez, disponendo la Spagna stessa dei mezzi necessari per adempire il mandato che l'Europa potrebbe affidarle in Egitto.

Alessandria d'Egitto, 24. — I cacciatori inglesi partiti stamane per occupare Ramleh, s'incontrarono col nemico. Mancano i particolari. Un reggimento di fanteria è partito per appoggiare i cacciatori. Molta truppa si concentra a Damietta.

Arabi pascià ordinò la leva generale di tutti gli uomini atti a portare le armi.

Londra, 24. — *Camera dei lordi.* — Lord Granville espone la situazione in Egitto. Dice che l'invio di truppe salvò parecchie migliaia di europei, e probabilmente lo stesso kedivé.

Un invio precipitato di truppe sarebbe stato considerato dalle altre potenze come una dimostrazione ostile. Esprime la sua soddisfazione per la partecipazione del sultano alla Conferenza, ma non sa punto ancora se questi sia intenzionato di spedire truppe in Egitto. Esprime anche soddisfazione per l'accordo cordiale esistente tra la Francia e l'Inghilterra affine di proteggere il canale di Suez, e spera nella partecipazione dell'Italia.

Salisbury assicura il gabinetto dell'appoggio dell'opposizione, e gli domanda di evitare una politica vacillante.

Camera dei comuni. — Gladstone domanda i crediti militari. Dice: « Non possiamo più tollerare lo stato attuale dell'Egitto, nè possiamo sperare che il sultano vi porti alcun rimedio.

« L'appello fatto al concerto europeo dette un risultato negativo. Le potenze non sono disposte a partecipare ad un'azione militare, nè ad autorizzare il mandato assunto da alcune potenze, ma noi ottenemmo il consenso morale dell'Egitto. »

Gladstone soggiunge: « Abbiamo concluso un accordo diretto ed attivo con la Francia, la quale è pronta con noi a garantire la sicurezza del canale di Suez; non possiamo supporre però che la Francia farà di più. Il governo inglese crede che la difesa del canale sia insufficiente; se non riesce ad ottenere la cooperazione dell'Europa, non indietreggerà perciò innanzi al dovere di agire solo. (*Applausi*) Noi siamo convinti che avremo il consenso delle potenze. »

Porto Said, 25. — Le notizie giunte dall'interno constatano che gli europei, specialmente i religiosi, che si rivolsero ad Arabi pascià, ne ricevettero tutti protezione. Arabi pascià formò dei treni speciali pei salvati.

Londra, 25. — Il conte di Kimberley, segretario di Stato per le colonie, accettò le funzioni di cancelliere del Ducato di Lancastro.

Alessandria d'Egitto, 25. — Da rapporti pervenuti al kedivé risulta che vagabondi provenienti da Alessandria minacciano d'incendiare e saccheggiare il Cairo.

Le forze totali degli egiziani ascendono a 50,000 uomini.

Gl'inglesi ruppero il cavo telegrafico fra l'Egitto e Costantinopoli.

San-Vincenzo, 24. — Proveniente dalla Plata e da Rio Janeiro è giunto il postale *Europa*, della Società Lavarello. Ripartì direttamente per Genova.

Brindisi, 25. — È giunta in questo porto, proveniente da Alessandria, la corvetta inglese *Salamis*.

Costantinopoli, 25. — La seduta di ieri della Conferenza durò tre ore.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 25 maggio 1882.

Presidenza del comm. Giulio Carcano, presidente.

Il D. Elvezio Cantoni, ammesso a termini dell'art. 15 del regolamento, riferisce *sopra la variabilità del Cobite fluviale*, indicando dapprima come in questa piccola specie di pesci si possono ridurre le diverse forme di colorazione a tipi, che si presentano anche in natura, e ne descrive particolareggiatamente quattro varietà. In seguito discute sopra un cobite affine, conchiudendo col ritenerlo altra delle varietà del fluviale. A quelle non peranco denominate applica nomi speciali, onde si possa ottenere una maggiore esattezza di riferimento negli studi che si facessero in progresso di tempo su questa specie animale.

Il m. e. Guglielmo Körner comunica i suoi studi *sull'acido caffeico dalla Cincona Cuprea.*

Il m. e. Emilio Cornaglia, premesso un cenno sulla grande scoperta fatta in Egitto delle tombe dei Faraoni, appartenenti alle tre dinastie XVIII, XIX e XX, espone come vi si siano trovate delle ghirlande di fiori, abbastanza ben conservate, dopo 3500 anni, e presenta due ampolle in cui sono coltivati alcuni di quei fiori che potè avere pel Museo civico.

Il m. e. Serafino Biffi, compiendo le sue letture *Sui protettori dei carcerati in Milano e sulla Malastalla,* ne tesse le vicende durante la dominazione spagnuola, e mostra come allora andò assottigliandosi il patrimonio del pio Luogo, sicchè ai bisogni non bastavano neppure le questue. L'A. traccia come era composto il Capitolo dei protettori, e quali ne erano le incumbenze; descrive l'interno andamento della Malastalla; segnala una grave crisi superata dai protettori nel 1600. Passata la Lombardia sotto la dominazione austriaca, essi trovarono appoggio soprattutto nel reggente marchese Olivazzi; ed essendo completamente rovinato il patrimonio del pio Luogo, il governo nel 1723 assegnava pei detenuti poveri una certa quantità di pane di munizione. Anche in mezzo a quelle angustie economiche i protettori aiutavano i carcerati, e fondavano l'infermeria nelle carceri pretorie. Infine l'A. descrive i tentativi fatti per riformare l'azienda carceraria e il sodalizio dei protettori secondo le esigenze dei tempi nuovi; ma non avendo quelli avuto il coraggio di entrare con animo risoluto nella corrente delle riforme, finirono per languore, e nel 1787 vennero soppressi.

Il s. c. dottor Carlo Fabrizio Parona, legge una Nota preventiva sui risultati ottenuti dallo studio di fossili comunicatigli dal capitano A. Verri, e provenienti dal Lias inferiore e medio dell'Umbria. Richiama specialmente l'attenzione sulla scoperta fatta nel Lias d'una fauna a gasteropodi minutissimi, identica a quella del calcare cristallino delle montagne del Casale e di Bellampo nella provincia di Palermo. Per riguardo poi alle faune del Lias medio le sue osservazioni lo portano a confermare quelle già fatte precedentemente dal dottor Canavari, nel tempo stesso che gli porgono l'occasione di descrivere talune forme interessanti o perchè la prima volta riscontrati nell'Appennino centrale, o perchè affatto nuovo, e di accennare alla presenza del genere Lepæna degli strati a *Terebratula Aspasia.*

Dopo di che la seduta viene sciolta.

Il Segretario: R. Ferrini.

NOTIZIE DIVERSE

Missione scientifica. — Sappiamo, scrive l'*Opinione* del 25, che questa sera parte per Copenaghen l'astronomo dott. Emanuele Ristori, incaricato dal Governo di una missione scientifica. Egli va ad imbarcarsi sulla nave danese *Dympua,* comandante Horvzoard sulla quale è già un altro italiano, il sottotenente di vascello Alberto De Renzis.

La *Dympua,* provvista di viveri per 27 mesi, e per 87 giorni di viaggio in islitta, lascerà Copenaghen fra giorni per intraprendere un viaggio di esplorazione nelle regioni artiche, collo scopo specialmente di riconoscere quella parte che si estende dal capo Celyinskin alla terra di Francesco Giuseppe e spingersi per quanto sarà possibile verso il polo nord.

Il progetto è dei più difficili. Il giungere alle terre di Francesco Giuseppe è già da se sola un'impresa di gravissima difficoltà. Noi accompagniamo gli arditi giovani coi più caldi nostri voti, mentre siamo certi in ogni modo che essi terranno alta fra i loro compagni di viaggio la riputazione dell'Italia come fecero altra volta il Bove ed altri egregi.

Decessi. — La *Gazzetta di Parma* annunzia che il 22 corrente, in età di 64 anni, cessava di vivere, dopo lunga e penosa malattia, monsignor Domenico Villa, vescovo di Parma.

— L'*Avvenire di Sardegna* annunzia la morte di monsignor Bonfiglio Mura, arcivescovo di Oristano e uomo dottissimo nelle discipline ecclesiastiche.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 luglio 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla Gazzetta Ufficiale coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera,* sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 24 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno.......	1[2 coperto	—	29,6	17,5
Domodossola	coperto	—	28,2	18,3
Milano........	3[4 coperto	—	32,6	22,3
Verona.......	1[2 coperto	—	31,4	22,8
Venezia......	1[4 coperto	calmo	30,0	23,4
Torino........	1[4 coperto	—	27,0	24,0
Parma........	sereno	—	32,0	21,5
Modena.......	nebbioso	—	31,9	19,9
Genova.......	1[2 coperto	calmo	26,8	21,3
Pesaro........	sereno	calmo	27,0	19,8
P. Maurizio..	sereno	legg. mosso	25,0	21,7
Firenze.......	coperto	—	32,4	19,0
Urbino........	sereno	—	25,9	19,0
Ancona.......	sereno	calmo	28,7	22,7
Livorno......	1[4 coperto	calmo	29,0	20,0
Perugia......	sereno	—	30,9	19,0
Camerino....	sereno	—	28,0	19,2
Portoferraio.	sereno	calmo	28,9	23,1
Aquila........	sereno	—	28,8	16,8
Roma.........	nebbioso	—	30,6	20,8
Foggia........	caliginoso	—	33,1	21,8
Napoli........	1[4 coperto	calmo	29,4	21,4
Portotorres..	1[4 coperto	calmo	—	—
Potenza......	sereno	—	27,8	13,3
Lecce.........	sereno	—	31,0	22,1
Cosenza......	sereno	—	31,0	19,4
Cagliari......	sereno	legg. mosso	34,0	20,0
Catanzaro...	sereno	—	28,0	21,7
Reggio Cal...	sereno	mosso	28,5	22,8
Palermo......	sereno	calmo	33,6	19,6
Caltanissetta	sereno	—	31,4	20,6
P. Empedocle	sereno	calmo	28,0	20,6
Siracusa......	sereno	calmo	29,6	23,3

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 24 luglio 1882.

Continua la depressione al NW d'Europa; pressione massima 765 mm. a Lisbona. Scozia 746.

In Italia barometro quasi stazionario e variabile da 760 a 759 millimetri.

Nel pomeriggio di ieri diversi temporali sul continente.

Stamane cielo alquanto nuvoloso al N; quasi sereno altrove; maestro moderato in Terra d'Otranto; venti deboli e vari altrove.

Temperatura poco cambiata.

Mare generalmente calmo.

Probabilità: ancora qualche temporale.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,7	759,4	759,1	760,5
Termomet. esterno (centigrado)	21,4	31,4	30,8	25,5
Umidità relativa....	92	47	36	57
Umidità assoluta...	17,39	16,27	17,78	13,68
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	WSW. 0	WSW. 9	WSW. 14	WSW. 0
Stato del cielo.......	10. nebbione	0. sereno	0. sereno	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 31,5 C. = 25,2 R. | Minimo = 20,8 C. = 16,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 25 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI LETTERA	CONTANTI DANARO	FINE CORRENTE LETTERA	FINE CORRENTE DANARO	FINE PROSSIMO LETTERA	FINE PROSSIMO DANARO	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 —	86 95	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 75
Prestito Romano, Blount	„	—	—	90 25	90 20	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1100 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	577 „	576 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	639 50	639 „	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 „	500 „	450 50	450 25	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	971 „
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	524 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	903 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	295 „
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	100 „
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	460 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 72½	101 47½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 62	25 57	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 56	20 54	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 89 15 fine.

Parigi *chèques* 102 65.

Prestito romano Blount 90 30, 27 1/2, 25 cont.

Banca Generale 576 50, 77 fine.

Banco di Roma 638 50 fine.

Cartelle cred. fond. Banco S. Spirito 450 50 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali

26ª SETTIMANA. — Dal 25 giugno al 1° luglio 1882 3786

PROSPETTO DEI PRODOTTI

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	Prodotti per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1882	172,205 84	4,430 49	90,957 65	167,548 61	19,064 19	454,206 78	1,564 00	290 41
1881	181,562 20	4,684 00	91,685 10	148,833 25	3,414 55	430,179 10	1,446 00	297 50
Differenze 1882	— 9,356 36	— 253 51	— 227 45	+ 18,715 36	+ 15,649 64	+ 24,027 68	+ 118 00	— 7 09
Dal 1° Gennaio.								
1882	4,997,484 07	151,026 31	1,316,226 84	4,848,748 19	186,544 88	11,500,030 29	1,522 14	7,555 17
1881	4 975,500 46	152,137 63	1,428,249 09	5,187,305 79	85,518 62	11,828,711 59	1,446 00	8,180 30
Differenze 1882	+ 21,983 61	— 1,111 32	— 112,022 25	— 338,557 60	+ 101,026 26	— 328,681 30	+ 76 14	— 625 13

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	Prodotti per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1882	90,153 16	2,036 57	15,411 45	55,647 56	8,953 16	172,201 90	1,338 00	128 70
1881	89,996 00	1,220 15	13,387 95	49,563 10	7,483 15	161,650 35	1,307 00	123 68
Differenze 1882	+ 157 16	+ 816 42	+ 2,023 50	+ 6,084 46	+ 1,470 01	+ 10,551 55	+ 31 00	+ 5 02
Dal 1° Gennaio.								
1882	2,592,582 43	74,619 23	444,995 51	2,445,193 63	147,558 90	5,704,949 70	1,338 00	4,263 79
1881	2,631,907 38	71,579 17	429,830 67	2,311,515 32	146,984 90	5,591,817 44	1,283 98	4,355 07
Differenze 1882	— 39,324 95	+ 3,040 06	+ 15,164 84	+ 133,678 31	+ 574 00	+ 113,132 26	+ 54 02	— 91 28

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della Serie 3ª, segnato di n. 193519, per la somma di lire 480, intitolato Barducci Guglielmo.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 22 luglio 1882. 3984

Consiglio Notarile di Savona.

Avviso per nomina a conservatore di Archivio.

È aperto il concorso alla carica di conservatore tesoriere di questo Archivio, collo stipendio di lire annue ottocento, e l'obbligo di una cauzione di lire cinquanta di rendita.

Le domande dovranno presentarsi a questo Consiglio entro un mese dal giorno della pubblicazione del presente ed essere in carta da bollo da lira una a norma dell'art. 91 del regolamento notarile 23 novembre 1879. Saranno decaduti dal concorso quelli che si presentassero dopo i trenta giorni di cui sopra.

Coloro che avessero fatta precedente domanda dovranno rinnovarla a sensi del presente.

Savona, 18 luglio 1882.

3954 Il pres. G. MUZIO.

SOCIETÀ VETRARIA VENETO-TRENTINA IN MILANO

(2ª *pubblicazione*)

In seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori azionisti della Società Vetraria Veneto-Trentina sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di giovedì 24 agosto prossimo venturo, alle ore 8 pomeridiane, nel locale in via Montebello, n. 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio dal 1° luglio 1881 al 30 giugno 1882;
2. Relazione dei revisori;
3. Approvazione del bilancio;
4. Fissazione del dividendo e relative modalità di pagamento;
5. Nomina di tre consiglieri in surroga di quelli cessanti per anzianità;
6. Nomina dei revisori per l'anno sociale 1882-1883;
7. Estrazione di numero trentatre obbligazioni sociali destinate ad essere rimborsate.

Milano, 14 luglio 1882.

Per il Consiglio d'amministrazione: PIO COZZI.

Avvertenza. — Le azioni per l'intervento all'assemblea dovranno essere depositate nella Cassa della Banca Generale non più tardi del giorno 19 agosto prossimo venturo. 4003

AVVISO.

Si rende noto che Torquato Bruscoli del fu Sebastiano, di anni 36, da Santa Maria delle Fabrecce, presso Pesaro, dimorante in Roma, ha presentato alla sezione di accusa presso la Corte di appello di Roma domanda per la sua riabilitazione, in seguito a condanne emanate, una dal cessato governo pontificio, ed un'altra dall'attuale Tribunale correzionale di questa città.

4007 TORQUATO BRUSCOLI.

ESTRATTO.

(1ª *pubblicazione*)

Col decreto 24 marzo 1882, nn. 72-39 il R. Tribunale di Pavia, deliberando in camera di Consiglio, ha ordinato

Che siano assunte ulteriori informazioni sulla persona di Luigi Calvi del furono Giuseppe e Gatti Giacinta, parrucchiere, nato in Pavia il 12 agosto 1822, con abitazione nella già detta via Bellisami, al num. 855 di vecchia anagrafe, e ciò mediante appositi monitori da pubblicarsi e notificarsi a mente dell'art. 23 Codice civile, e da farsi tenere anche al signor prefetto di Cagliari e dal console italiano a Buenos-Ayres, come località nelle quali si dice che Luigi Calvi siasi portato dopo il suo allontanamento da Pavia.

3926 AVV. VANO GIOVANNI proc. offic.

Avviso di costituzione di società

IN NOME COLLETTIVO.

Nel giorno sedici luglio corrente, fra i signori Giovanni, Carlo e Marietta Savio, fratelli e sorella, da una parte in solido e come se formassero una sola persona, dall'altra il signor Giovanni Smeriglio, tutte le parti residenti in Roma, si è costituita con atto privato, debitamente registrato e presentato alla cancelleria del Tribunale di commercio di Roma, una società in nome collettivo per l'acquisto ed esercizio d'una tipografia in Roma, denominata *Tipografia dell'Accomandita Operaia*, sotto la ragione sociale di *Ditta Savio e Compagnia.*

L'amministrazione della Ditta e la firma sociale sono affidate esclusivamente al socio Giovanni Smeriglio.

Roma, addì 24 luglio 1882.

Il socio amministratore firmerà:
Ditta Savio e Compagnia
Il gerente
4022 SMERIGLIO G.

AVVISO

Con atto autentico a rogito del notaro Annibale Foglietti, di Amelia, in data 6 luglio corrente anno, il signor Adamo Colonna, fu Luigi, nativo di Amelia, a senso dell'articolo 19 del Codice civile, ha dichiarato che per tutti gli atti legali che potessero al medesimo essere intimati e notificati, tanto in seguito delle cause già iniziate e pendenti avanti i vari Tribunali di Roma quanto per ogni altro atto legale che potesse al medesimo essere notificato in dipendenza dei vari affari commerciali fatti in Roma e dei contratti da esso stipulati, egli elegge il suo domicilio in Roma, presso lo studio legale del sottoscritto suo procuratore, ora in via della Frezza, n. 50, ove vuole che gli atti medesimi gli siano intimati sotto pena di nullità.

Roma, 24 luglio 1882.

4023 AVV. MARCELLO FABIANI.

AVVISO.

Si deduce a notizia di chiunque possa avere interessi colla Succursale in Roma della fallita Società *L'Unione Generale di Parigi* che la Corte eccellentissima nella udienza del 15 giugno 1882, pronunciando sulla domanda proposta dall'avvocato Ottavio Heartey, sindaco del fallimento della Società suddetta, ha autorizzato nel Regno la esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di commercio della Senna di Parigi che ha dichiarato il fallimento della Società *L'Unione Generale di Parigi* e sue Succursali, comprensivamente a quella di Roma, condannando gli opponenti alle spese.

Si deduce inoltre a pubblica notizia che il signor avv. Ottavio Heartey, sindaco del fallimento della ridetta Società, ha nominato in suo procuratore e mandatario in Italia il signor cav. Rodolfo De Good, domiciliato in Roma, piazza Sciarra, num. 333, come emerge da procura rilasciata a Parigi il 14 febbraio 1882, e depositata per gli atti del notaro romano Costantino Bobbio il 12 aprile detto anno.

Roma, 24 luglio 1882.

4024 AVV. MARCELLO FABIANI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 10 del mese di Luglio 1882.

3998

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 78,000,000

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 174,547,955 40
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 214,476,508 71	221,758,205 65	231,423,538 59
	id. maggiore di 3 mesi	„ „		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 24,915 94		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 7,256,781 „		
	Cambiali in moneta metallica	„ 9,665,332 94	9,665,332 94	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 32,062,705 52
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 154,085,444 11	186,118,438 25
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ 30,214,955 72	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 1,818,038 42	
Crediti *				„ 176,198,931 43
Sofferenze				„ 4,778,329 51
Depositi				„ 329,879,248 03
Partite varie				„ 106,551,159 52
			Totale	L. 1,241,560,306 25
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 779,276 98
			Totale generale	L. 1,242,339,583 23

* Crediti		
Conti correnti attivi	L. 9,177,804 52	176,198,931 43
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	„ 26,000,000 „	
Tesoro dello Stato c/ quota s/ mutuo di 50 milioni in oro	„ 29,791,460 „	
Crediti ipotecari	„ 1,414,396 37	
Tesoro dello Stato c/ scudi d'argento somministrati c/ valute divisionarie	27,250,470 „	
Tesoro dello Stato c/ mutuo oro giusta conv. 1° giugno 1875	„ 334,975 22	
Azionisti a saldo azioni	„ 50,000,000 „	
Tesoro dello Stato c/ prestito di 644 milioni in moneta metallica (Convenzione 8 luglio 1881)	„ 32,229,825 32	

PASSIVO.

Capitale	L. 200,000,000 „
Massa di rispetto	„ 31,085,000 „
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	„ 473,920,573 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 34,670,416 02
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 55,972,072 21
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 329,879,248 03
Partite varie	„ 115,319,949 62
Totale	L. 1,240,847,258 88
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 1,492,324 35
Totale generale	L. 1,242,339,583 23

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro	L. 35,789,038 50
Argento	„ 51,313,103 12
Bronzo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	„ 163,985 54
Biglietti consorziali	„ 76,883,400 „
Riserva	L. 164,149,527 16
Eccedenza del 10 0[0 delle valute divisionarie somministrate al Tesoro c/ scudi d'argento (Convenzione 9 dicembre 1879)	„ 2,727,272 73
Biglietti di altri Istituti d'emissione	„ 7,614,174 62
Bronzo eccedente la proporzione dell'1 per mille	„ 56,980 89
Cassa	L. 174,547,955 40

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	1,966,931	L. 98,316,550 „
da L. 100	1,385,801	„ 138,580,100 „
da L. 500	292,439	„ 146,219,500 „
da L. 1000	90,180	„ 90,180,000 „
Somma		L. 473,326,150 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 „
da L. 25	N. 19,417	„ 485,425 „
da L. 40	„ 1,703	„ 68,120 „
da L. 250 della cessata Banca di Genova	„ 59	„ 14,750 „
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	„ 24	„ 24,000 „
Totale		L. 473,920,573 „

Il rapporto fra il capitale L. 150,000,000 „ . . . . e la circolaz. L. 473,920,573 „ è di uno a 3 159

Il rapporto fra la riserva L. 164,149,527 16 { la circolazione L. 473,920,573 „ e gli altri debiti a vista . „ 34,670,416 02 } L. 508,590,989 02 è di uno a 3 099

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	5 0[0
Sulle cambiali pagabili in metallo	5 0[0
Per le anticipazioni su titoli e valori	6 0[0
Per le anticipazioni su sete	6 0[0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„
Sui conti correnti passivi	2 1/2 0[0

Prezzo corrente delle azioni	L. 2258 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 13 33

Roma, 22 luglio 1882.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.
(2ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione forzata, promosso dal Regio Demanio dello Stato in persona del signor ricevitore del registro di Civita Castellana, ivi domiciliato, ed elettivamente in Viterbo presso lo studio legale del procuratore Giuseppe avv. Contucci, che lo rappresenta qual delegato erariale,

Contro

Tomassoni Agostino fu Domenico, domiciliato a Civita Castellana,

Visti i due atti di precetto undici febbraio 1881 dell'usciere di Civita Castellana Bassi Francesco, coi quali, ad istanza del predetto Demanio, fu ingiunto al sunnominato Tomassoni di pagargli nel termine di giorni trenta dalla notifica di tale atto la somma di lire 1595 (lire millecinquecentonovantacinque), credito emergente da due verbali di aggiudicazione 15 marzo 1875 e 10 dicembre 1876, resi esecutivi dal prefetto della provincia di Roma il 4 settembre 1880, e notificati ai debitori l'11 febbraio 1881, sotto comminatoria che in caso contrario si sarebbe proceduto alla forzata espropriazione degli immobili nel detto atto descritti;

Visto che detti precetti vennero nel 2 luglio 1881 trascritti in quest'ufficio delle ipoteche, il primo al numero ottocentocinquantasette, ed il secondo al numero ottocentocinquantotto del volume sessantasei del registro trascrizioni;

Vista la sentenza di questo Tribunale 3 settembre 1881, pubblicata nell'udienza del 10 successivo, registrata il 15 settembre stesso al numero duemilatrecentotrentanove, foglio centosettantasette, volume diciassette giudiziali colla tassa a debito di lire sei, colla quale fu autorizzata la vendita ai pubblici incanti degli stabili esecutati e qui sotto descritti;

Visto che detta sentenza venne nei 22 ottobre 1881 notificata all'espropriato Tomassoni dall'usciere della Pretura di Civita Castellana Baldelli Alfredo, e nel 19 stesso mese annotata in margine alla trascrizione dei succitati atti di precetto;

Visto il presidenziale decreto in data tredici febbraio corrente, col quale veniva fissata l'udienza di questo Tribunale al tredici aprile milleottocentottantadue per procedersi alla vendita degli stabili esecutati;

Visto il verbale d'infruttuoso incanto in data tredici aprile detto anno, col quale per mancanza di offerenti fu ordinata la rinnovazione dell'incanto, e per questo nuovo esperimento col ribasso di due decimi sui prezzi venne stabilita l'udienza del giorno diciannove giugno prossimo passato;

Visto che neppure all'udienza del diciannove giugno milleottocentottantadue si presentarono offerenti per adire all'asta, dimodochè il Tribunale ordinò ribassarsi di un altro decimo il prezzo degli stabili, e stabilì l'udienza del trentuno agosto venturo, per procedersi a tale esperimento,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia:

Che alle ore dieci antimeridiane del giorno di lunedì trentuno agosto milleottocentottantadue avrà luogo nella sala delle udienze di questo Tribunale la vendita degli stabili sottodescritti, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione degli stabili.

1. Forno per cuocere il pane, in Civita Castellana, via Panico, civico numero centosessantatre, proveniente dal Monastero di Santa Chiara, confinante coi beni Mariani e Cappella della Concezione, mappa sezione Città, numero trecentotredici subalterno uno, reddito imponibile lire 75 (settantacinque).

2. Fabbricato urbano in detta città, contrada Panico o Corsica, numeri duecentoquarantacinque, confinante con la

strada Corsica, Vinciolini, in mappa numero trecentosessantasei subalterno uno, proveniente dal Monastero di Santa Chiara, componente il lotto duemilaquattrocentododici, tabella duemilaquattrocentonovantaquattro.

Condizioni della vendita.

1. La vendita sarà effettuata in due lotti, il primo costituito dal forno, il secondo da fabbricato, quello sul prezzo di lire 1231 29 (lire milleduecentotrentuna e centesimi ventinove), questo sul prezzo di lire 600 99 (lire seicento e centesimi novantanove), a termini degli articoli venti e ventidue della legge sul credito fondiario, e quindici della legge 15 agosto 1867 di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

2. La delibera sarà fatta al migliore offerente.

3. I fondi si vendono a corpo e non a misura, coi diritti e pesi inerenti.

4. Le offerte non saranno minori di lire 5.

5. Il compratore entrerà in possesso degli immobili a sue spese dal giorno in cui la vendita si sarà resa definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite, con obbligo di pagare tutti i pesi e le contribuzioni.

6. Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione della sentenza medesima.

7. Il compratore dovrà mantenere le locazioni in corso, a mente degli articoli 1597 (millecinquecentonovantasette), 1598 (millecinquecentonovantotto) Codice civile, e 687 (seicentottantasette) Codice procedura civile.

8. L'acquirente che non adempirà agli accennati obblighi della vendita potrà soggiacere alla rivendita a suo rischio e spese.

9. Dovrà aver depositato nella cancelleria di questo Tribunale l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione e trascrizione nella approssimativa stabilita somma di lire 400 (quattrocento) pel lotto primo, di lire 200 (duecento) pel lotto secondo.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa in danaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutata a norma dell'articolo 330 (trecentotrenta) Codice di procedura civile, il decimo del prezzo d'incanto.

Si avvisano i creditori iscritti che colla citata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria entro giorni 30 dalla notifica del presente bando le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi agli effetti del successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione veniva delegato il giudice signor avv. Agrusti.

Viterbo, 1° luglio 1882.

Il vicecanc. firmato A. Balderi.

Registrato a Viterbo, 4 luglio 1882, al vol. 19, n. 1733, f. 153, Atti giudiziali, annotate a debito per bollo lire 3 60, per registro lire 1 20, art. 2194 campione.

Per il ricevitore: Berretta gerente.

La presente copia conforme al suo originale si rilascia a richiesta del procuratore Contucci.

Viterbo, 9 luglio 1882.

3988 Il vicecanc. ALESSANDRO BALDERI.

AVVISO. 3793

(2a *pubblicazione*)

Il signor Gaetano notar de Giorgio, dispensato, dietro sua domanda, dalla professione di notaro in Scurcola, con R. decreto del 13 febbraio 1877, registrato alla Corte dei conti li 8 marzo 1877, ha avanzato domanda presso il presidente del Tribunale di Avezzano, per lo svincolo della cauzione.

Chiunque abbia a fare delle opposizioni, per detto svincolo, rivolgasi alla cancelleria del Tribunale di Avezzano, giusta il disposto dell'art. 38 della legge notarile 9 aprile 1879.

Situazione della BANCA NAZIONALE TOSCANA

al 30 del mese di Giugno 1882.

Capitale sociale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n° 2237) L. 21,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			
Cassa e riserva				L. 18,602,672 46
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 20,323,646 55	23,314,339 97	23,314,339 97
	id. maggiore di 3 mesi	» 2,990,693 42		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 699,835 »
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 12,655,378 50		14,636,036 »
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 1,980,657 50		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti				» 31,865,173 73
Sofferenze				» 62,741 80
Depositi				» 13,297,585 80
Partite varie				» 6,423,831 30
			TOTALE	L. 108,402,216 06
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 750,456 20
			TOTALE GENERALE	L. 109,152,672 26

PASSIVO.

Voce	Dettaglio		
Capitale			L. 30,000,000 »
Massa di rispetto	Ordinaria	1,897,361 13	» 3,583,970 12
	Straordinaria	1,686,608 99	
Circolazione biglietti di Banca			» 43,244,200 »
Conti correnti ed altri debiti a vista			» 214,506 34
Conti correnti ed altri debiti a scadenza			» 5,354,583 68
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro			» 13,297,585 80
Partite varie			» 12,059,620 15
		TOTALE	L. 107,754,466 09
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			» 1,398,206 17
		TOTALE GENERALE	L. 109,152,672 26

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro ed argento	L. 3,777,887 50
Bronzo	» 157,891 46
Biglietti consorziali	» 11,380,666 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 3,286,227 50
TOTALE	L. 18,602,672 46

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 »
Sulle cambiali pagabili in metallo	» » »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 6 »
Per le anticipazioni su sete	» 5 »
Sui conti correnti passivi	» » »

Biglietti in circolazione.

Da restare in circolazione: Valore	Numero	Somma	Da levarsi di corso: Valore	Numero	Somma
50	95,362	4,768,100 »	0 50	145,800	72,900 »
100	90,772	9,077,200 »	1	28,100	28,100 »
200	42,582	8 516,400 »	2	7,500	15,000 »
500	28,709	14,354,500 »	5	1,000	5,000 »
1000	6,298	6,298,000 »	10	1,100	11,000 »
			20	4,900	98,000 »
	Totale	L. 43,014,200 »		Totale	L. 230,000 »

Il rapporto fra il capitale L. 21,000,000 » e la circolazione . . . L. 43,244,200 » è di uno a 2 06

Il rapporto fra la riserva » 15,173,712 05 { la circolazione L. 43,244,200 » e gli altri debiti a vista » 214,506 34 } . . . è di uno a 2 86

Prezzo corrente delle azioni . . . L. 895 »

Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . » 3 »

V° Il Direttore Generale
A. DUCHOQUÈ.

Il Capo Contabile
A. CARRARESI.

3989

P. G. N. 44730.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

A senso e per gli effetti degli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ed in esecuzione di istruzioni ricevute dalla R. Prefettura con nota 18 luglio corrente, n. 24599, si fa noto al pubblico che presso la segreteria generale di questo Municipio resteranno depositati, per lo spazio di quindici giorni dalla data della presente notificazione, e dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane nei giorni feriali, e dalle 10 antimeridiane all'una pomeridiana nei giorni festivi, gli atti relativi ai progetti proposti dall'Amministrazione delle Ferrovie Romane per la costruzione d'una nuova stazione ferroviaria in Trastevere, con innesto alla linea di Civitavecchia.

Chiunque potrà nell'indicato spazio di tempo prender conoscenza degli atti suddetti e proporre in merito le sue osservazioni.

Roma, dal Campidoglio, il 24 luglio 1882.

Per il ff. di Sindaco: B. PLACIDI.

Il Segretario generale: A. VALLE.

4038

(2ª *pubblicazione*)

COMUNE DI PAULARO

Avviso per miglioramento del ventesimo.

Aggiudicata oggidì, provvisoriamente, al sig. Fabiani Antonio di Giovanni l'asta per la vendita di n. 5822 piante resinose, per l'importo di lire 40,700, di cui l'avviso municipale 8 luglio corrente, n. 407,

Si rende noto al pubblico che il termine utile pel miglioramento del ventesimo scade alle ore 12 meridiane del giorno 30 (trenta) luglio 1882.

Le offerte in aumento non potranno quindi essere inferiori a lire 2035, e saranno respinte se prodotte oltre il termine suindicato e non debitamente cautate dal deposito di lire 4070.

Paularo, li 19 luglio 1882.

Il Sindaco: GIOVANNI SBRIZZAI.

3979

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

N. 226.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 104,864, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 19 giugno ultimo scorso, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione dei fabbricati, travate metalliche per ponti e fornitura delle traversine d'armamento, escluse le fondazioni dei fabbricati suddetti, nel tronco Signoressa-Biadene, della ferrovia Belluno-Feltre-Treviso, in provincia di Treviso,

si procederà alle ore 10 antim. di martedì 8 agosto p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Treviso, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quegli che risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 99,620 80, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 29 agosto 1881, ed articolo addizionale in data 25 maggio 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Treviso.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi otto, decorribili dal giorno in cui se ne intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6000, ed in lire 12,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 22 luglio 1882.

4000 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

DIREZIONE DEL LOTTO DI ROMA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 agosto 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 97, nel comune di Monte S. Giovanni Campano, con l'aggio medio annuale di lire 374 72.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti ed ai commessi di Banco, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto, salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 9 agosto 1874, numero 2043.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 270, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per 100 sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 19 luglio 1882.

3956 *Il Direttore*: MARINUZZI.

N. 227.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 19 corrente mese essendo riuscito deserto si addiverrà alle ore 10 antim. di lunedì 14 agosto p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale di ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Cosenza, avanti il prefetto, simultaneamente, alla seconda asta col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti al completamento del tronco di strada provinciale, compreso fra Sant'Agata d'Esaro e la Sella di Massapollo, della lunghezza di metri 5053 70, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 272,680.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 23 dicembre 1881, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Cosenza.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di anni due consecutivi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 15,000, e al decimo della somma di deliberamento quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di 15 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 25 luglio 1882.

4001 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

DIREZIONE DEL LOTTO DI BARI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 17 agosto 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 219 nel comune di Catanzaro, con l'aggio medio annuale di lire 4794 44.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa, ai pensionati dello Stato ed agli impiegati usciti dal servizio con diritto alla indennità stabilita dalla legge, purchè rinunzino al rispettivo assegno.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 5190, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che inoltre il titolare del suddetto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 15 luglio 1882.

3924 *Il Direttore*: ARCERI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Avviso d'Asta.

Nel giorno 21 del prossimo venturo mese di agosto, alle ore 11 antimeridiane, si terrà negli uffici della Deputazione provinciale di Pavia l'asta ad estinzione di candela per l'appalto della Ricevitoria e Cassa provinciale allo scopo di riscuotere le imposte dirette erariali e le sovrimposte provinciali, non che tutte le entrate in genere della provincia.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore e cassiere sono quelli determinati dalle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette, della tassa sulla macinazione dei cereali, e dai regolamenti in vigore per l'esecuzione delle medesime, non che dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739, e da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, approvati dal Ministero, e che in calce al presente avviso si riportano. L'appalto si fa per cinque anni, cioè dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1887.

L'aggio su cui verrà aperta l'asta è di centesimi 15 (quindici) per ogni lire cento sulle somme da esigersi a titolo d'imposta o sovrimposta, tassa sulla macinazione dei cereali, e di centesimi 3 (tre) per ogni lire cento sulle entrate provinciali che si daranno da esigere.

L'appalto verrà deliberato al migliore offerente in diminuzione degli aggi suindicati. Non si ammetteranno offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà depositare nella R. Tesoreria provinciale, o nella Cassa della provincia, la somma di lire 155,000, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente in lire 7,764,000, in danaro, od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di lire 89 70, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 28 p. p. giugno, n. 151.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto, in beni stabili od in rendita pubblica dello Stato, è di lire 1,467,300, comprese lire 100,000 per la riscossione delle entrate speciali e pei depositi della provincia. Questa cauzione dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nei trenta giorni successivi a quello in cui gli fu notificata l'aggiudicazione, nei modi e termini dell'articolo 17 della legge 20 aprile 1871, e 23 e 24 del regolamento 14 maggio 1882, n. 738.

Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura della stessa persona.

Quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, e vuole essere regolarmente accettata dal dichiarato entro 24 ore, o il ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge suindicata.

L'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministero delle Finanze.

I depositi dei concorrenti verranno restituiti appena finita l'asta, tranne quello dell'aggiudicatario che rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione.

Le spese tutte del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo e quelle per le copie di detti atti, non che le spese necessarie per la stampa, pubblicazione ed inserzione nei pubblici fogli degli avvisi tanto della prima quanto della seconda asta, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Le leggi, i regolamenti ed i decreti e capitoli normali sopracitati sono visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio.

Pavia, il 1° luglio 1882.

Il Prefetto Presidente: BOSIA.

Capitoli speciali *per l'appalto della Ricevitoria e Cassa provinciale durante il quinquennio* 1883-1887.

1. Il ricevitore provinciale dovrà adempiere all'ufficio di cassiere della provincia, per tutto quanto è previsto nel penultimo comma dell'art. 4 del regolamento annesso al R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª), gratuitamente e senza alcun corrispettivo od aggio, ritenendosi abbastanza compensato per questo servizio dall'aggio che gli si corrisponde per la percezione delle imposte e delle sovrimposte che gli si danno da esigere, e da quello speciale per le entrate provinciali.

2. Dovrà tenere il suo ufficio e la Cassa nel locale di residenza della Deputazione provinciale.

3. Si potrà però concedere dalla Deputazione provinciale al ricevitore che tenga l'ufficio e la Cassa in altro locale opportuno, a suo carico, in una situazione vicina e comoda agli altri uffici della Amministrazione provinciale, dovendo a quest'effetto l'assuntore indicare nella scrittura di contratto il luogo da lui destinato, ed in tal caso saranno pure a suo carico tutti i mobili di qualunque sorta, comprese le casse-forti occorrenti per l'esercizio della Ricevitoria.

4. Dovrà ricevere gli attrezzi e mobili di ragione provinciale che trovansi attualmente presso la Ricevitoria e Cassa provinciale, e da farsi risultare da apposito atto di consegna, custodirli durante il periodo del suo appalto per darne buon conto come di ragione.

5. Nel caso che sia fatta la concessione di cui all'art. 3, se il Governo del Re o la provincia si determinassero di stabilire la Ricevitoria in un locale pubblico od a fornire i mobili, il ricevitore sarà in obbligo di trasferire l'ufficio nel locale che gli sarà indicato, e di pagare un equo e congruo canone di affitto da determinarsi dall'ufficio tecnico provinciale.

6. Il ricevitore provinciale nella sua qualità di cassiere provinciale dovrà estinguere i mandati e fare i pagamenti che gli sono ordinati sino alla concorrenza dei fondi materiali di Cassa, quantunque le relative partite non figurino nei bilanci della provincia.

7. Il ricevitore provinciale nella sua qualità di cassiere della provincia avrà l'obbligo di ricevere e custodire in natura e separatamente uno dall'altro i depositi che gli verranno affidati in oggetti di azienda provinciale, compresi quelli interinali per adire alle aste, tenendoli in evidenza speciale, e rispondendone come tutti gli altri depositari. Pei depositi interinali per adire alle aste dovrà restituirli ai depositanti in giornata sopra restituzione della bolletta di deposito munita dell'apposita dichiarazione del delegato all'asta.

8. Sarà obbligato di continuamente abitare in questa città, e di tenere aperto il suo ufficio dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno, escluse le feste di pieno precetto, e per tutta l'intera giornata, cioè dal levare al tramontare del sole negli ultimi cinque giorni non festivi che precedono immediatamente la scadenza delle rate delle imposte e sovrimposte. Così pure sarà obbligato a rilasciare, all'atto di ogni versamento che gli sarà fatto per qualsiasi titolo, regolare ricevuta di Cassa.

9. Oltre l'aggio convenuto ad un tanto per ogni lire cento d'imposte e di sovrimposte, per le quali risponde tanto a scosso quanto a non scosso, il ricevitore non potrà pretendere corrispettivo od indennità di sorta per tutte quelle somme che, ad eccezione delle entrate provinciali di cui all'ultimo comma del presente articolo 9, gli si dassero da esigere o da pagare dalla provincia, tanto in via ordinaria, quanto in via straordinaria, sia per tutta la provincia medesima, sia in una parte di essa, sia nei capoluoghi delle provincie finitime. Per queste ultime somme e per quanto è previsto dal penultimo comma dell'art. 4 del regolamento annesso al R. decreto 14 maggio 1882, n. 738, il ricevitore e cassiere non ha altro obbligo che di prenderle in consegna e custodirle, o di farne il pagamento, accidenti questi del servizio di Cassa onde, a termini dell'art. 23 della legge 20 aprile 1871, n. 192, non ha diritto a corrispettivo. Per le rendite provinciali, cioè per l'esazione dei capitali e degli interessi sui certificati e cartelle del Debito Pubblico di ragione della provincia o suoi circondari, per quella delle obbligazioni dei canali Cavour di ragione della provincia, per quella delle obbligazioni della Società di ferrovie di ragione della provincia, e per i fitti o pigioni di locali, terreni, od altro pure di ragione della provincia, per le quali non avrà l'obbligo del riscosso per scosso, nè il diritto degli atti esecutivi sia colla procedura ordinaria, sia colla parata secondo le leggi antiche, avrà diritto all'aggio che risulterà dalla delibera all'asta, e che si determina sin d'ora non superiore a centesimi 3 (tre) per ogni lire cento di esazione.

10. Verificandosi il caso di esazione o pagamenti di nuovo ordinati per altri titoli non contemplati nell'attuale sistema d'amministrazione, e pei quali occorresse l'impianto di separati registri di Cassa e di libri e di bollette, che non venissero somministrati dai rispettivi uffici, la spesa di detti registri, da stamparsi secondo i moduli che verranno prescritti, dovrà pure essere a carico del ricevitore e senza pretesa di alcun compenso.

11. La cauzione dovrà constare del *quantum* sarà stabilito dall'autorità competente per imposte e sovrimposte, e di lire 100,000 (centomila) a garanzia dei depositi che potranno giacere in Cassa.

12. Per comprovare il valore dei beni offerti in cauzione, quando questa sia in stabili, oltre a quanto è prescritto dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192, si dovranno altresì produrre dal ricevitore o dal fideiussore gli istromenti di recente acquisto e di divisione, oppure la scrittura d'affitto dei beni medesimi, ed ove fossero condotti ad economia, una copia autentica della loro rendita desunta dai famigliari registri.

I predetti recapiti si dovranno compendiare sommariamente in un quadro indicante il perticato o superficie, e l'estimo dei beni, il valore d'acquisto o di divisione, oppure il loro annuo ricavo depurato da ogni spesa di coltivazione, di ristauri, manutenzione, imposte prediali, canoni livellari ed altre annue prestazioni di qualunque sorta, e delle quali fossero gravati i beni, od andassero in diminuzione del reddito netto dei medesimi. Avuti così i criteri per determinare il valore reale dei beni, giusta il prescritto del succitato articolo 17 della legge 20 aprile 1871, questo verrà prima ridotto a due terzi od alla metà, secondo trattisi di terreni o di fabbricati, indi dal medesimo ridotto verranno detratte tutte le passività, e la residua cifra sarà valutata per la cauzione.

13. Qualora la Deputazione provinciale trovasse necessario di far riconoscere in luogo, col mezzo di un perito o di altra persona di sua confidenza, il reddito o corrispondente valore dei beni offerti in cauzione, tutte le spese relative saranno a carico del ricevitore, il quale sarà tenuto di farne il preventivo verosimile deposito presso la medesima.

14. Il ricevitore sarà obbligato all'osservanza ed all'adempimento di tutti i regolamenti di contabilità che piacesse al Governo del Re di stabilire per le Ricevitorie provinciali, uniformandosi a tutte le prescrizioni sui registri e scritture, ed a tutte le innovazioni o riforme che di volta in volta fossero messe in corso, senza ch'egli possa pretendere alcun compenso per qualsivoglia causa, oltre all'aggio convenuto, ancorchè queste innovazioni esigessero maggiori operazioni di quelle che sono in corso presentemente.

15. Sarà pure obbligato a presentare trimestralmente, mensilmente, settimanalmente, ed in ogni occorrenza, i rendiconti di Cassa, a seconda delle istruzioni che gli verranno date dall'autorità governativa o dalla Deputazione provinciale, coll'opera delle quali potranno anche farsi eseguire le ricogni-

zioni e liquidazioni degli stessi conti nella parte che rispettivamente le riguarda. Ed ove pure intendesse richiamare, non potrà il ricevitore in pendenza della risoluzione del reclamo pretendere la sospensione dell'esecutorietà della predetta liquidazione.

16. La sigurtà che venisse presentata dal ricevitore, qualora non abitasse in questa città, dovrà eleggere nei debiti legali modi il domicilio presso persona di questa città stessa, cognita e benevisa alla stazione appaltante, onde si possano ad essa dirigere gli ordini, avvisi, eccitatorie, ecc., che all'evenienza del caso si rendessero necessari; ritenuto che qualunque dei detti ordini, avvisi, eccitatorie, ecc., che verranno dalla stazione suddetta fatte intimare alla persona come sopra, si intenderanno e si avranno come realmente e legittimamente fossero spedite ed intimate alla stessa sigurtà.

17. Accettata che sia l'offerta pel presente appalto, il ricevitore non potrà per qualunque causa o titolo, anche impensato, pretendere alcun compenso sull'aggio al quale verrà allogato l'appalto, coll'espressa rinuncia da parte del medesimo a qualunque rilievo di lesione enorme ed enormissima, ritenendo il tutto contemplato nel volontario prezzo dell'offerta, al quale si è l'appaltatore sottoposto qualunque fosse per esserne il risultato, salvo però sempre la approvazione della superiore autorità.

18. Se per qualsiasi causa, dipendente però dal ricevitore, si dovesse dalla stazione appaltante procedere alla esecuzione *ex-officio* di tutto o di parte dell'esercizio della Ricevitoria, od altrimenti, dovrà stare a tutto carico del ricevitore e sua sigurtà ogni e qualunque peso e spesa che per ciò potesse venir cagionata, senza che abbiasi mai a gravitare nella benchè menoma parte sulla stazione appaltante, e ben inteso che l'appaltatore resta obbligato anche per quelle spese che occorressero per l'esercizio della Ricevitoria nel tempo che si provvede al rimpiazzo della medesima.

Pavia, li 12 giugno 1882.

3991

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELLA CALABRIA ULTRA SECONDA

Dovendosi provvedere al posto di direttore medico del Manicomio provinciale di Girifalco, è aperto il concorso per titoli.

I concorrenti dovranno far pervenire a tutto agosto prossimo alla segreteria dell'Amministrazione provinciale la loro domanda in carta da bollo da centesimi 60, corredata dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Attestato di moralità del sindaco del comune ove dimorano, debitamente legalizzato;
3. Estratto del casellario giudiziale;
4. Laurea in medicina e chirurgia, e tutti i titoli e documenti dei quali possono essere forniti, specialmente quelli che attestino l'assistenza prestata in qualche Manicomio.

Lo stipendio annuo è di lire 3000, oltre l'alloggio, il vitto ed il lume gratuiti.

La nomina sarà fatta dal Consiglio provinciale, e la immissione nell'ufficio seguirà dopo resa esecutiva la relativa deliberazione dal visto del prefetto.

I concorrenti nella domanda indicheranno il luogo del loro domicilio.

Catanzaro, addì 18 luglio 1882.

3980 *Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale*: MOVIZZO.

INTENDENZA DI FINANZA IN PADOVA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite:

1. Nella comune di San Martino di Lupari, affigliata per le leve al magazzino di Cittadella, ed avente una rendita lorda di lire 524 50.
2. Nella comune di Vigodarzere, località Casonetto, affigliata al magazzino di Padova, con una rendita lorda di lire 583 31.
3. Nella comune di Ponte San Nicolò, affigliata al magazzino di Padova, con una rendita lorda di lire 473 32.
4. Nella comune di Cittadella (città), affigliata a quel magazzino, con una rendita lorda di lire 460.
5. Nella comune di Urbana, frazione di San Salvaro, affigliata al magazzino di Montagnana, con rendita lorda di lire 158 39.
6. Nella comune di Ponso, frazione di Bresega, affigliata al magazzino di Este, con una rendita lorda di lire 180 43.
7. Nella comune di San Giorgio in Bosco, frazione di Sant'Anna Morosina, affigliata allo spaccio di Piazzola, colla rendita lorda di lire 22 25.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Padova, addì 20 luglio 1882.

4028 L'INTENDENTE.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI DI TORRE ANNUNZIATA

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 30 giugno 1882, per la provvista in un sol lotto di:

INDICAZIONE degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
Sbarre in acciaio per canne di fucili, mod. 1870, fucinate .	Num.	32000	80,000 »	8000 »

Tempo utile per la consegna — La consegna si farà nel termine di giorni 120, in quattro rate eguali, di cui la prima di giorni 60, e le altre tre di 20 in 20 giorni successivi,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 2 per cento.

Epperciò si rende a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade al mezzodì del giorno 5 agosto 1882 (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla del documento comprovante di aver fatto il deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta debb'essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 ant. alle 2 pom., ovvero presso tutte le Direzioni territoriali e di stabilimenti dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Dato a Torre Annunziata, addì 21 luglio 1882.

4010 *Il Segretario*: G. DE GENNARO.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 2 nel comune di Subiaco, via Garibaldi, nel circondario di Roma, nella provincia di Roma.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 1057 03, cioè: nel 1879 lire 1000, nel 1880 lire 1092 37, nel 1881 lire 1078 74.

A tale effetto nel giorno 10 del mese di agosto anno 1882, alle ore 2 pom., sarà tenuta nell'ufficio d'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino delle privative in Subiaco.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 105 70, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dallo articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, li 19 luglio 1882.

3959 *Per l'Intendente*: ROSALBA.

RIASSUNTO della Situazione del dì 10 del mese di Luglio 1882 del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 12,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Importi parziali	Totali
Casse e riserva			L. 19,017,451 84
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 26,906,857 11	
	id. — maggiore di 3 mesi	» 535,982 95	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 30,254 14	
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 1,682,305 05	» 29,155,399 25
	Cambiali in moneta metallica	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»
Anticipazioni			» 7,496,127 47
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 5,158,870 32	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 380,994 65	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 158,127 61	5,874,774 49
	Effetti ricevuti all'incasso	» 176,781 91	
Crediti			» 11,282,553 88
Sofferenze			» 3,642,019 15
Depositi			» 15,453,507 55
Partite varie			» 4,328,825 80
		Totale	L. 96,250,659 43
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			» 536,203 25
		Totale generale	L. 96,786,862 68

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 11,200,000 »
Massa di rispetto	» 2,300,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 34,059,061 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 28,537,790 55
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 15,453,507 55
Partite varie	» 4,185,239 24
Totale	L. 95,735,598 34
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,051,264 34
Totale generale	L. 96,786,862 68

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 8,977,994 »
Argento	» 4,055,609 »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 2,372 34
Biglietti consorziali	» 5,856,576 »
Riserva	L. 18,892,551 84
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 124,900 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
Cassa	L. 19,017,451 84

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	154,178	L. 7,708,900 »
da L. 100	78,333	» 7,833,300 »
da L. 200	28,655	» 5,731,000 »
da L. 500	12,904	» 6,452,000 »
da L. 1000	6,154	» 6,154,000 »
	Somma	L. 33,879,200 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 1	94,540	L. 94,540 »
da L. 2	14,713	» 29,426 »
da L. 5	3,685	» 18,425 »
da L. 10	1,589	» 15,890 »
da L. 20	1,079	» 21,580 »
	Totale	L. 34,059,061 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 » e la circolazione . . . L. 34,059,061 » **è di uno a** 2 838

Il rapporto fra la riserva » 18,892,551 84 { la circolazione L. 34,059,061 » e gli altri debiti a vista » 28,537,790 55 } » 62,596,851 55 **è di uno a** 2 313

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4	4 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo		
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5	»
Per le anticipazioni su sete	»	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 20 luglio 1882.

Visto — IL DIRETTORE GENERALE
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G Bazan.

4008

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La Corte di cassazione di Firenze, sezione civile, ha proferito la seguente sentenza:

Nella causa dei signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia o Temaggia e Luigi Cusani, ricorrenti, domiciliati elettivamente in Firenze presso l'avv. Francesco Morghen, rappresentati dagli avvocati Gaetano Feri, Piero Puccioni, Antonio Mosca e Francesco Morghen,

Contro

Luigi Balossi, Angelo Benzoni, Gaetano Andreoli, Tito Inghilesi, Giulio Hamsohn, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, Aronne Lattis, Isacco Sacerdoti, Ulrico Geisser, in proprio e come rappresentante la Banca U. Geisser, Carlo Pavoli, Giulio Koenigswarter, Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Maurizio Raimond Durant, Valentino Mac Surney, Enrico De Cintré, Giuseppe Francesco Cassin, Enrico e Alberto Nicolas, Antonio De Rudematten, Eugenio Umbert, Francesco Malfatti, Eduardo De Pary, Enrico Teixeira De Mattos, Giovanni Cameroni, Niccolò Papadopoli, Giuseppe Lattes, Francesco Bisognini, e tutti gli ignoti portatori delle azioni trentennali privilegiate senesi ordinarie o comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, intimati, rappresentati, quanto al signor Giulio Koenigswarter, possidente, domiciliato a Parigi, e Ulrico Geisser, banchiere, domiciliato a Torino, dagli avvocati Ferdinando Andreucci, Leopoldo Galeotti, Federigo Spantigati e Oreste Ciampi, quanto al signor Carlo Pavoli, agente di cambio, domiciliato in Firenze dal surriferito avv. Oreste Ciampi, e quanto ai signori Giulio Hamsohn, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, negoziante, domiciliato a Vienna, conte cav. Niccolò Papadopoli, domiciliato a Venezia, commendatore Aronne Lattis e Isacco Sacerdoti, domiciliati in Venezia, rappresentati dall'avvocato Adriano Rocca, e presso di esso domiciliati elettivamente in piazza Adimari, n. 7, in Firenze,

Ed i signori Giulio Koenigswarter, possidente, domiciliato a Parigi, Ulrico Geisser, banchiere, domiciliato a Torino, rappresentante la Banca U. Geisser e Comp., ambedue possessori di azioni trentennarie privilegiate della Società anonima delle Strade Ferrate Romane, ricorrenti, rappresentati dai signori avvocati Ferdinando Andreucci, Leopoldo Galeotti, Federigo Spantigati e cav. Oreste Ciampi,

Contro

I signori Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Annibale Temaggia e Luigi Vimercati, di Milano, domiciliati elettivamente in Firenze presso l'avvocato Francesco Morghen, Luigi Balossi, Angelo Benzoni e Gaetano Andreoli, benestanti, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Firenze presso l'avv. Giovanni Boccini, Tito Inghilesi, domiciliato in Firenze presso l'avv. Raffaello Faldi, Giulio Hamsohn, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, negoziante, domiciliato a Vienna, ed elettivamente presso l'avv. Adriano Rocca in Firenze, comm. Aronne Lattis e Isacco Sacerdoti, domiciliati in Venezia, ed elettivamente in Firenze presso l'avvocato Carlo Caprile, Carlo Pavoli, agente di cambio, domiciliato in Firenze, Enrico Teixeira De Mattos e Giovanni Cameroni, di Trieste, domiciliati elettivamente in Firenze presso l'avvocato Ugo Sorani, Francesco Bisognini, domiciliato elettivamente in Firenze presso l'avv. Cesare Marchionni, conte Niccolò Papadopoli, possidente, domiciliato in Venezia, ed elettivamente in Firenze presso l'avv. Claudio Comotto, in via Pinti, n. 5, e Giuseppe Lattes, residente a Livorno, tutti portatori di azioni della Società delle Strade Ferrate Romane, intimati, rappresentati, quanto al sig. Carlo Bigatti, dagli avvocati Antonio Mosca, Gaetano Feri,

Piero Puccioni e Francesco Morghen, quanto ai signori Hamsohn, Papadopoli, Lattes e Sacerdoti, dall'avvocato Adriano Rocca,

Contro

Il signor Francesco Ricci-Oddi, possidente, domiciliato a Piacenza, ed elettivamente in Firenze presso l'avvocato Giulio Feri, intimato, rappresentato dallo stesso avv. Giulio Feri, e

Contro

Tutti e singoli gli ignoti azionisti portatori delle tre distinte categorie di azioni, cioè, trentennali, privilegiate, e della già Centrale Toscana e Romane, formanti parte del capitale della Società suddetta.

Veduto il ricorso interposto nel 1° e 2 novembre 1881 dai signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia o Temaggia, e Luigi Cusani, presentato nel 1° dicembre 1881, col quale chiedono la cassazione della sentenza 13-23 luglio 1881 della Corte di appello di Firenze;

Visto il decreto presidenziale, col quale, nel 31 ottobre 1881, veniva autorizzata la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Veduto il controricorso presentato il 9 gennaio 1882, col quale il sig. Giulio Koenigswarter e Ulrico Geisser chiedono il rigetto del ricorso suddetto;

Veduto il controricorso presentato il giorno 9 gennaio 1882 dal sig. Carlo Pavoli, col quale esso pure chiede il rigetto del ricorso;

Veduto il controricorso del sig. Giulio Hamsohn, presentato come sopra il 4 gennaio 1882, col quale fa istanza altresì pel rigetto del surriferito ricorso;

Veduto l'atto presentato il 21 giugno 1882 dal signor Giulio Koenigswarter, col quale dichiara infondata la eccezione d'inammissibilità del ricorso, dedotta dai signori Giulio Hamsohn e LL. CC;

Veduto l'atto presentato il 1° giugno 1882, col quale il signor Ulrico Geisser dichiara rinunziare puramente e semplicemente al ricorso da esso proposto come sopra;

Veduto il ricorso interposto nel 3 novembre 1881 dai signori Giulio Koeningswarter e Ulrico Geisser, presentato in cancelleria nel 22 di detto mese, col quale chiedono la cassazione della sentenza denunziata;

Veduto l'altro controricorso presentato il 4 gennaio detto, col quale il signor Giulio Hamshon ed altri LL. CC. chiedono anch'essi il rigetto del ricorso stesso;

Veduto pure il controricorso presentato il 23 maggio 1882, col quale il signor Francesco Ricci-Oddi chiede pure il rigetto del ricorso surriferito;

Sentita la relazione della causa fatta dal signor consigliere comm. Emanuele Martucci;

Sentiti gli avvocati Francesco Morghen, Gaetano Feri, Antonio Mosca, Augusto Barazzuoli, Piero Puccioni, nell'interesse dei ricorrenti, e rispettivamente intimati Bigatti e LL. CC.;

Sentiti gli avvocati Ferdinando Andreucci, Leopoldo Galeotti, nell'interesse del ricorrente Koenigswarter e LL. CC.;

Sentito l'avv. Adriano Rocca, nell'interesse degl'intimati Hamsohn, Lattes, Papadopoli e Sacerdoti;

Sentito l'avv. Giulio Feri, nell'interesse dell'intimato signor Francesco Ricci Oddi;

Sentito il sostituto procuratore generale signor comm. Filippo Sacchini nelle sue conclusioni, nel senso che siano rigettate le tre questioni pregiudiciali, e rigettati pure ambedue i ricorsi;

Ritenuto che nel 1856 costituivasi in Roma la Società delle Strade Ferrate Romane, avente lo scopo di eseguire ed esercitare le ferrovie da Civitavecchia a Roma, e da Roma ad Ancona e Bologna. Il capitale della Società, stabilito in 85 milioni di franchi, era rappresentato da 170 mila azioni da 500 franchi ciascuna, rimborsabili col sistema di ammortizzazione, da avere principio nel gennaio 1880, e fruttifero al 6 per cento, pel pagamento dei quali interessi fu sanzionato, che in ogni anno potesse prelevarsi il 5 per cento sul capitale da riunirsi ai prodotti netti dell'esercizio, durante la costruzione delle diverse sezioni di strada.

Avvenuto il fallimento di Giulio Mirès, uno dei fondatori della Società, questa toccava grandissime perdite; tantochè, malgrado avesse recuperato 85,000 azioni non emesse, ed ottenuto una indennità di 8 milioni dai liquidatori del fallimento, restava allo scoperto di nove milioni. A colmare questo vuoto si proposero vari espedienti, finchè l'assemblea generale, tenuta a Parigi nel 28 febbraio 1862, adottava la seguente risoluzione: " Il est créé " 22,000 actions privilégiées au porteur " au capital de 500 francs par action, " avec amortissement en trente ans. " Les intérêts et l'amortissement du capital de 500 francs sont prélévés par " préférence et privilége sur les actions ordinaires, sur les produits nets " de l'exploration, ou sur les fonds " provenants des garanties des États " italiens, après avoir assuré toutefois " le service des obligations. Les actions privilégiées *ne viendront pas en* " *partage avec les actions* ordinaires, " et n'auront droit à aucun dividende " en sus de l'intérêt à 6 pour 100 et " de l'amortissement du capital de 500 " francs. "

In seguito a lunghe e difficili trattative, nel 22 giugno 1864 la Società anzidetta e quella delle Strade Ferrate Centrale Toscana, Maremmana e Livornese concordarono di fondersi in una sola, sotto la denominazione di Società delle Strade Ferrate Romane; e coll'art. 9 del trattato approvato dal Governo e dal Parlamento venne stabilito che il capitale sociale dovesse essere composto come appresso:

1° Di numero 80 mila azioni attuali delle Strade Ferrate Livornesi, che rimaner devono tali quali sono attualmente del valore di lire 420 ciascuna, con l'interesse annuo gratuito di lire 21, l'ammortizzazione di cui godono.....;

2° Di numero 22,000 azioni privilegiate, fruttifere ciascuna di lire trenta l'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse dalle Strade Ferrate Romane. In verun caso, e neppure quando le azioni comuni, di cui appresso, godono un maggior dividendo, queste azioni privilegiate potranno avere una rendita maggiore di lire 30 dell'interesse loro attribuito;

3° Di numero 223,000 azioni comuni del capitale ciascuna di lire 500, ripartite come appresso.... *sedicimila ottocento* da cambiarsi con 10,000 azioni già saldate di lire 840 ciascuna, di cui componesi il capitale della Società della Strada Ferrata Centrale Toscana. Queste 16,800 azioni nuove comuni, con cui verranno cambiate le 10,000 azioni già saldate come sopra della Centrale Toscana, *godranno però in preferenza e per speciale privilegio di un'annua rendita di lire* 25 *ciascuna, di modo che sia garantito un minimo del* 5 *per cento d'interesse ai portatori delle medesime*; e con che per altro le somme che per effetto di tal privilegio fossero soprappagate, oltre la rendita annua comune, siano in seguito ritenute e compensate quando i dividendi delle azioni comuni giungano a superare la somma di lire 25 ciascuna. Menzione di questo privilegio speciale sarà fatta sopra i titoli nel modo che verrà in seguito all'atto pratico concordato e stipulato nell'articolo 10 del trattato stesso, modificato con la convenzione suppletoria del 23 novembre 1864, fu pattuito ancora che *durante la costruzione delle ferrovie* gli interessi delle 223,000 azioni comuni sarebbero state pagate a un limite non maggiore del 5 per cento. La nuova Società non ebbe prosperi eventi; decorsi appena due anni cadde in tali strettezze economiche, che la Commissione mista incaricata dell'amministrazione sotto la vigilanza governativa, nel 18 settembre 1866 deliberava *di non pagare alla prossima scadenza del 1° ottobre gl'interessi delle azioni privilegiate e comuni.*

Venne in soccorso il Governo, e con una prima convenzione dell'11 ottobre dello stesso anno anticipava alla Società 30 milioni sulle sovvenzioni chilometriche, con patto di erogarli insieme a tutti i suoi redditi ed introiti di ogni specie nella dimissione delle passività, determinando l'ordine in cui dovevano soddisfarsi. A questa tenne dietro altra convenzione del 1868, con la quale la Società retrocedeva al Governo le linee da Firenze a Massa e da Massa alla frontiera francese, ricevendo larghi correspettivi ed obbligandosi in pari tempo di destinare il prodotto netto dell'esercizio delle altre linee, e le sovvenzioni governative, prima al pagamento degli interessi ed ammortamento dei titoli garantiti dal Governo, e quindi delle obbligazioni comuni. Gli effetti delle convenzioni non corrisposero alle speranze: molti creditori restarono insoddisfatti, non pagati gli interessi delle azioni privilegiate e comuni, non fatto l'ammortamento, non fatti i lavori. A scongiurare più tristi conseguenze il Governo propose il riscatto delle ferrovie, che, dopo lunghi esami e discussioni, venne accolto dalla Società, e quindi stipulavasene la definitiva convenzione nel 17 novembre 1873. Con tale convenzione la Società delle Strade Ferrate Romane cedeva e trasferiva al Governo italiano la proprietà ed il possesso della rete ferroviaria e relativi accessorii ad essa appartenenti; e in correspettivo il Governo obbligavasi dare per ogni azione comune della Società lire 7 50 di rendita consolidata, per ciascuna delle azioni privilegiate, ossia di quelle date in cambio alla già Centrale Toscana, e di quelle così dette trentennarie emesse dalla già Società generale delle Ferrovie Romane, lire 10 parimente di rendita consolidata, e per ciascuna delle azioni garantite già livornesi lire 23 10 della stessa rendita pubblica.

Dopo molti patti che non occorre riferire, venne stabilito: Che le azioni privilegiate e le trentennarie e le comuni sarebbero consegnate con tutti i tagliandi scaduti non soddisfatti e non estinti per prescrizione, e la rendita consolidata da darsi in sostituzione porterebbe il godimento del 1° gennaio 1874. Che la Società potrebbe regolare il riparto della rendita come meglio stimasse, e in ragione degl'impegni assunti per le diverse specie di azioni, e infine che la convenzione non sarebbe valida nè definitiva se non dopo sanzionata per legge. A schiarimento poi della riferita convenzione venne concordato coll'atto addizionale del 21 novembre 1877, che ora per quando la convenzione e l'atto addizionale fossero approvati per legge, la Società dichiarava il suo *scioglimento ed il suo stato di liquidazione*, onde la Società medesima, consegnato l'esercizio della rete ferroviaria al Governo, avrebbe *continuato ad esistere come Società in liquidazione, e a questo unico effetto*, finchè la liquidazione non fosse compiuta con la distribuzione della rendita alle azioni.

Con ulteriore atto addizionale del 26 aprile 1879 ci convenne per ultimo, che tutti gli effetti della convenzione 17 novembre 1873, insieme all'atto addizionale 21 novembre 1873, resterebbero sospesi fino al 31 dicembre 1881 e quindi la Società delle Ferrovie Romane sino al giorno suddetto continuerebbe la sua esistenza e l'esercizio della rete riscattata, con i suoi statuti, con tutte le norme e regolamenti in vigore, e con tutta la sua responsabilità proveniente da essi. Per legge 29 gennaio 1880, addivenuta definitiva la convenzione 17 novembre 1873 insieme agli atti addizionali, i possessori delle diverse specie tentarono porsi d'accordo sul modo di ripartire il prezzo del riscatto; ma tornata inutile ogni prova, Luigi Balossi, Angiolo Benzoni e Gaetano Andreoli, possessori delle azioni *trentennarie e delle privilegiate Senesi*, nel 21 giugno 1880 chiamarono innanzi al Tribunale di Firenze in figura di commercio Oreste Ciampi, Aronne e Giuseppe Lattes, non che tutti e singoli gl'ignoti portatori delle azioni relative alla Società delle Strade Ferrate Romane, domandando che fosse dichiarato, in quanto alle azioni trentennarie, avere diritto di conseguire con prelazione sulle azioni comuni tanta parte di rendita consolidata, quanta corrisponda al capitale di lire 500, più all'importare dei tagliandi in ragione di lire 30 annue per ciascuna azione, scaduti e non soddisfatti sino al 31 dicembre 1873, ed in quanto alle azioni *Senesi* avere del pari diritto di ottenere con preferenza altre lire 10 di rendita consolidata ai termini del riscatto eseguito dal Governo, altrettanta parte di rendita quanta corrisponda all'importare dei tagliandi, in ragione di lire 25 annue per ciascuna azione, scaduti e non pagati fino all'epoca suddetta 31 dicembre 1873.

Comparvero in giudizio alcuni possessori delle azioni delle tre diverse categorie, i portatori delle trentennarie e delle senesi, a complemento dalle domande spiegate dagli attori richiesero gl'interessi fino all'effettivo rimborso del capitale.

I portatori delle azioni comuni si opposero alle istanze proposte, deducendo che in una liquidazione con perdita di capitale tutti gli azionisti dovevano avere eguale trattamento, in quanto che i privilegi delle trentennali e senesi furono accordati sopra gli *utili*, ed allora soltanto sarebbersi potuti esercitare quando fosse disponibile un sopravanzo, ad ogni modo poi gl'interessi dopo il 1866 fossero prescritti, sia per il disposto dell'art. 2144 del Codice civile, sia per l'art. 11 dello statuto sociale. Il Tribunale con sentenza 31 dicembre 1880 accolse la domanda dei possessori delle trentennali, limitandone però il diritto degli interessi al 31 dicembre 1873, ed in quanto alle azioni senesi stabiliva doversi ad esse definitivamente attribuire sul prezzo del riscatto lire 10 di rendita pubblica per ciascuna azione ai termini della convenzione 17 novembre 1873. Da questo giudicato interposero appello i portatori delle azioni comuni, e quelli delle trentennarie senesi, onde fosse riformata nel senso delle respettive domande ed eccezioni proposte nel primo giudizio.

La Corte di Firenze con sentenza 23 luglio 1881 confermava quella del Tribunale, in quanto al diritto delle trentennali, di ottenere con preferenza il pagamento degli interessi in lire 30 per ciascuna azione dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873, in riforma della sentenza stessa dichiarava doversi rigettare le ulteriori istanze dei possessori delle trentennali dirette ad ottenere il pagamento dell'intero *capitale e degli interessi* dal 1° gennaio 1874 in appresso, ed inoltre diceva competere ai possessori delle azioni senesi il diritto di essere soddisfatti con privilegio degl'interessi annui in ragione di lire 25 per ciascuna azione a tutto il 31 dicembre 1873.

Contro questa sentenza ricorsero dapprima Giulio Koenigswarter ed Ulrico Geisser possessori di azioni trentennali, domandandone l'annullamento, e quindi Carlo Bigatti e LL. CC. possessori di azioni comuni richiesero che la sentenza stessa fosse annullata nelle parti da essi investite.

Sulle eccezioni pregiudiciali.

Attesochè i possessori delle azioni comuni dedussero preliminarmente la inammissibilità del ricorso interposto dal Koenigswarter e dal Geisser, in quanto i due ricorrenti eseguirono un *solo deposito*, sebbene abbiano in causa un interesse distinto, quale si è quello di due azionisti nella liquidazione del capitale sociale. Ma questa eccezione cade di fronte all'art. 500 del Codice di procedura civile, richiamato dal seguente art. 521, ove si dispone che mediante un solo deposito possono più

persone aventi lo stesso interesse proporre le domande di revocazione, purchè con un solo atto. La intelligenza delle parole, *aventi lo stesso interesse*, non è quella attribuitale dai possessori delle azioni comuni, ossia lo stesso *interesse materiale*, bensì l'altra affatto diversa, che vi è lo stesso interesse ogni qualvolta i ricorrenti hanno *comune* lo intento della lite e *comune il fondamento* dell'azione; i quali estremi non mancano nel ricorso Koenigswarter e Geisser diretto a che sia annullata per le medesime ragioni la sentenza che negò ai possessori delle azioni trentennarie il diritto al rimborso del capitale e agli interessi scaduti dopo il 31 dicembre 1873.

E neppure regge l'eccezione dedotta da Hamsohn ed altri possessori delle azioni senesi, contro ambedue i ricorsi dicendoli inammissibili sotto il duplice aspetto che vennero nullamente notificati alle *parti note* presso il domicilio eletto nel giudizio d'appello, ed agli ignoti per pubblici proclami: la prima delle opposte nullità resta esclusa dalla costante giurisprudenza di questa Corte suprema, per la quale si ritiene validamente notificato il ricorso al domicilio che le parti elessero nei precedenti stadi di giurisdizione, sul riflesso che il giudizio di cassazione è il complemento di quello ordinario, e siccome questa ragione ricorre anche nel caso che, oltre alle parti note, siasi il ricorso notificato agli ignoti, non è luogo a cangiare una massima tante volte proclamata.

Il sostenere poi interdetta la notificazione agli ignoti per *pubblici proclami* è contrario alla lettera dell'articolo 146 del Codice di procedura civile, ove si dispone che il magistrato nell'autorizzare la citazione per proclami pubblici designa alcuni fra i convenuti cui debba notificarsi nei modi ordinari *se sia possibile;* le quali espressioni evidentemente includono l'ipotesi che i nomi delle persone da citarsi possano essere sconosciuti; d'altronde, stabilito che sono valide le notificazioni alle parti note, non può parlarsi di nullità, ma sibbene di integrazione di giudizio, giusta l'articolo 469 del Codice di procedura civile; non senza avvertire di soprappiù che l'eccezione sarebbe *de jure tertii;* non competente ad Hamsohn e LL. CC., che l'hanno proposta.

Sul ricorso di Bigatti e consorti di lite.

Attesochè nell'interpretare la risoluzione presa dall'Assemblea generale del 28 febbraio 1862 a favore delle azioni trentennali che vennero allora create, la sentenza non disconobbe il principio che il privilegio è un diritto di prelazione che accorda la legge, e molto meno violava l'articolo 1717 del Codice di procedura civile, che autorizza i soci a determinare le parti di ciascuno nei guadagni e nelle perdite.

La sentenza non confuse il privilegio legale colla preferenza o priorità contrattuale concessa dagli antichi soci a vantaggio dei nuovi, avendo ben determinato che col patto in discorso " le azioni di prima emissione esclusero la obbligazione di corrispondere alle nuove azioni l'interesse annuo del 6 per 100 di rimborsare loro il capitale nel termine di 30 anni col sistema dell'ammortamento, e a garanzia tanto degli interessi, che del capitale consentirono a loro favore un diritto di *preferenza* e di privilegio pel caso di concorso con esse azioni ordinarie. „ Se i giudicanti, dividendo in due parti la risoluzione del 28 febbraio 1862 ravvisarono nella prima costituito il diritto di preferenza, e nella seconda accennati soltanto *dimostrativamente* alcuni cespiti sopra i quali esercitarla, cotesto apprezzamento sfugge a qualsiasi censura.

E mal si appongono i ricorrenti nel sostenere, che separata la prima dalla seconda parte della convenzione, rendasi inefficace ed illegittimo il privilegio, come quello che non può sussistere, quando non siano indicate le cose sopra cui farlo valere. A prescindere, se possa in genere concedersi una prelazione senza oggetti determinati per sperimentarla, vuolsi porre mente alla specie in esame in cui stabilivasi la preferenza fra due categorie di soci aventi in comune tutto il capitale sociale, ed allora è facile riconoscere che il patto di priorità consentito a favore degli altri pel caso di concorso fra loro, naturalmente si riferisce all'intera sostanza sociale, quando non risulti limitata a parte di esse, e quindi non si riscontra quella mancanza di designazione da rendere inefficace il patto di preferenza.

Si manifesta pure incensurabile la sentenza laddove ritiene che nel periodo fra il 1866 e il 1873 si avessero *prodotti netti*, sebbene in pari tempo affermasse che l'assemblea generale avevali erogati nella prosecuzione dei lavori e nel pagamento delle passività. Niun dubbio che le deliberazioni prese dall'assemblea generale siano obbligatorie per tutti i soci, siccome dispone l'art. 149 del Codice di commercio, ma quando una Società si compone di categorie diverse di azionisti, alcuni dei quali abbiano diritti speciali concessi loro dagli altri soci, allora le determinazioni della assemblea generale non colpiscono, non pregiudicano quegli interessi che restano salvi fino a che i soci a cui favore vennero stabiliti, vi abbiano rinunziato con distinta deliberazione; altrimenti si incorrerebbe nello sconcio che la maggioranza dell'assemblea generale potesse a suo arbitrio ritogliere un diritto prima concesso. Donde ne consegue non potersi fare appunto alla sentenza che riconobbe, anche per questa ragione, il diritto ai portatori delle azioni trentennarie e senesi di essere soddisfatti degli interessi a tutto il 31 dicembre 1873 sul prezzo del riscatto, invece dei prodotti netti erogati in altri usi.

Attesochè non abbia maggior valore il rimprovero che fosse violato l'articolo 141 del Codice di commercio, il quale autorizza soddisfare gli interessi delle azioni *durante il tempo per costituire l'oggetto sociale*, detraendoli dal capitale. La sentenza, nel dichiarare i portatori delle azioni privilegiate in diritto di ottenere il pagamento degli interessi sul capitale sociale a *Società sciolta*, non s'ispirava all'accennato articolo, bensì ad argomenti tratti dalla volontà delle parti, e soltanto per dimostrare come tale fatto nulla presentasse di straordinario e di anormale, accennava alla disposizione contenuta nel suddetto articolo, onde appare manifesto che non essendosene tenuto proposito se non in modo indiretto e secondario, debba escludersi la proposta censura.

Attesochè manchi di giuridico fondamento l'accusa relativa alla violazione delle cose giudicate, nascenti dalla sentenza proferita dalla Corte d'appello di Firenze nel 28 giugno 1867 in causa Levi, quale possessore di azioni senesi, e dall'altra resa dalla Corte medesima nel 20 ottobre 1871 in causa Modigliani e consorti di lite, come possessori di trentennarie. Basterebbe osservare che ambedue le sentenze furono emanate *allo stato degli atti*, per escludere che possano fornire la eccezione di cosa giudicata; molto più che nell'una e nell'altra vennero respinte le domande Levi e Modigliani pel pagamento degli interessi, a motivo della inesistenza di utili o prodotti netti sociali, che al contrario si riconobbero esistenti dal giudicato in esame. Inoltre non ricorre l'identità di persona, disputandosi al presente fra soci e soci di diverse categorie, mentre i giudizi anzidetti si svolsero fra soci e Società, che certamente non rappresentava gli azionisti senesi e trentennarii che erano appunto suoi contraddittori.

Attesochè invano si attacca la sentenza che escluse la prescrizione degli interessi anteriori al quinquennio, sia in base all'art. 11 dello statuto sociale, sia di fronte all'art. 2144 del Codice civile. — Il giudizio emesso sull'art. 11 è insindacabile, come che appoggiato esclusivamente all'interpretazione dell'articolo stesso, posto in armonia con altri articoli dello statuto riguardanti la formazione dei bilanci annuali, la approvazione dei medesimi e la ripartizione delle rendite, onde se ne inferiva che, tenuto conto di tutte le accennate disposizioni, il giorno della scadenza di cui fa parola l'art. 11 non si intende venuto sino a quando l'assemblea generale, nell'approvare i bilanci, non assegna i fondi per gli interessi da corrispondersi agli azionisti. In quanto poi all'art. 2144 del Codice civile fu rettamente deciso che le deliberazioni prese dall'assemblea generale nell'11 ottobre 1866 e 30 settembre 1868, importando in pari tempo riconoscimento del debito per parte della Società e dilazione del termine a pagare per parte degli azionisti, valevano a sospendere il corso della prescrizione.

Attesochè non risponda al vero che i giudicanti mancassero all'obbligo della motivazione col non spendere una parola circa le deliberazioni sociali che servivano di base alla convenzione del riscatto. Al contrario, la sentenza, per ben determinare l'oggetto della convenzione, non omise di tener conto delle deliberazioni prese dall'assemblea generale nell'11 marzo e 30 aprile 1873, nel 30 giugno dello stesso anno e nel 18 settembre successivo, in cui venne definitivamente risoluto di affidare ad una Commissione il mandato di accettare il riscatto alle condizioni proposte dal Governo, dandole pieni poteri onde condurlo ad effetto.

Attesochè, infine, non occorrano molte parole per respingere l'ultimo mezzo del ricorso, col quale si lamenta la violazione della legge 14 maggio 1865, ove si dispone che durante il periodo delle costruzioni ferroviarie la rendita promessa alle Senesi in lire 25 per azione fosse ridotta a lire 20. A parte l'avvertire che nella memoria a difesa del ricorso lealmente si confessa che tale deliberazione non ebbe seguito, e non fu *mai osservata*, basta aver presente che nel giudizio di merito non venne elevata disputa sulla misura degli interessi, e quindi trattandosi di questione nuova, non può formare oggetto dell'attuale discussione.

Sul ricorso Koenigswarter e Geisser.

Attesochè quanto infondate le censure poste in campo dai nominati Bigatti ed altri possessori di azioni comuni, altrettanto si ravvisano giuste quelle mosse dal ricorso Koenigswarter e Geisser, portatori di azioni trentennali. Di vero, la sentenza ritenne non doversi a questi corrispondere gli interessi posteriormente al 31 dicembre 1873, per la fondamentale ragione che la Società, in quanto riguarda i suoi azionisti, " *deve* aversi per *finita ed estinta* fino dal giorno in cui rimase perfezionata la vendita o cessione della sua rete ferroviaria, ossia fino dal 1° gennaio 1874. „ Questa proposizione contiene un manifesto errore di diritto, quale si è quello di aver considerato lo scioglimento della Società come il termine della vita sociale, d'aver confuso l'uno coll'altro, ed avere attribuito allo scioglimento gli effetti propri ed esclusivi dell'estinzione. Sciolta la Società, non se ne estingue la vita; subentra invece lo stato di liquidazione che ne modifica le funzioni, le quali si riassumono nel realizzare i crediti, soddisfare i debiti, e procedere quindi a dividere i residui fra i soci, e quando questo còmpito sia esaurito, allora soltanto si perviene allo stadio definitivo di estinzione della vita sociale che la sentenza vide nel semplice scioglimento. Nè questo fu il solo errore che informava la sentenza rispetto agl'interessi posteriori al 31 dicembre 1873. Altro se ne aggiunse non meno grave, che, mancato lo *scopo* pel quale i possessori delle azioni comuni intesero garantire la preferenza ai portatori delle trentennali, dovesse cessare il pagamento degl'interessi, quasichè si trattasse di un privilegio legale concesso in ragione della causa, e non altrimenti di una *priorità convenzionale incondizionata* che non viene meno se non per volontà di tutte le parti contraenti, giusta il principio, che i contratti non possono revocarsi se non per mutuo consenso delle parti.

Attesochè, sebbene sia insindacabile il giudizio interpretativo delle convenzioni, pure non isfugge a censura ove prenda le mosse o sia dominato da erronei criteri di diritto. Questo si verifica appunto nella interpretazione del patto col quale fu concessa ai portatori delle trentennali la preferenza per l'ammortamento o rimborso del capitale, che venne escluso dalla sentenza a motivo che il patto anzidetto ebbe soltanto in mira di regolare i rapporti dei soci tra loro " per tutto il corso dell'impresa e *durante la vita della Società* „ Evidentemente questo giudizio poggia sull'erroneo concetto già sopra accennato, che lo scioglimento della Società segni il termine della vita sociale: altrimenti non si sarebbe respinta la domanda per rimborso del capitale, *pendente lo stato di liquidazione*, ossia mentre la Società era tuttavia in vita. Ciò basterebbe per annullare il giudicato anche sotto questo rispetto; se non che altre mende dello stesso genere spingono alla medesima conclusione, leggendosi nella sentenza che il patto in esame non può spiegare alcuna efficacia pel caso di scioglimento della Società, con *perdita di capitale*, in vista che " offende quel principio di *eguaglianza* che è regola fondamentale del contratto di Società. „ La regola di eguaglianza vera quando non esistono patti intorno alla partecipazione degli utili e delle perdite, non ha influenza di sorta, allorchè i contraenti ne hanno determinato le parti, essendo essi arbitri assoluti dei loro interessi, purchè non urtino contro il disposto dell'art. 1719 del Codice civile, il quale dichiara nulle le convenzioni che attribuiscono ad uno dei soci tutti i guadagni o le rendono esenti da qualunque contributo sulle perdite; onde errarono i giudici che, muovendo da quel criterio inapplicabile alla specie, interpretarono il patto del rimborso nel senso che non comprendesse lo scioglimento della Società con perdita di porzione di capitale; e non contenti di un patto che essi stessi riconoscevano " *generale ed implicito risultante dall'indistinto e assoluto tenore delle garanzie* che privilegiano le azioni trentennali, „ esigevano che il caso fosse stato dalle parti esplicitamente contemplato, ed avesse formato oggetto di un *patto espresso*. Col quale ragionamento violavano eziandio le regole, che il patto generale, indistinto, assoluto, comprende tutti i casi, ninno escluso nè eccettuato, e che il patto implicito o tacito equivale all'espresso, a seconda delle più note teorie di diritto e di giurisprudenza.

Attesochè a sorreggere il diniego del rimborso del capitale male si invoca il trattato di fusione del 22 giugno 1864, che la sentenza afferma avere modificato il patto originario del 1862 in favore delle trentennali, col sostituire alle parole " avec amortissement en trente ans, „ le altre " rimborsabili alla pari. „ Senza entrare nel campo delle interpretazioni riservato ai giudici del merito, vuolsi avvertire in quanto riguarda i diritti delle trentennali, che, per sostituire legittimamente il trattato del 1864 al patto del 1862, era necessario che i portatori delle predette azioni avessero autorizzato con speciale deliberazione i rappresentanti la Società a modificare i loro diritti, ad emettere rinuncia a quella preferenza loro accordata dalla convenzione del 1862. L'essere intervenuti nell'atto di fusione i rappresentanti della Società, e l'averlo stipulato in nome sociale, non obbligava i portatori delle trentennali per nuovi patti relativi alle medesime; imperocchè nelle Società costituite da più ordini di soci aventi ragioni distinte, ed in ispecie concesse

dagli uni a favore degli altri, non restano novati i rapporti tra le singole categorie, tranne che da atti intervenuti con speciale loro autorizzazione; nello stesso modo che le deliberazioni dell'assemblea generale non vincolano tutti i soci, se non allora che trattasi di interessi comuni. Abbracciava pertanto la sentenza un concetto erroneo, ritenendo che nell'interesse delle azioni suddette, il trattato del 1864 fosse legittimamente consentito dai rappresentanti della Società generale, e s'ingannava a partito col dichiarare che abbisognasse un patto speciale nel trattato di fusione, per mettere in salvo i diritti dei portatori delle trentennali — anche quando il caso dello scioglimento della Società con perdita potesse dirsi esplicitamente contemplato e regolato nel patto originale.

Attesochè con atto del 1° giugno ora decorso, regolarmente notificato a tutti gli aventi interesse, Ulrico Geisser abbia puramente e semplicemente rinunziato al ricorso da lui interposto contro la sentenza proferita dalla Corte di appello di Firenze nel 13-23 luglio 1881.

Per questi motivi,

Ammessa la renunzia di Ulrico Geisser al ricorso, coll'obbligo del rinunziante di rimborsare le spese fatte e risarcire i danni sofferti agli intimati,

Rigetta le eccezioni d'inammissibilità dei ricorsi, non che il ricorso dei possessori delle azioni comuni, colla condanna dei ricorrenti nella perdita del deposito e nelle spese del giudizio in lire 400.

Ed accogliendo l'altro ricorso dei possessori delle azioni trentennali,

Cassa la sentenza denunziata, ordina la restituzione del deposito, rinvia la causa alla Corte di Lucca onde vi sia trattata e decisa in tal parte a norma di legge, e condanna gl'intimati nelle spese che liquida in lire 500.

Così fatto e deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione di Firenze all'adunanza del 27 giugno 1882, sedendo i signori Vigliani S. E. il cavaliere gran croce Paolo Onorato, primo presidente, comm. Andrea Corvi, comm. Emanuele Martucci, cavaliere uff. Gaetano Del Mercato, cav. Francesco Santamaria, cav. uff. Andrea Banti, cav. Gregorio Rosadi, consiglieri, l'ultimo dei quali applicato.

Firmati: Vigliani primo pres. — A. Corvi — E. Martucci estens. — G. Del Mercato — F. Santamaria — A Banti — G. Rosadi — Faustino Giusti vicecancelliere.

La presente sentenza è stata pubblicata dal sottoscritto a forma di legge alla pubblica udienza della Corte di cassazione di Firenze, sezione civile, questo dì 10 luglio 1882.

Faustino Giusti vicecanc.

Registrata a Firenze il dì 11 luglio 1882, reg. 98, fog. 163, n. 209, ricevuto lire 24.

Il ricevitore Tappari.

Per copia conforme,

Pel canc. C Matucci vicecanc.

Comandiamo, a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Rilasciata la presente prima copia in forma esecutiva alla richiesta del signor Giulio Koenigswarter.

Dalla cancelleria della Corte di cassazione di Firenze, li 12 luglio 1882.

Pel canc. C. Matucci vicecanc.

Per copia conforme, salvo ecc.,

Avv. O. Ciampi.

Visto per l'autenticazione R. G. C. n. 1061.

Li 19 luglio 1882.

C. Matucci vicecanc.

L'anno 1882, e questo dì ventuno del mese di luglio in Firenze,

Ad istanza del sig. Koenigswarter, possidente, domiciliato a Parigi, ed elettivamente in Firenze, via della Forca, n. 2, presso e nello studio del signor avv. cav. Oreste Ciampi, suo mandatario speciale e rappresentante legale come in atti,

Io sottoscritto Antonio Casaglia, usciere addetto alla suprema Corte di cassazione in Firenze, ivi domiciliato, do avviso col presente mio atto di avere notificato a tutti i singoli gl'ignoti azionisti portatori delle tre distinte categorie di azioni, cioè trentennali, privilegiate della già Centrale Toscana, e Comuni, formanti parte della Società anonima delle Ferrovie Romane, la retroestesa copia autentica di sentenza in forma esecutiva, pronunziata da questa prefata suprema Corte li 27 giugno, pubblicata li 10 luglio 1882, e del suo tenore, ecc. ecc. Inserirsi nel Foglio degli annunzi giudiziali della provincia di Firenze, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, ai termini di legge, e tutto ecc.

3976 ANTONIO CASAGLIA usciere.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Vigevano.

Il cancelliere,

A senso e per gli effetti di cui all'articolo 38 della vigente legge sul Notariato 25 luglio 1875, numero 2786 (Serie 2ª),

Annunzia al pubblico

Essersi da un interessato presentato a questa cancelleria regolare e documentato ricorso per ottenere dal Tribunale pronunciato lo svincolo della cauzione prestata per l'esercizio del notariato in Garlasco-Lomellina dall'ora defunto notaio Gallea Pietro di Antonio, in rendita del Debito Pubblico, come da analoga annotazione esistente sull'esibito certificato nominativo n. 780993, della rendita annua di lire ottanta, datato Roma, due giugno 1882.

Vigevano, 12 luglio 1882.

3964 MANGANELLI vicecanc.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

AVVISO.

Con sentenza di questo Tribunale in data d'oggi è stato dichiarato il fallimento di Varrone Domenico, negoziante di pannine in Subiaco, ordinando la immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili del fallito, delegando alla procedura degli atti il vicepresidente di questo Tribunale avvocato Costantino Orilia, e nominando a sindaco provvisorio il signor Samuele Sereni, domiciliato in Roma, via Staderari, n. 19.

Ha stabilito il giorno 4 del venturo mese di agosto, alle ore 10 antimerid., perchè i creditori si riunisco nella sala delle adunanze di questo Tribunale, posto in via Apollinare, num. 8, primo piano, onde dare il loro voto consultivo per la nomina del sindaco definitivo e deliberare sulla formazione dello stato dei creditori presunti.

Roma, 22 luglio 1882.

4019 Il canc. REGINI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Casale,

Visti gli articoli 10 e 135 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), testo unico, e 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170,

Rende noto

Che nel distretto di questo Collegio notarile è vacante un uffizio di notaro con residenza nel comune di Balzola,

Ed invita gli aspiranti che vogliano concorrervi a presentare la loro domanda coi necessari documenti al Consiglio notarile entro il termine fissato dagli articoli di legge suaccennati.

Mandando inserirsi e pubblicarsi il presente manifesto a norma dell'articolo 25 del citato regolamento.

Casale, 25 luglio 1882.

Il pres. G. NEGRI notaro.

3965 Il segr. not. G. GALLEANI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Ancona (10ª)

AVVISO D'ASTA (N. 15).

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 2 agosto 1882, alle ore 11 antimeridiane, presso la Direzione suddetta (piazza Farina, n. 18), ed avanti il direttore, si terranno pubblici incanti, a partiti segreti, per appaltare il

Frumento occorrente ai seguenti Panifici militari:

PANIFICIO militare	Quantità totale in quintali	N. dei lotti	Quantità per cadaun lotto Quintali	Somma per cauzione di cadaun lotto	Rate uguali di consegna
Ancona . . .	3000	30	100	L. 200	3
Forlì . . .	3000	30	100	L. 200	3

Tempo utile per le consegne — La consegna dovrà farsi nei rispettivi magazzini in 3 rate eguali, e cioè la 1ª nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del suo contratto; la 2ª in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 1ª rata; e la 3ª parimenti in dieci giorni, e coll'intervallo di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 2ª rata.

Il grano da provvedersi dovrà avere le seguenti condizioni: essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882, del peso non minore di 75 chilogrammi per ettolitro, e perfettamente conforme al campione stabilito e visibile presso questa Direzione e presso i Panifici militari di Ancona e Forlì.

La fornitura è retta dai capitoli generali e speciali d'onere relativi allo appalto del frumento, visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, non che presso il contabile del Panificio militare di Forlì.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di quelli che avranno offerto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore 12 meridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Gli aspiranti a dette provviste per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno produrre a questa Direzione, separatamente dall'offerta, la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Tesorerie provinciali delle città che sono sedi di Direzione o di Sezione di Commissariato militare, ed in quella di Forlì, della somma suindicata per ognuno dei lotti pei quali intendono concorrere. Per i deliberatari sarà poi la somma stessa convertita in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora i depositi siano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

I partiti saranno presentati su carta filigranata col bollo ordinario di L. 1, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese in carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta alla Direzione suddetta, purchè giungano in tempo debito e sigillate all'ufficio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il prezzo di offerta dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presidente l'asta.

Tutte le spese inerenti all'incanto ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure sarà a loro carico la tassa di registro e di segreteria, giusta le leggi in vigore.

Ancona, 22 luglio 1882.

4011 *Il Sottotenente Commissario*: CHIECCHIO.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di Luglio 1882.

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Parziale		Totale
Cassa e riserva				L. 76,577,737 89
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 76,903,798 84		
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 328,587 42		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 15,408 12	»	77,247,794 38
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 40,740,652 80
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 43,597,081 37	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	44,480,276 59
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 716,759 25	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 166,435 97	
Crediti				» 30,065,327 52
Sofferenze				» 5,047,745 15
Depositi				» 111,102,439 47
Partite varie				» 26,405,199 60
			Totale	L. 411,667,173 40
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 2,468,135 19
			Totale generale	L. 414,135,308 59

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 48,750,000 »
Massa di rispetto	» 2,516,000 72
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	» 138,627,292 50
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	» 66,458,214 57
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 19,538,676 05
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 111,102,489 47
Partite varie	» 22,520,248 58
Totale	L. 409,512,871 89
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 4,622,436 70
Totale generale	L. 414,135,308 59

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 20,005,166 40
Bronzo	» 4,763 99
Biglietti consorziali	» 50,403,837 50
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 6,163,970 »
Totale	L. 76,577,737 89

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 a 3

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Somma
da L. 50	472,383	L. 23,619,150 »
da L. 100	538,850	» 53,885,000 »
da L. 200	42,375	» 8,475,000 »
da L. 500	53,423	» 26,711,500 »
da L. 1000	25,484	» 25,484,000 »
Totale		L. 138,174,650 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	Numero	Somma
Da cent. 0,50	N. 264,909	L. 132,459 50
Lira 1	» »	» »
» 2	» 724	» 1,448 »
» 5	» 23,861	» 119,305 »
» 10	» 2,830	» 28,300 »
» 20	» 4,394	» 87,880 »
» 250	» 333	» 83,250 »
	Fedi a Cassiere A/F	» »
	Totale	L. 138,627,292 50

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione L. 138,627,292 50 è di uno a 2 84

Il rapporto fra la riserva L. 70,413,767 89 { la circolazione L. 138,627,292 50 e gli altri debiti a vista » 66,458,214 57 } L. 205,085,507 07 è di uno a 2 91

Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 45,815,522 11.

Visto: Il Direttore Generale
D. CONSIGLIO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

3960

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Illustrissimi signori Presidente e Giudici del Tribunale civile e correzionale di Macerata, riunito in camera di consiglio,

Ceccarelli Enrichetta vedova Casini, domiciliata e residente in Pausula, espone alle SS. VV.

Che moriva in Pausula, il 12 novembre 1874, Casini Segesredo del fu Antonio, ufficiale postale nello stesso luogo e marito dell'esponente stessa, e nella di lui eredità *ab intestato* succedeva l'unica sua figlia Corinna, salvo l'usufrutto nella quota legale all'esponente medesima (Allegato *A*).

Che nel compendio ereditario del ripetuto defunto Casini esisteva ed esiste tuttora un certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia per l'annua rendita di lire 10, sottoposto già ad ipoteca per malleveria come ufficiale postale, ed ora svincolato con decreto 10 dicembre 1879 della Direzione generale delle poste (Allegato *B*).

Volendosi quindi procedere alla translazione di detta rendita a favore della erede del ripetuto Casini, si domanda alle SS. VV. che a termine dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato *D*), e dell'articolo 79 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, vogliano autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la translazione a nome di Casini Corinna, figlia ed erede del fu Segesredo, della rendita predetta di lire 10, intestata attualmente al ripetuto fu Segesredo Casini del fu Antonio, di Pausula, con certificato n. 480934/85634 (cinque per cento), dichiarando spettare la mentovata rendita attualmente per la proprietà alla ridetta Casini Corinna del fu Segesredo, domiciliata e residente in Pausula, salvo l'usufrutto della quarta parte alla istante di lei madre Ciccarelli Enrichetta vedova del fu Segesredo Casini, più volte mentovato.

Che, ecc.

Macerata, 31 ottobre 1881.

Avv. M. Bartolazzi proc.

Visto — Si comunichi al Pubblico Ministero per il relativo parere.

Lì 31 ottobre 1881.

E. Pampana presid.

Visto — Il Pubblico Ministero è d'avviso potersi dal Tribunale illustrissimo emettere il richiesto decreto.

Macerata 2 novembre 1881.

Il procuratore del Re
Lamberti.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile e correzionale di Macerata, composto dei signori: avvocato Emilio Pampana, presidente, avvocato Raimondo cav. Salterini, giudice, avv. Giacomo Marsili, giudice, riunito in camera di consiglio ha emanato il seguente decreto;

Visto il soprascritto ricorso e letto il parere adesivo del Pubblico Ministero;

Ritenuto che per la morte del fu Segesredo Casini, avvenuta nel 12 novembre 1874, la di lui eredità è devoluta all'unica di lui figlia Corinna;

Che la cartella di rendita di lire 10 alla suddetta eredità spettante, oggi opportunamente svincolata dalla malleveria dal Casini prestata all'Amministrazione delle RR. Poste, come contabile, dietro decreto di quel direttore generale del 10 dicembre 1879 è passata in proprietà alla erede surriferita, salvo l'usufrutto nella quota legale dovuto alla madre;

Che conseguentemente niun ostacolo si frappone alla plenaria accoglienza del ricorso che sopra,

Perciò

Inerendo alle istanze di Enrichetta Ciccarelli, vedova Casini, come madre ed amministratrice legittima di Corinna del fu Segesredo Casini, autorizza la Direzione del Debito Pubblico a che, senza alcun rischio e pericolo, proceda alla traslazione della rendita

di lire 10, di che nel certificato sotto i numeri 480934|85634, cantante in testa di Casini Segesredo fu Antonio, domiciliato in Pausula, in nome ed a favore della enunciata Corinna Casini, della quale, come figlia, è rimasta accertata e stabilita la qualità di unica erede del padre, per cui ad essa è devoluta in proprietà la rendita di che nel certificato stesso, salvo l'usufrutto della quarta parte dovuto alla madre Enrichetta Ceccarelli.

Macerata, 3 novembre 1881.

3447 Il presidente E. Pampana.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

Avviso.

Con sentenza di questo Tribunale di pari data è stato dichiarato il fallimento di Robba Clelia, conduttrice del Caffè dell'Indipendenza, in via Volturno e via Solferino, ordinandosi l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della fallita, delegandosi alla procedura degli atti il presidente di questo Tribunale cav. Ernesto Pizzetti, e nominandosi a sindaco provvisorio il signor avv. Luigi Melsi, domiciliato via Porta San Lorenzo, n. 26.

Ha destinato il giorno tre del p. v. mese di agosto perchè i creditori si radunino alle ore 10 antimeridiane nella sala delle adunanze di questo Tribunale onde dare il loro voto consultivo sulla nomina del sindaco definitivo e deliberare sulla formazione dello stato dei creditori presunti.

Roma, 22 luglio 1882.

4020 Il cancelliere Regini.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si avverte il pubblico che nel giorno 30 agosto 1882, innanzi il Tribunale civile di Roma, si procederà, ad istanza di Luigi Di Rocco, domiciliato elettivamente in Roma, presso l'avvocato Achille Frattarelli, in danno di Bartolini Luigi e Domenico, alla vendita immobiliare di una casa posta in Monte Porzio Catone, in via Rosa, segnata ai civici numeri 76, 77, 78, e di mappa 46, composta di tre piani, confinante con via Rosa, proprietà dei fratelli Albertazzi, vicolo del Giglio e proprietà Stellani, del reddito imponibile, per l'anno 1881, di lire 337 60.

L'incanto sarà aperto sul prezzo offerto dal creditore istante di lire 2352, ed alle condizioni descritte nel bando depositato nella cancelleria del detto Tribunale.

Si avvertono i creditori iscritti di depositare le loro domande di collocazione entro trenta giorni da oggi.

4037 Avv. Achille Frattarelli pr.

Distretto notarile d'Acqui.

MANIFESTO DI CONCORSO.

Il presidente del Consiglio notarile,

Visto l'art. 10 della legge sul riordinamento del Notariato 25 maggio 1879,

Notifica quanto segue:

Art. 1. È aperto il concorso fra tutti gli aspiranti del Regno per l'occupazione dell'ufficio notarile resosi vacante in Morbello, mandamento di Ponzone, per la dispensa del primo titolare signor notaio Matteo Sena, concessagli con R. decreto 25 giugno u. s.

Art. 2. Il presente manifesto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed affisso ai luoghi indicati nell'art 25 del regolamento annesso alla citata legge.

Art. 3. Nel termine di giorni 40, a computarsi dalla data della pubblicazione del presente, i concorrenti sono obbligati a presentare la loro domanda coi documenti che crederanno unirvi alla segreteria del Consiglio notarile, uniformandosi a tale riguardo al prescritto dall'art. 27 del citato regolamento.

Acqui, 20 luglio 1882.

Il pres. del Consiglio notarile
4018 Notaro G. B. Bruni.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

3961

Riassunto della situazione del dì 30 del mese di Giugno 1882.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 5,000,000.

Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . . . L. 5,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Parziale	Subtotale	Totale
Casse e riserva					L. 5,211,108 77
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L.	3,763,916 42	3,763,916 42	3,763,916 42
	id. maggiore di 3 mesi	»	»		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»	»		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»		
	Cambiali in moneta metallica	»	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»		
Anticipazioni					» 7,918,495 56
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L.	532,956 »		532,956 »
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»	»		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	»	»		
	Effetti ricevuti all'incasso	»	»		
Crediti					» 8,743,123 96
Sofferenze					» 28,934 60
Depositi					» 16,355,537 »
Partite varie					» 267,487 89
	Totale				L. 42,821,560 20
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso					» 129,424 76
	Totale generale				L. 42,950,984 96

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 10,000,000 »
Massa di rispetto	» 335,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 14,546,570 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 53,801 07
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 240,231 19
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 16,355,537 »
Partite varie	» 1,031,507 93
Totale	L. 42,562,647 19
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 388,337 77
Totale generale	L. 42,950,984 96

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 5,000,000 »
Argento	» »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 258 77
Biglietti consorziali	» 126,903 »
Riserva	L. 5,127,161 77
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 83,947 »
Cassa	L. 5,211,108 77

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	56,357	L. 2,817,850 »
da » 100	35,947	» 3,594,700 »
da » 200	13,996	» 2,799,200 »
da » 500	10,542	» 5,271,000 »
da » 1000	2	» 2,000 »
Somma		L. 14,484,750 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 20	3,091	L. 61,820 »
Totale		L. 14,546,570 »

Il rapporto fra il capitale L. 5,000,000 » e la circolazione . . . . . L. 14,546,570 » è di uno a 2 90

Il rapporto fra la riserva L. 5,127,161 77 { la circolazione L. 14,546,570 » e gli altri debiti a vista L. 53,801 07 } L. 14,600,371 07 è di uno a 2 84

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 »
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 »
Per le anticipazioni su sete	» »
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 50

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. 550 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 6 »

REGIA PREFETTURA DI ROMA

AVVISO D'ASTA **in primo esperimento** *per l'appalto dei lavori di costruzione di metri* 55 *di muro di sponda da sostituirsi alla palafitta in legname sotto lo scalo ferroviario nel porto-canale di Fiumicino. L.* 28,615.

Nel giorno 9 del prossimo mese di agosto, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo in questa Prefettura, avanti all'illustrissimo signor prefetto, o chi per lui, pubblico incanto per l'appalto della costruzione di metri cinquantacinque di muro di sponda, da sostituirsi alla palafitta in legname sotto lo scalo ferroviario del porto-canale di Fiumicino, in base al progetto redatto dall'ufficio del Genio civile in data del 15 dicembre 1881, nel quale l'ammontare dell'appalto è stato determinato a base d'asta nella somma di lire 28,615.

L'incanto sarà tenuto col mezzo di offerte segrete, sotto l'osservanza del regolamento per la Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870, numero 5852.

Per essere ammesso a concorrere all'aggiudicazione si dovrà produrre:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

I concorrenti all'asta dovranno depositare nella Tesoreria provinciale la somma di lire millecinquecento come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Al momento della stipulazione del contratto dovrà prestarsi la cauzione definitiva di lire tremila.

Il progetto è visibile in questa Prefettura nelle ore d'ufficio.

Nel caso d'aggiudicazione si avverte che il termine utile per migliorare almeno del ventesimo il prezzo di primo deliberamento scadrà alle ore 11 ant. del giorno 25 del suddetto mese di agosto.

Roma, 22 luglio 1882.

4029 *Il Segretario delegato*: A. GIGLIESI.

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Avviso d'Asta.

L'esperimento d'asta tenutosi in questa Prefettura addì 15 corrente mese essendo rimasto deserto, si rende di pubblica ragione che alle 10 antimeridiane di lunedì 7 agosto p. v., si farà luogo, in una delle sale di questa Prefettura medesima, innanzi al R. prefetto, od a chi per esso, ad un secondo incanto, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto della quinquennale manutenzione delle opere murali di difesa nel tronco superiore del fiume-torrente Piave, a destra da poco sopra Nervesa fino all'idrometro di Priula, ed a sinistra dalla località Mina alla Chiavica Thron, posta superiormente al ponte ligneo della Priula, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 9580.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a tale appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel suddetto ufficio le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ufficiale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato, e di quello speciale in data 26 gennaio 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto in questo ufficio, Div. 4ª.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2500 e quella definitiva in un decimo della somma di delibera, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di dieci giorni successivi a quello della aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte d'appalto e di registro sono a carico dell'appaltatore.

Treviso, 23 luglio 1882.

Per detta Prefettura
Il Segretario: CARLO PIEROTTI.

3938

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso di provvisorio deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che lo appalto di cui nell'avviso d'asta del 16 luglio 1882, per i

Lavori in asfalto nel forte Prenestina (X°) presso Roma, per l'ammontare di lire 29,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 2 per cento.

Si avverte quindi che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sull'ammontare netto risultante in L. 28,420 scade a mezzodì del giorno 29 luglio 1882, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda di fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata a questa Direzione nelle ore d'ufficio, e dalle 9 ant. alle 12 meridiane del giorno 29 luglio 1882.

Roma, li 24 luglio 1882.

4031 *Il Segretario*: C. FIORY.

IL SINDACO DI MANFREDONIA

Manifesta

Che essendo andata deserta la prima subasta nel giorno 6 agosto, alle ore 10 antimeridiane, dinanzi a lui nel palazzo municipale, sarà proceduto a pubblica gara per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale, giusta il capitolato, redatto dal Consiglio addì 25 maggio u. s., ed approvato nel 22 giugno dal signor prefetto di Foggia, ostensibile in segreteria a chiunque lo voglia leggere.

L'appalto avrà la durata d'un quinquennio, decorrente dal 1° gennaio 1883 al 31 gennaio 1887; la gara in ribasso sarà aperta sull'assegno annuo di lire 3000. Ogni offerta non sarà minore di lire 50.

Ogni oblatore dovrà fare un deposito di lire 2000.

L'aggiudicatario dovrà prestare infra un mese una cauzione di lire 12,000 valutata secondo le prescrizioni dell'art. 17 della legge 20 aprile 1871.

Il tesoriere dovrà accettare tutti gli obblighi assegnati a tal carica dalla legge 12 dicembre 1816, e dal capitolato d'appalto suddetto. Avrà pure l'obbligo del non riscosso per riscosso dopo gli otto giorni della scadenza delle entrate.

Chiunque voglia produrre offerta di ventesimo potrà presentarla fino al mezzogiorno del 21 agosto p. v.

Tutte le spese di subasta, contratti, ed ipoteca, niuna esclusa, nonchè le spese d'ufficio, restano a carico completo dell'aggiudicatario.

Manfredonia, 21 luglio 1882.

4006 *Il Sindaco*: F. FERRARA.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

VERBALE D'ASTA **in primo esperimento a termini abbreviati** *per l'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi sovrastanti alla Biblioteca del Consiglio di Stato nel già palazzo Baleani in Roma. Lire* 15,000.

Nel giorno 31 del corrente mese di luglio, alle ore 10 antimeridiane, si terrà in questa Prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto, o chi per lui, pubblico incanto, ad estinzione di candela, per l'appalto dei lavori suddetti, secondo il progetto redatto dall'ufficio del Genio civile in data 3 maggio 1881, nel quale l'importo complessivo dell'appalto è stato determinato a base d'asta in lire quindicimila.

L'incanto avrà luogo secondo le norme tracciate dal regolamento generale per la Contabilità dello Stato.

Per essere ammessi a concorrere all'aggiudicazione gli aspiranti dovranno produrre:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto, o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

I concorrenti all'asta dovranno depositare nella Tesoreria provinciale la somma di lire duecento come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Al momento della stipulazione del contratto, che dovrà farsi entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, a titolo di cauzione per ogni effetto di legge, la somma di lire millecinquecento.

Il termine utile per migliorare del ventesimo il prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 11 a. m. del giorno cinque del prossimo mese di agosto.

Il progetto è visibile in questa Prefettura nelle ore d'ufficio.

Roma, 23 luglio 1882.

4032 *Il Segretario delegato*: A. GIGLIESI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI PIACENZA (7ª)

Avviso d'Asta per primo incanto (N. 21).

Si fa noto che nel giorno 2 agosto 1882, all'ora 1 pomeridiana, si procederà in Piacenza, nella Direzione suddetta, palazzo Morandi, strada al Dazio Vecchio, n. 41, piano 2°, avanti il signor direttore, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della provvista periodica del grano occorrente ai Panifici militari qui sotto indicati:

Dimostrazione delle provviste di grano da effettuarsi.

INDICAZIONE dei magazzini pei quali devono servire le provviste	Grano da provvedersi — Qualità	Grano da provvedersi — Quantità totale dei quintali	Num. dei lotti	Quantità di cadun lotto *Quintali*	PESO NETTO effettivo del grano per ogni ettolitro *Chilogrammi*	Rate di consegna	Somme per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
Piacenza . *Quint.*	Nazionale	6800	68	100	76	4	L. 200	Le consegne dovranno farsi nei magazzini in 4 rate uguali nelle epoche seguenti, cioè: la prima rata dovrà essere compiuta nel termine di giorni 10 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso dell'approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi parimenti in dieci giorni coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna sino a compimento della provvista.
Pavia . . »	Idem	3200	32	100	76	4	» 200	
Parma . . »	Idem	2800	28	100	76	4	» 200	
Cremona . »	Idem	1600	16	100	76	4	» 200	

Il grano dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882, di qualità uguale al campione esistente presso la suddetta Direzione.

Le provviste dovranno farsi in base ai capitoli generali e speciali ostensibili in questa Direzione e in tutte le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno; quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito scritto su carta da bollo da una lira, firmato e suggellato, proporrà per ogni quintale un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nelle schede segrete del Ministero.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per esibire un ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi d'aggiudicazione, ridotto a giorni 5, scadono il giorno 7 agosto 1882, alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, ma però dovranno presentare tante offerte separate quanti sono i Panifici militari cui si riferiscono le provviste, e per essere ammessi a far partito dovranno anzitutto produrre la ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, fatto nelle Tesorerie provinciali del Regno, di lire 200 per ciascun lotto; qual deposito verrà pei deliberatari convertito poi in definitivo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Se il deposito vien fatto con cartelle del Debito Pubblico, questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque Direzione e Sezione di Commissariato militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione pel giorno dell'incanto e prima della proclamazione dell'apertura del medesimo, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Saranno accettate offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona, come pure quelle spedite direttamente per la posta a questa Direzione, purchè giungano in tempo debito al seggio d'asta sigillate e regolari in ogni loro parte, e, contemporaneamente, nel giorno ed ora fissati per l'asta, sia a mani di questa stessa Direzione la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte di pubblicazione, di stampa, di affissione e d'inserzione degli avvisi d'asta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale della Prefettura, di carta bollata, di diritti di segreteria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro, secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatari.

Piacenza, lì 23 luglio 1882.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: C. MONDINO.

4012

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

La signora Maria di Nardo, tanto in proprio nome che come madre ed amministratrice dei beni di una figlia minore, Carolina Chiarini, nonchè i signori Pietro, Luca e Teresa Chiarini, quest'ultima autorizzata da suo marito signor Benedetto Macchia; la di Nardo, vedova, ed i Chiarini, figli del fu Emidio, tutti proprietari domiciliati in Chieti, con ricorso del primo andante giugno hanno fatto istanza presso il Tribunale civile e correzionale di Chieti perchè sia dichiarata l'assenza del loro figlio e germano rispettivo Camillo Chiarini, il quale, allontanatosi dal comune di Chieti, ultima sua residenza, da più di dieci anni, senza lasciare procuratore, non vi ha fatto più ritorno, nè ha dato più notizie di sè.

Il Tribunale, provvedendo nella camera di consiglio sull'anzidetto ricorso, con decreto del 7 mese istesso, ha ordinato che siano assunte delle informazioni a cura e spese dei ricorrenti, per accertare non meno l'assenza del signor Camillo Chiarini fu Emidio, che il tempo cui risale, senza aver lasciato procuratore, delegandosi all'uopo l'aggiunto giudiziario signor Giotta.

Se ne fa pubblicazione in questo giornale per gli effetti di che all'articolo 23 del Codice civile.

Chieti, 20 giugno 1882.

3306 FRANCESCO SONNONER proc.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SITUAZIONE DEI CAPITALI al 30 giugno 1882		Situazione al 31 dicembre 1881	Situazione al 30 giugno 1882
Attivo.			
1. Cassa contanti	L.	1,194,219 63	468,121 56
2. Debitori per capitali fruttiferi	»	13,250,465 76	13,175,903 39
3. Fondi pubblici di nostra proprietà	»	22,724,068 81	23,253,181 14
4. Titoli a sconto, pegno e deposito	»	1,485,183 91	1,572,602 37
5. Conti diversi fruttiferi	»	3,810,008 91	4,404,263 52
6. Conti diversi infruttiferi	»	1,002,155 11	1,463,178 20
7. *Valori ricevuti in deposito*	»	968,467 61	1,047,213 61
8. Beni immobili	»	2,263,447 13	2,179,176 99
9. Mobili e stampati	»	29,363 11	30,278 28
	L.	46,727,379 98	47,593,919 06
Passivo.			
10. Risparmi e depositi	L.	42,847,366 40	42,941,651 76
11. Conti diversi fruttiferi	»	991,842 19	648,153 23
12. Conti diversi infruttiferi	»	517,180 62	1,462,336 33
13. *Creditori per valori in deposito*	»	968,467 61	1,047,213 61
14. **Avanzo** a tutto giugno	»	»	92,040 97
15. **Riserva** in avanzo (al 31 dicembre 1881)	»	1,402,523 16	1,402,523 16
	L.	46,727,379 98	47,593,919 06

Firenze, addì 13 luglio 1882.

3933 *Il Direttore:* GIUSEPPE MARTINI-BERNARDI.

AVVISO.

Raffaele del fu Giuseppe Mandoli, di Segromigno, domiciliato a Camigliano, comune di Capannori, in provincia di Lucca, possidente e commerciante, fa noto al pubblico che egli non ha mai dato ad alcuno dei suoi figli verun incarico, nè verbale, nè scritto, di trattare i suoi affari, nè di contrarre obbligazioni di sorta, e quindi non sarà mai a riconoscere veruna obbligazione che venisse dai suoi figli concepita a suo nome. 3978

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

A norma dell'articolo 38 della vigente legge notarile, si fa noto di essersi presentata domanda al Tribunale civile e correzionale di Matera (Basilicata), a mezzo del sottoscritto avvocato e procuratore dei signori Vincenzo, Nicola, Mario, Francesco Enrico, Arcangela e Maria Giuseppa Padula, domiciliati in Gorgoglione, per lo svincolo di lire 850, depositate nella Cassa dei Depositi e Prestiti, per cauzione notarile del loro genitore Michele Padula fu Nicola, notaro del comune di Gorgoglione, morto il primo agosto 1850.

Matera, lì 14 luglio 1882.

L'avvocato procuratore
4045 GIUSEPPE LACOVARA.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI DI TERNI

AVVISO DI SECONDA ASTA (N. 20 *bis*)

stante la deserzione del primo incanto.

Si notifica che nel giorno 11 agosto 1882, alle ore 3 pomeridiane, si procederà in Terni, avanti il direttore d'artiglieria della Fabbrica d'armi, e nel locale della Direzione suddetta, strada Val Nerina, nuovamente all'appalto seguente:

Indicazione degli oggetti	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Deposito
LOTTO UNICO.		L. C.	L. C.	L. C.
Ferro in verga sagomato . Chil.	80000	0 60	48,000 »	4800 »
(Per culatta mobile chil. 61000, per zoccolo d'alzo chil. 7800, per calciolo chil. 10860, per bottoncino di copriapertura di caricamento chil. 340).				

Tempo utile per la consegna — Giorni quaranta.

A termine dell'articolo 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire il documento comprovante di aver fatto in una Intendenza di finanza del Regno il deposito di cui sopra in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimento dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I documenti comprovanti il deposito fatto, da esibirsi alla Direzione in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere presentati dalle ore 9 alle ore 10 1/2 antimeridiane, e dalle ore 2 alle ore 2 1/2 pomeridiane, nel giorno 11 agosto 1882.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Sono parimenti a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese degli incanti tenuti per questa provvista e andati deserti.

Dato in Terni, addì 20 luglio 1882.

Per la Direzione
Il Segretario: A. CANDELORI.

3983

COMUNE DI RIETI

Secondo Avviso d'Asta *per taglio di piante.*

Stante la deserzione dell'asta che doveva aver luogo quest'oggi a ore 12 meridiane, si procederà ad un secondo esperimento d'asta, a mezzo di estinzione di candela, per la vendita del taglio di n. 2184 piante nei boschi comunali di Moggio, frazione di questo comune, nelle contrade Macchiole ed Acqua del Passo, in base al prezzo di lire quindicimila.

L'incanto avverrà sotto la presidenza del sindaco nella sala comunale al mezzodì del giorno sette agosto prossimo, e si addiverrà alla aggiudicazione anche col concorso di un solo offerente.

Il termine utile per l'aumento del vigesimo scadrà al mezzodì del ventidue agosto detto.

Si richiamano sul riguardo le condizioni portate nel precedente avviso in data sette luglio 1882, pubblicato nel n. 160 della *Gazzetta Ufficiale*.

La perizia ed il capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Rieti, dal Palazzo civico, li 22 luglio 1882.

4002 *Il Segretario comunale*: GIUSEPPE AMALFITANO.

INTENDENZA DI FINANZA IN MASSA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento:

1. Della rivendita n. 29, situata nel comune di Carrara, frazione Miseglie, assegnata per le leve al magazzino di Massa, e del presunto reddito lordo di lire 175.
2. Della rivendita n. 37, situata nel comune di Carrara, frazione Nazzano, assegnata al magazzino di Massa, e del presunto reddito lordo di lire 253.
3. Della rivendita n. 4, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, frazione Carbonaja, assegnata al magazzino di Castelnuovo, del presunto reddito lordo di lire 291.
4. Della rivendita n. 2, nel comune di Fosdinovo, frazione Caniparola, assegnata al magazzino di Sarzana, del presunto reddito lordo di lire 279.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Massa, addì 19 luglio 1882.

3982 *L'Intendente*: MORENO.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 31 luglio corrente, alle ore 10 antimerid., si procederà in Roma, in via del Quirinale, n. 11, piano 2°, avanti il signor direttore del Genio militare, a pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto dei seguenti lavori:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Ammontare	Deposito	Durata dell'impresa
Battuti ed intonachi in asfalto per coperture delle vôlte del forte *Casilina IX* presso Roma . . . L.	29,000 »	3000 »	Giorni 120
Battuti ed intonachi in asfalto per coperture delle vôlte del forte *Tiburtino XI* presso Roma . . . »	29,000 »	3000 »	Giorni 120
Battuti ed intonachi in asfalto per copertura delle vôlte del forte *Pietralata XII* presso Roma. . . »	29,000 »	2900 »	Giorni 120

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto il ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso questa Direzione, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra in contanti, od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi presso questa Direzione dovranno essere presentati esclusivamente dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno 29 corrente.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Roma, li 22 luglio 1882.

4004 *Il Segretario*: C. FIORY.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA *per la vendita dello Stabilimento dei Molini detti di* Dora *o dei* Molassi *ed annessi locali e fabbricati dei* Forni.

In esecuzione della deliberazione presa il 5 corrente mese dal Consiglio comunale, con cui, per le considerazioni in essa svolte, venne unificato il prezzo dei singoli lotti di cui infra,

Si notifica:

1. Alle ore due pomeridiane di martedì ventidue agosto 1882, in una sala al primo piano del palazzo civico, con assistenza del sindaco, e con opera del segretario municipale, si procederà all'incanto, col metodo della licitazione orale, ad estinzione di candela vergine, osservate le forme stabilite dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, per la vendita in due distinti lotti, nel modo infra spiegato, dello stabilimento dei molini propri della Città, detti *di Dora* o *dei Molassi*, e dei fabbricati e locali detti *dei Forni*, sotto le condizioni, avvertenze e riserve tenorizzati nel relativo capitolato, approvato dal Consiglio comunale in adunanza del 28 novembre 1881, colla modificazione come sopra deliberata dal Consiglio comunale.

2. Il lotto primo comprende: Lo stabilimento dei molini detti di Dora o Molassi, composti di fabbricati e siti annessi, della superficie di metri q. 6764 circa, con annesso salto, servito, come in diritto ed in fatto compete o possa competere al Municipio, da corso d'acqua di ragione municipale, che, derivato dal torrente Dora al luogo detto La Pellerina, dopo aver soddisfatto agli altri oneri pubblici e privati, coll'aggiunta delle acque del canale detto della Ficca Nuova o Meana, parimenti derivato dalla Dora, attraversa lo stabilimento da ponente a levante, e che, tenuto conto di ogni e qualunque relativa eventualità naturale, convenzionale, può risultare in media sino a litri cinquemiladuecento per ogni minuto secondo, con una caduta di metri tre circa, compresi i meccanismi ed accessorii, con 42 palmenti mossi da 18 ruote, ed i fabbricati e locali per uso di magazzini e lavoratura di farine. Detti fabbricati, siti e locali si trovano alle coerenze: a levante, del canale dei Molassi, della casa Tapparelli e della via Cuorgnè; a giorno, del lotto secondo, ossia dei fabbricati e locali dei Forni; a ponente, della piazzetta pubblica dei Molini, della casa Casalegno e della via Priocca; a notte, del canale dei Molassi, del muro di cinta di proprietà Albani e della Società italiana del gas; il tutto come figurato nel piano unito al detto capitolato, in cui la linea rossa *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M* segna il perimetro dell'oggetto della vendita.

Il lotto secondo comprende: I fabbricati e dipendenze detti i *Forni*, della superficie di metri quadrati 4886 circa, composti di una manica semplice a due piani verso pubblico vicolo, di altra manica centrale a tre piani contenenti i forni, e di due navate laterali ad un piano; dell'Oratorio di San Martino, e di tettoie con annesso uso, come sovra, di forza motrice, di quattro cavalli teorici circa, sul canale scaricatore di quello detto delle Fontane. Il complesso dei detti locali dei Forni, distinto nel detto piano colla linea perimetrale azzurra, segnata dalle lettere *A, B, O, N*, confina: a levante colla via Cuorgnè; a mezzodì colla via da aprirsi tramediante col magazzino delle Fontane; a ponente colla via Priocca; a notte col primo lotto, ossia coi Molini di Dora.

3. La vendita tanto dei Molini quanto dei Forni, uniti o separati, viene fatta nello stato in cui si trovano, cogli annessi, connessi e dipendenti, attivi o passivi, niente escluso nè riservato, ad eccezione di quanto possa trovarvisi per mobili o derrate di spettanza di affittavoli o di terzi, degli immobili designati in apposita nota pure di spettanza di affittavoli o di terzi, e della somministrazione, per entrambi gli stabilimenti, dell'acqua potabile e d'uso domestico proveniente dal magazzino delle Fontane.

La vendita è fatta in massa; la descrizione dei lotti, e la loro configurazione grafica s'intendono fatte a semplice dimostrazione, senza alcun carattere od effetto tassativo; cosicchè non possa mai moversi, rispettivamente, reclamo o domanda per qualunque inesattezza o pretesa, nè di mancanza, nè di eccedenza, nè per qualità, nè dell'insieme o dei singoli corpi, come neppure per difetto di espressa dichiarazione per qualsiasi peso reale o servitù che vi si trovasse inerente, e che potesse ritenersi richiedere speciale dichiarazione.

4. La città investe l'acquisitore, unicamente per l'uso della forza motrice, delle ragioni che le competono per dette acque, tanto in diritto come pel possesso di fatto, e non altrimenti; ponendolo, per l'esercizio di tali ragioni e per la loro osservanza verso i terzi, in luogo e vece della Città medesima; riservato però a questa l'esercizio di tutti i diritti che le competono e per ragione patrimoniale e come autorità pubblica, intendendosi come concessioni fatte colle condizioni portate dall'articolo 650 del Codice civile, e sotto l'osservanza di tutte le condizioni e norme generali che sono o potranno venire in seguito prescritte per le concessioni di forza motrice dei canali municipali, delle quali il deliberatario s'intenderà edotto e diffidato.

5. L'acquisitore potrà valersi degli stabili cadenti in vendita e dell'annessa forza motrice per macinazione di cereali o per qualsivoglia altra industria, servate le disposizioni di legge e dei regolamenti.

6. Per venire ammesso a far partito ciascun oblatore dovrà, prima della apertura dell'asta, fare un deposito cauzionale, in titoli al portatore della Città o del Debito Pubblico dello Stato italiano, corrispondente in valore effettivo al decimo dei singoli lotti o dei lotti riuniti cui l'oblatore intenda di applicare. Il sindaco potrà, per detto deposito, accettare un Buono pagabile a vista al suo ordine, passato da un Istituto di credito o da una Ditta di notoria solvibilità; il tutto però a solo esclusivo giudizio del sindaco stesso, e senza possibilità nè di reclamo nè di osservazione.

Il deposito sarà devoluto al Municipio, ed il Buono a vista sarà pagato all'ordine del sindaco tuttavolta che il deliberatario, nel termine di giorni otto dopo il deliberamento definitivo, non si presenti a stipulare l'atto di riduzione in regolare contratto; e ciò senza bisogno di alcun atto nè giudiziale nè stragiudiziale.

7. L'incanto verrà aperto:

Quanto al lotto primo sul prezzo di lire 500,000;

Quanto al lotto secondo sul prezzo di lire 140,000.

Gli aumenti dovranno farsi: pel lotto primo in somma non minore di lire 1000, pel lotto secondo di lire 500.

8. Prima di aprire l'incanto il sindaco deporrà sul tavolo schede suggellate, in cui sarà dichiarato il *minimum* di aumento al prezzo d'asta; e, sempre che gli aumenti fatti dagli oblatori non agguaglino o non superino detto *minimum*, il sindaco potrà dichiarare deserto l'incanto.

9. Il lotto dello Stabilimento dei Molassi verrà posto all'asta pel primo, e qualora le offerte vengano a raggiungere il *minimum* fissato come all'articolo precedente, si porrà all'asta il fabbricato e locale dei Forni, costituente il lotto secondo; in difetto l'asta sara dichiarata deserta, e non si procederà più all'incanto del detto secondo lotto.

Verificandosi il deliberamento di ambedue i lotti, questi verranno riuniti, e si porranno immediatamente all'asta sul complesso dei due prezzi risultati dai singoli deliberamenti.

Qualora non vi sia offerta in miglioramento del prezzo dei singoli deliberamenti sui lotti riuniti, s'intenderà fermo il deliberamento dei lotti separati, salvo gli aumenti nei modi e termini di legge.

10. Il tempo utile (fatali) per presentare offerta d'aumento, non inferiore del vigesimo al prezzo complessivo di aggiudicazione dei due lotti riuniti, od ai singoli prezzi di aggiudicazione dei due lotti separatamente deliberati (a seconda dell'esito che sarà per avere l'incanto), scade alle ore 11 antimeridiane di sabato 30 settembre 1882.

11. Il prezzo della vendita, quale risulterà dal deliberamento definitivo, dovrà essere pagato in quattro rate uguali: la prima nell'atto di riduzione del deliberamento in contratto definitivo, e le tre altre, di anno in anno, successivamente, cogli interessi legali dal giorno del deliberamento definitivo, nel quale giorno s'intenderà seguita la traslazione del possesso con tutti i diritti ed oneri relativi.

12. Il capitolato delle condizioni coll'annesso piano e la succennata nota sono visibili nell'ufficio municipale X (lavori pubblici).

13. Le spese d'incanto, di riduzione di deliberamento in contratto definitivo, con una copia per la Città, quelle delle iscrizioni ipotecarie, ed ogni altra accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, di pubblicità, e di inserzioni ufficiali, anche del primo procedimento d'incanto resosi deserto, sono a carico del deliberatario, o dei deliberatari in proporzione.

Torino, dal Palazzo municipale, addì 21 luglio 1882.

3992 Per il Segretario — P. STREGLIO *Supplente*.

INTENDENZA DI FINANZA DI ALESSANDRIA

Col presente avviso viene aperto il concorso delle rivendite di generi di privativa situate nei seguenti comuni:

Numero di ordine	Ubicazione della rivendita	Reddito annuo	Magazzino cui la rivendita è affigliata
1	Mombaruzzo, fraz. Casalotto . .	175 41	Acqui.
2	Asti, fraz. Bramairate	200 »	Asti.
3	Bosio, fraz. di Parodi	630 »	Busalla.
4	Montechiaro d'Acqui, fraz. Borgo Costa	197 41	Acqui.
5	Pareto	338 35	Cairo Montenotte.
6	Ozzano	593 73	Asti.
7	Asti, n. 2	»	

Le suddette rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Bollettino delle inserzioni della provincia, la propria istanza in carta da bollo da centesimi 60, nella quale dovrà essere tassativamente indicata la rivendita a cui intendono concorrere.

Tali istanze dovranno essere corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine, o che non contenessero l'indicazione esatta delle rivendite preferte, non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Alessandria, li 18 luglio 1882.

3987 *L'Intendente*: MUFFONE.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

AVVISO D'ASTA PUBBLICA mediante schede segrete

per l'appalto della Ricevitoria provinciale, quinquennio 1883-1887.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio della Ricevitoria provinciale per il quinquennio 1883-1887, a termini della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie II), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie II), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie III), si rende noto quanto segue:

1. Dinanzi alle competenti autorità, e in una sala del palazzo provinciale, si terrà il primo esperimento di asta pubblica, a schede segrete, nel giorno 16 agosto p. v., all'ora una pomeridiana, per il concorso alla Ricevitoria provinciale di Verona.

2. Il massimo dell'aggio, fissato con deliberazione emessa dal Consiglio provinciale nel 10 luglio corrente, debitamente approvata, è di centesimi 25 (venticinque) per ogni cento lire di riscossione per le somme non riscosse come riscosse, e di centesimi 5 (cinque) per ogni cento lire per le esazioni a semplice scosso.

3. Non saranno ammesse offerte di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire. Nella sala dell'asta poi sarà depositata la scheda sigillata contenente il *maximum* dell'aggio per cui potrà essere deliberata la Ricevitoria.

4. Gli oneri, i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalle leggi suddette, dal regolamento approvato col Reale decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie III), dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie III), modificato col R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie III), dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie III), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie III).

Inoltre il ricevitore è obbligato ad osservare i capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale in seduta 13 giugno 1882, n. 1207, e approvati dal Ministero delle Finanze con decreto 19 detto, n. 31276, i quali vengono riportati in calce del presente avviso.

5. L'aggiudicazione dell'esercizio di Ricevitoria provinciale sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio col quale verrà aperto l'incanto. Non si addiverrà alla aggiudicazione se non vi sieno offerte almeno di due concorrenti.

6. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, ma la provincia rimarrà obbligata solamente quando sia intervenuta l'approvazione Ministeriale.

7. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

8. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, depositare all'autorità che presiede all'asta, o avere depositato nella Tesoreria governativa o nella Ricevitoria provinciale, la somma di lire 120,000, corrispondenti al 2 per cento dell'ammontare delle annuali riscossioni.

9. Il deposito può farsi in denaro, o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 87 15 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 15 luglio corrente, al n. 165. I detti titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia, e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare la cauzione definitiva di lire 917,400 in beni stabili, o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

11. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge.

12. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per la indennità di missione a delegato governativo, e quelle di stampa, pubblicazioni e inserzioni degli avvisi d'asta, salvo a favore del deliberatario stesso il disposto dall'art. 99 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitoli speciali.

Art. 1. Il ricevitore adempirà senza verun compenso anche l'ufficio di cassiere della provincia.

Art. 2. L'aggio sulle entrate della provincia non portanti l'obbligo di versare il non riscosso per riscosso, salvo sempre il previsto dal 4° comma dello articolo 4 del regolamento 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª), verrà pagato al ricevitore in fine d'ogni anno, dietro liquidazione dell'analoga sua contabilità.

Art. 3. Nessun aggio è dovuto al ricevitore per le somme delle quali è cenno nell'art. 31 del R. decreto sul macinato, di data 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª).

Art. 4. Il ricevitore dovrà tenere il suo ufficio in apposito ed adatto locale in Verona, aperto nei giorni non festivi dalle ore 9 antim. alle ore 4 pom., e nei giorni festivi dalle 9 ant. all'ora 1 pomeridiana.

Art. 5. Sarà egli tenuto a produrre alla Deputazione provinciale, entro i tre primi giorni d'ogni mese, la contabilità delle entrate e delle uscite della Ricevitoria nel mese antecedente, corredata della copia dei relativi giornali, delle reversali e dei mandati.

Art. 6. Entro i dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato nella Tesoreria l'ammontare di ciascuna rata d'imposte e tasse dovute allo Stato, sarà tenuto il ricevitore a giustificare il fatto versamento col presentare alla ispezione della Deputazione provinciale i confessi o ricevute.

Art. 7. Anche nella sua qualità di cassiere e contabile della provincia il ricevitore risponderà della regolarità del suo operato colla data cauzione, e generalmente con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Art. 8. Nessuna esazione o pagamento non dipendenti dai ruoli o da atti equivalenti potranno essere fatti dal ricevitore senza che prima siano stati rilasciati dalla Deputazione provinciale le reversali o mandati correlativi.

Art. 9. Nel caso di effettuazione di nuovi prestiti da parte della provincia, il ricevitore dovrà, se ciò gli venga ordinato, prestarsi a ricevere e garantire in via di deposito le emesse obbligazioni, eseguirne la vendita al prezzo fissato e girarne il ricavato a proprio debito.

Art. 10. Nell'aggio fissato per l'esazione delle imposte, sovrimposte e tasse, e nell'aggio fissato per le esazioni delle entrate della provincia, s'intendono comprese tutte le spese nel trasporto di denaro e carte di valore da Casse governative, Amministrazioni, Istituti, Stabilimenti e viceversa, ritenuto poi che rimarranno a carico della provincia le spese di esecuzione e di lite che nell'escussione dei debitori morosi occorresse al ricevitore di sostenere.

Art. 11. La responsabilità del ricevitore pei versamenti che si contemplano all'art. 12 dei capitoli normali, approvati dal Ministero delle Finanze con decreto 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), viene estesa anche alle somme e carte di valore di proprietà dell'Amministrazione provinciale o dei terzi, senza che possa mai pretendere qualsiasi indennizzazione a titolo di perdite od ammanchi derivanti da furti, infortuni, o da altre cause anche di forza maggiore, sia che i casi previsti avvengano mentre il denaro od effetti di valore sono in cassa, sia che succedano durante il trasferimento da uno ad altro luogo, e ciò tanto per quello di cui il ricevitore deve rispondere a scosso e non riscosso, quanto per quello che attiene al suo carattere di semplice cassiere e depositario.

Art. 12 Nessuna perdita che potesse derivare al ricevitore per cangiamenti di sistemi monetari o di tariffe darà titolo al medesimo di ripetere compensi riguardo alle somme passategli in esazione sia a scosso come non riscosso, sia a semplice scosso; e per lo contrario resteranno a di lui vantaggio i lucri che fossero per derivare da tali cangiamenti.

Staranno poi a vantaggio o discapito dell'Amministrazione provinciale le conseguenze dei detti cangiamenti per quanto riflette alle somme per le quali il ricevitore è a risguardarsi come semplice cassiere e depositario.

Verona, 17 luglio 1882.

Il Prefetto Presidente: GADDA.

3952 *Il Deputato provinciale*: PELLEGRINI.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

Con R. decreto del 20 aprile 1882, ad istanza del Municipio succitato, fu dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione della strada nell'interno dello abitato che dalla via Duca di Genova immette alla piazza Plebiscito o Chiesa Nuova, quindi per gli effetti dell'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, si pubblica il seguente

Elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi.

N. d'ordine	Cognome e nome del proprietario	Designazione sommaria dei beni da espropriarsi	Prezzo che si offre per l'espropriazione
1	Beneficio di Gesù Nazzareno, ora Demanio dello Stato.	Porzione di terreno per una superficie di m. q. 17 50, sito in contrada Il Poggetto, distinto in mappa sez. unica, col numero 462[1.	Perizia Pincellotti in data 20 gennaio 1881, L. 10 75.
2	Ricci Cesare fu Andrea.	Porzione di terreno per una superficie di m. q. 492, sito in contrada Il Poggetto, distinto in mappa sez. unica, col numero 1925-B.	Idem, L. 135 50.
3	Tronoarelli D. Giacomo fu Giovanni.	Porzione di terreno per una superficie di m. q. 232, sito in contrada Il Poggetto, distinto in mappa sez. unica, col numero 456.	Idem, L. 78 15.

Potranno i proprietari, entro il termine di giorni quindici, dichiarare in iscritto a questo ufficio l'accettazione del prezzo offerto, ovvero col promovente l'espropriazione stabilire amichevolmente l'ammontare dell'indennità.

Bassano in Teverina, lì 21 luglio 1882.

3990 *Per il Sindaco*: GIOVANNI PERUGINI Assessore.

ESATTORIA DI ACQUAPENDENTE

Il sottoscritto esattore notifica che alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 agosto 1882, nel locale della R. Pretura, coll'assistenza del signor pretore e cancelliere della Pretura mandamentale, procederà alla vendita per pubblico incanto degl'immobili qui appresso descritti; ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nei giorni 15 e 20 agosto:

1. A danno di Palla Tommaso — Vigna, via Sambracca, confinante Falzacappa Giuseppe, Rosatelli Pietro e Francesco e strada, sez. 4ª, n. 472, prezzo d'incanto lire 105, deposito lire 5 25.

2. A danno di Lombardelli Lucia fu Giuseppe — Casa, via Malintappa, confinanti Lombardelli Giovanni e Pietro, Rocchi Giuseppe, Poscara Margherita, sez. 7ª, n. 908, prezzo di vendita lire 225, deposito lire 11 25.

3. A danno di Brenci Adele fu Luigi e Brenci Pietro, Speranza, Lisma fu Antonio — Casa di n. 8 vani, via Santa Vittoria, confinanti Demanio dello Stato, Poponi Cecilia fu Antonio vedova Fiani e strada, sez. 7ª, n. 1072, prezzo di vendita lire 562 30, deposito lire 28 11.

4. A danno di Dimassenzio Ermete fu Domenico — Casa, parte del 1° e del 2° piano, confinante Confraternita del Sacramento, Seminario di Acquapendente e strada, prezzo d'incanto lire 112 20, deposito lire 5 61.

4044 *Per l'Esattore*: ACHILLE GOLINI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Appalto della fornitura delle farine per la panificazione, e del grano duro per la fabbricazione delle paste nelle colonie penali di Pianosa, Monte-Cristo, Capraia e Gorgona.

Avviso di aggiudicazione provvisoria.

Nell'incanto di questo giorno è stato provvisoriamente aggiudicato l'appalto suddetto col ribasso di 50 centesimi per ogni 100 lire sul presunto ammontare complessivo di detto appalto in lire 384,003 e centesimi 73, che rimane in conseguenza ridotto a lire 382,083, e centesimi 71.

Potranno quindi essere presentate offerte di miglioramento sul prezzo come sopra ribassato, purchè non inferiori al ventesimo, fino alle ore 12 meridiane del dì 9 agosto prossimo, e non più oltre.

Le offerte dovranno essere scritte in carta da bollo da lira 1 e centesimi 20, e corredate dei certificati richiesti dall'avviso d'asta del 22 giugno p. p., e della ricevuta del deposito provvisorio indicato nell'avviso medesimo.

Livorno, 21 luglio 1882.

3986 *Il Segretario delegato*: A. BARTALI.

CITTÀ DI GENOVA

UFFICIO DI ECONOMATO

Avviso d'Asta.

Si rende noto al pubblico che il giorno 10 agosto p. v., alle ore 2 pomeridiane, avrà luogo in una sala del palazzo civico, nanti l'assessore anziano, e col mezzo dei partiti segreti, il primo incanto per l'appalto della

Provvista quinquennale di vestiario pei pompieri civici, guardie municipali, daziarie, sanitarie, portieri civici, portiere e guardiani del civico cimitero, sorvegliatori della illuminazione pubblica ed accalappiacani, per l'annua somma presunta in L. 30,000.

I concorrenti a far partito dovranno:

1. Far inscrivere nella segreteria del comune, un giorno prima di quello fissato per l'incanto, il loro nome, cognome, patria e qualità, e deporvi i certificati comprovanti la loro capacità.

2. Depositare nella Tesoreria civica lire 3000 a garanzia del contratto, e lire 1500 a mani del segretario per le spese d'incanto, tassa di registro, ed altre relative; queste somme verranno restituite ultimato l'incanto; quelle però dell'aggiudicatario continueranno a rimaner depositate in garanzia del contratto.

Le schede di offerta scritte su carta da bollo inferiore ad una lira e quelle condizionate saranno tenute come nulle.

Le offerte dovranno essere formulate in base ad un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente, purchè il ribasso offerto sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione, a termini dell'art. 92 del regolamento 4 settembre 1870 per l'esecuzione della legge sulla Contabilità generale dello Stato; ma non sarà definitiva se non nel caso in cui nel termine di 15 giorni successivi non abbia avuto luogo il ribasso del ventesimo.

I fatali per detto ribasso del ventesimo spireranno il giorno 29 agosto p. v., a mezzodì. Verificandosi questo ribasso si procederà ad un nuovo definitivo incanto coll'estinzione dei lumi, di cui sarà avvertito il pubblico con apposito manifesto.

Le condizioni d'appalto sono visibili a chiunque nel civico ufficio di Economato, in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 del mattino alle ore 4 pom.

Genova, 24 luglio 1882.

4009 *Per il Segretario del Municipio*: CORSI.

DIREZIONE DEL LOTTO DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 18 agosto 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 171 nel comune di Arquà, con l'aggio medio annuale di lire 987 79.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti ed ai commessi di Banco, salvo le disposizioni contenute nel R. decreto 18 novembre 1880, numero 5735, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 700, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 18 luglio 1882.

3981 *Il Direttore*: G. LONGONE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVISO D'ASTA.

Essendo andato deserto per mancanza di concorrenti l'incanto tenutosi nel giorno diciotto corrente mese di luglio per lo appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1882-1887, e visto il dispaccio di S. E. il Ministro delle Finanze della data di ieri 21 corrente, si fa noto che un secondo incanto avrà luogo il giorno del prossimo venerdì 28 detto mese, alla stessa ora delle 10 antimeridiane, cioè a termini abbreviati, giusta il deliberato, per urgenza, dalla Deputazione pel Consiglio provinciale, per analogia dell'art. 80 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, con avvertenza che si farà luogo alla aggiudicazione, quando anche non vi sia che un solo offerente.

L'incanto sarà aperto a ribasso sull'aggio di cent. 29 per ogni 100 lire di imposta e sovrimposta e della tassa di alcool.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno depositare nella Tesoreria provinciale governativa, in numerario od in rendita pubblica dello Stato, la somma di lire 59,954 43, equivalente al 2 per cento delle annuali riscossioni, che presuntivamente si calcolano a lire 2,997,721 73.

Le condizioni generali comprese nella legge, decreti, regolamenti e capitoli normali sono visibili nella segreteria della Prefettura, durante le ore di ufficio.

Per tutt'altro si riporta al precedente avviso d'asta 29 giugno 1882.

Benevento, 22 luglio 1882.

Visto — *Il Prefetto*: D. GIORGETTI.

4043 *Il Segretario incaricato ai contratti*: A. PELLECCHI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Resoconto delle Operazioni settimanali dal 10 al 16 luglio 1882. 3934

	VERSAMENTI		RITIRI	
	N.	Somma	N.	Somma
Cassa Centrale — Risparmi	409	149,388 01	271	76,201 56
Cassa Centrale — Depositi	33	116,394 12	39	82,628 95
	442	265,782 13	310	158,830 51
Casse affiliate - Risparmi e Depositi	241	15,318 94	91	23,773 75
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze		»		»

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Cataria, con deliberazione del 29 marzo 1882, dichiarò l'assenza di Venera Russo del fu Filippo, da Randazzo, moglie di Vincenzo Arcidiacono e madre di Giuseppe e Maria Arcidiacono, pure da Randazzo.

Catania, 28 aprile 1882.

4030 GIUSEPPE MAUGERI proc. legale.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Il presidente del Tribunale anzidetto, con decreto del 28 giugno scorso, sulle istanze dell'avvocato Aurelio Martinelli, ha aperto il giudizio di graduazione a danno del sig. Luigi Silvestri sopra il terreno, sito sui Monti Parioli, descritto alla mappa 153, ed ai numeri 455, 456, 456 1/2, 457 e 1066.

Roma, 25 luglio 1882.

4039 LORENZO MANZONI proc.

DIREZIONE DEL LOTTO DI BARI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 24 agosto 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 63, nel comune di Lecce, con l'aggio medio annuale di lire 4789 50 (lire quattromilasettecentottantanove e cent. cinquanta).

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi a ricevitori per promozione o tramutamento di residenza di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto. Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 5180 o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che inoltre il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del due e mezzo per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 20 luglio 1882.

4036 *Il Direttore*: ARCERI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI FERRARA

Appalto per il completamento della difesa della golena fronteggiante le Coronelle Riminalda e Capo d'argine in lunghezza metri...

Avviso per definitivo incanto.

Si previene il pubblico che, essendo stata presentata in tempo utile una offerta di ribasso di lire 8 per ogni cento lire sul prezzo di provvisoria aggiudicazione del sopra indicato appalto, per cui dal prezzo di lire 61,007 64 è stato ridotto a lire 56,127 03, si procederà in base alla detta somma ad un esperimento definitivo fissato per le ore 10 antimeridiane del 31 corrente luglio, con avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il deposito a garanzia delle offerte in lire 3000, come al precedente avviso, dovrà essere preventivamente fatto alla Tesoreria provinciale, che ne rilascierà quietanza provvisoria da prodursi a corredo dell'offerta di ribasso.

Ferrara, 22 luglio 1882.

4016 *Il Segretario delegato*: T. LIVERANI.

Ad istanza del signor Melchiorre Tamberlich, collettore dell'esattore comunale di Subiaco, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 23 agosto 1882, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 29 agosto e 5 settembre dello stesso anno 1882, avranno luogo nella Regia Pretura mandamentale di Subiaco le sottodescritte subaste:

A danno di Sciò Luisa in Boanelli e Venanzio fu Vincenzo, beni dotali — Fabbricato, via dei Gelsi, n. 23, confinante con Sciò Luigi fu Mariano, strada da due lati e Tiberi Luigi fu Pasquale, sez. 1ª, part. 240 sub. 2, reddito imponibile lire 5 63, per il prezzo di lire 42.

Simile, via del Suffragio, avente i medesimi confinanti, sez. 1ª, part. 275 sub. 1, reddito imponibile lire 18 75, per il prezzo di lire 140 40.

A danno di Sciò Luigi fu Mariano — Fabbricato, via Corso de' Gelsi, numeri 25, 23, 27, confinanti con Campi Vittoria vedova Piacentini, Sciò Luisa fu Mariano in Boanelli, e strada, sez. 1ª, part. 239 sub. 4, reddito imponibile lire 15, per il prezzo di lire 112 20; part. 240 sub. 1, reddito imponibile lire 14 50, per il prezzo di lire 108 60; e num. 1620 sub. 2, reddito imponibile di lire 7 50, per il prezzo di lire 55 83.

A danno di Sciò Maria fu Mariano in Fedeli, Gio. Maria fu Giuseppe, beni dotali — Fabbricato, via del Torrione, num. 25, confinanti con Projetti Maria educ. da Mercuri, Fedeli Maria fu Giuseppe e strada, sez. 1ª, part. 813 sub. 3, reddito imponibile lire 22 50, per il prezzo di lire 168 60.

A danno di Sebastiani Maria fu Leonardo, vedova Consalvi — Fabbricato, via Solferino, numeri 25, 27, confinante con Gresta Artemisia vedova Alessi, strada e Marameo Angelo fu Andrea, sezione 1ª, part. 141, sub. 2, reddito imponibile lire 22 50, per il prezzo di lire 168 60. Enfiteuta agli eredi di Marameo Carlotta.

Terreno seminativo, vitato, contrada Tollano, confinante colla strada, Deangelis Leonardo e fratelli fu Innocenzo e Mancini Mariano fu Vincenzo, sez. 2ª, estensione are 87, cent. 90, part. 528, reddito catastale scudi 10 28, per il prezzo di lire 48 60, e part. 748, sez. 2ª, are 30, cent. 50, reddito catastale scudi 9 06, per il prezzo di lire 42 60.

A danno di Pittuco Luigi fu Antonio — Fabbricato, via Bagnani, nn. 25, 43, confinante con Pistoja Luigi fu Francesco, Pelliccia Sante fu Arcangelo e Lupi Innocenzo fu Benedetto, sez. 1ª, part. 197 sub. 2, e 198 sub. 3, reddito imponibile lire 22 50, per il prezzo di lire 168 60.

I suddetti fondi sono situati in Subiaco.

L'offerta dovrà esser garantita da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per l'immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla subasta, e più tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Subiaco, addì 21 luglio 1882.

4035 *Il Collettore*: M. TAMBERLICH.

REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA DI AVERSA

Avviso di primo incanto.

Si previene il pubblico che nel dì 11 agosto prossimo, alle ore 10 antimeridiane, con la continuazione, innanzi al rappresentante la Casa suddetta, o chi per esso, assistito dal segretario, si procederà allo esperimento di un primo incanto per lo affitto di un latifondo campestre con masseria di fabbrica, di proprietà del pio Luogo, sito in San Cipriano di Aversa, appellato Tre Chiese, della estensione di ettari 51, are 98, metri 54 e cent. 45, per la durata di anni quattro, principiandi pel suolo a 15 agosto, e per una piccola parte arbustata a 1° novembre andante anno in poi, e per l'annuo estaglio di ettolitri quattrocentoquarantaquattro, litri 51 e cent. 57 di grano romano, consegnabili in ogni 1° luglio di ciascun anno, e lire cento pagabili in ogni 15 dicembre di ciascun anno al tesoriere dello stabilimento e nel locale allo stesso ivi assegnato, con verificarsi le prime corrisposte nei detti dì del venturo anno 1883, e così proseguire fino al termine della locazione, ad eccezione dell'ultimo anno che la paga in numerario sarà fatta a 1° settembre.

Niuno sarà ammesso a licitare se pria non avrà presentato al presidente lo incanto un solidale obbligato di sua piena soddisfazione.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine dopo estinte le prime tre, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

L'affitto suddetto sarà conceduto sotto l'osservanza di tutti i fatti e condizioni indicati nel relativo quaderno d'oneri depositato in segreteria, ed ostensibile a chicchessia in tutti i dì feriali dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pom.

Niuno parimenti sarà ammesso a licitare se non presenterà al presidente l'asta quietanza del tesoriere dello Stabilimento, dalla quale appaia di aver depositata la somma di lire 350 per garanzia delle spese degli atti, la quale sarà restituita ai concorrenti appena estinta la candela, tranne all'aggiudicatario, che ne riceverà specifica espletati gli stessi.

Il termine utile (fatali) per poter presentare offerte di aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, è stabilito pel dì 30 agosto prossimo, alle ore 12 meridiane.

Tutte le spese, niuna eccettuata ed altre inerenti, cederanno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Aversa, li 22 luglio 1882.

Visto — *Il Sopraintendente*: F. CORTE.

4026 *Il Segretario ff.*: F. CIONTI.

Ad istanza del signor Melchiorre Tamberlich, collettore dell'esattore comunale di Subiaco, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 22 agosto 1882, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 28 agosto e 4 settembre dello stesso anno 1882, avranno luogo nella Regia Pretura mandamentale di Subiaco le sottodescritte subaste:

A danno di Ciaffi Vincenza fu Benedetto, vedova Gori — Fabbricato posto in Subiaco, via del Carbonaro, numero 13, confinante con Ciaffi Giuseppe e Benedetto fu Pasquale, Lucioli conte Francesco fu Pietro e strada, sez. 1ª, particella 326 sub. 4, reddito imponibile lire 168, per il prezzo di lire 1260.

A danno di Consalvi Giuseppe fu Felice, e Projetti Maria, coniugi — Fabbricato posto in Subiaco, contrada Sobborgo San Martino, numero 58, confinante con Cortellaccio Carmine fu Pietro, strada e Ricci Gaetano di Gioacchino, sezione 1ª, particella 1505 sub. 2, reddito imponibile lire 22 50, per il prezzo di lire 168 60.

A danno dell'eredità giacente del fu Gori Scipione — Fabbricato posto in Subiaco, contrada Piazza del Municipio e via Garibaldi, confinante con Gori Pietro fu Camillo, Lustrissimi Domenico fu Sebastiano e strada, sez. 1ª, particella 69 sub. 2, reddito imponibile lire 210, per il prezzo di lire 1575.

A danno di Gori Fabio fu Francesco — Fabbricato posto in Subiaco, contrada Via Garibaldi, n. 112 e vicolo Arquati, n. 2, confinante con Ciolli Enrica fu Filippo in Luciani, strada da due lati e Petrucci Maria vedova Antonucci ed altri fu Benedetto, sez. 1ª, part. 267 sub. 4, 268 sub. 4, 269 sub. 1 e 270, reddito imponibile lire 121 10, per il prezzo di lire 910 80.

A danno di Jacoella Pasquale fu Michelangelo — Fabbricato posto in Subiaco, via del Muretto, numero 19, confinante con Tozzi Giovanni di Tommaso, strada e Fratalocchi Antonio fu Raffaele ed altri, sez. 1ª, part. 214 sub. 2, reddito imponibile lire 17 75, per il prezzo di lire 132 60.

A danno di Projetto Demetrio, educato da Orlandi Sante — Fabbricato posto in Subiaco, contrada Piazza Santa Maria della Valle, confinante coll'eredità giacente del fu Ciciarelli Beniamino, strada e Orlandi Clemente fu Benedetto, sezione 1ª, part. 428 sub. 3, reddito imponibile lire 15, per il prezzo di lire 112 20.

Simile, via della Rocca, numeri 3, 5, confinante con Projetto Lorenzo educato da Orlandi, strada e Turriani Luisa fu Gio. Battista, sezione 1ª, particella 507 sub. 3, 508 sub. 4, reddito imponibile lire 22 50, per il prezzo di lire 168 60.

I suddetti fondi sono situati in Subiaco.

L'offerta dovrà essere garantita da un deposito in danaro, corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per l'immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla subasta, e più tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Subiaco, addì 21 luglio 1882.

4034 *Il Collettore*: M. TAMBERLICH.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.